

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

149° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1° - Affari costituzionali	Pag. 51
2° - Giustizia	» 58
3° - Affari esteri	» 67
6° - Finanze e tesoro	» 72
7° - Istruzione	» 84
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	» 88
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 98
10° - Industria	» 105
11° - Lavoro	» 109
12° - Igiene e sanità	» 112
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 133

Commissioni riunite

7° (Istruzione) e 10° (Industria)	Pag. 5
10° (Industria) e 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali) .	» 50

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 136
Terrorismo in Italia	» 142
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	» 144

Sottocommissioni permanenti,

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 146
3° - Affari esteri - Pareri	» 147
5° - Bilancio - Pareri	» 148
10° - Industria - Pareri	» 161

CONVOCAZIONI	Pag. 162
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 7 marzo e proseguito nella seduta del 2 maggio 1995, del seguente documento:

- *Doc. IV-ter*, n. 2: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Cesare Previti, per il reato di cui agli articoli 595, commi 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

(R135 000, C21ª, 0016ª)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione nel corso della quale intervengono ripetutamente i senatori GARATTI, BERTONI, RUSSO, SCALONE, BRIGANDÌ, FABRIS, LAFORGIA, PALUMBO, SILIQUINI, SCOPELLITI, PELLEGRINO, ELLERO, DE PAOLI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre all'Assemblea che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, infine, incarica la senatrice Siliquini di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Calabria

(R019 000, C21ª, 0019ª)

Il senatore SCALONE, relatore per la regione Calabria, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta infine, accogliendo la proposta del relatore, con separate votazioni, delibera all'unanimità:

- a) di respingere il ricorso del candidato Bruno Napoli;
- b) di respingere il ricorso del candidato Cosimo Antonio Calabrò;
- c) di respingere il ricorso del candidato Giorgio Domenico Tenuta;
- d) di respingere il ricorso della senatrice Ida D'Ippolito;
- e) di chiedere al senatore Cesare Marini di trasmettere gli statuti delle società «Salvatore Marini & C. Snc» e della «Eptaconsor» e di dichiarare se per tali società sussistano le situazioni di ineleggibilità indicate dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport)

10ª (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

15ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio D'ADDIO.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il presidente CARPI comunica che i relatori hanno presentato, d'intesa con il rappresentante del Governo, nuovi articoli sostitutivi del decreto-legge in titolo, in un testo coordinato con gran parte delle modifiche accolte dai due rami del Parlamento nel corso dell'*iter* di conversione dei decreti-legge, precedentemente reiterati in materia di turismo e spettacolo: invita pertanto i commissari a verificare, prima della seduta pomeridiana, la redazione dei predetti articoli al fine di procedere al preventivo coordinamento degli emendamenti che si intendono proporre.

Il senatore LOMBARDI CERRI rivendica il diritto del Parlamento di non condividere l'orientamento del Governo, specie per quanto concerne il trasferimento delle competenze in materia di turismo alla Presidenza del Consiglio anzichè al Ministero dell'industria.

Il senatore WILDE ricorda che il precedente Governo aveva sottolineato il carattere del tutto provvisorio della soluzione adottata con il decreto-legge e ribadisce con forza l'opportunità che le attività turistiche rientrino a pieno titolo nel Dicastero competente per le attività produttive.

Il senatore FERRARI Karl invita le Commissioni riunite a trovare le soluzioni più idonee per consentire la conversione del decreto-legge.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore SCAGLIONE, conferma il proprio consenso con il testo, concordato con il Governo, in materia di spettacolo e preannuncia la propria adesione alla posizione espressa dai senatori Lombardi Cerri e Wilde per quanto concerne il turismo.

La senatrice BALDELLI stigmatizza l'insistenza del Governo nel voler attribuire alla Presidenza del Consiglio la competenza relativa ad attività produttive tanto importanti quali quelle che interessano le imprese turistiche.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda l'iter del provvedimento e auspica le opportune intese per la sua conversione in legge.

Il senatore PREVOSTO precisa che la propria parte politica non è stata coinvolta nella redazione del testo coordinato dai relatori e dal Governo: invita comunque i commissari a rinvenire le soluzioni più idonee all'immediata conversione del decreto-legge in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

16ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
CARPI*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
D'ADDIO.*

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CARPI avverte che, come unanimemente convenuto nel corso della seduta antimeridiana, verranno posti in votazione gli emendamenti presentati dai relatori, d'intesa con il rappresentante del Governo, che recepiscono pressochè integralmente le modifiche votate dai due rami del Parlamento in occasione delle precedenti reiterazioni del decreto-legge in materia di turismo e spettacolo. Avverte altresì che, trattandosi di emendamenti interamente sostitutivi degli articoli del decreto-legge, ove approvati, resteranno preclusi tutti gli altri emendamenti già presentati.

Si passa quindi all'esame delle modifiche all'articolo 1.

Il senatore WILDE illustra il sub-emendamento 1.50/1.

Il senatore PREVOSTO esprime il consenso della propria parte politica al sub-emendamento 1.50/1.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore SCAGLIONE, esprime parere favorevole.

Dopo brevi interventi del senatore SQUITIERI e della senatrice BUCCIARELLI, il relatore per la 10ª Commissione, senatore TURINI, dichiara di astenersi sulla proposta di modifica del senatore Wilde.

Il sottosegretario D'ADDIO esprime parere contrario sul sub-emendamento 1.50/1 in quanto esso, ove approvato, determinerebbe viva opposizione nell'ambito dell'apposita struttura dipartimentale della Presidenza del Consiglio.

Il presidente CARPI sottolinea che la burocrazia ministeriale non deve interferire nell'approvazione delle leggi da parte del Parlamento, dovendosi limitare esclusivamente alla loro puntuale applicazione.

La Commissione, infine, con separate votazioni approva il sub-emendamento 1.50/1 e l'emendamento 1.50, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore CORMEGNA illustra il sub-emendamento 2.50/1.

Il sottosegretario D'ADDIO suggerisce di ritirarlo per evitare l'inserimento nel decreto di materie che coinvolgano la competenza di altri Dicasteri.

Il senatore CORMEGNA insiste per la votazione.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 2.50/1.

Il presidente CARPI propone che, non essendo ancora stato espresso il prescritto parere da parte della 5ª Commissione, venga soppresso il comma 5 dell'emendamento proposto dai relatori, ferma restando la possibilità di ripresentarlo in Assemblea. Conviene unanime la Commissione.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, è quindi accolto l'emendamento 2.50 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore PREVOSTO prospetta una modifica al comma 9 dell'emendamento 3.50, volta a prevedere la consultazione delle associazioni di categoria interessate.

Sulla questione prendono ripetutamente la parola i senatori PRESTI, BALDELLI, LARIZZA, PASSIGLI, SCAGLIONE, BUCCIARELLI e il presidente CARPI: il senatore PREVOSTO, infine, si riserva di ripresentare un apposito emendamento in Assemblea.

Il senatore PASSIGLI presenta un subemendamento (3.50/1) alla lettera a) del comma 2 che, posto ai voti, risulta accolto.

È parimenti accolto l'emendamento 3.50, nel testo modificato.

La senatrice BALDELLI illustra l'emendamento 3.0.1 sul quale intervengono il relatore SCAGLIONE, i senatori PREVOSTO e PASSIGLI, la senatrice BUCCIARELLI e il presidente CARPI. La senatrice BALDELLI, infine, si riserva di presentare in Assemblea il predetto emendamento.

Con separate votazioni, previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, sono successivamente posti ai voti, e accolti, gli emendamenti 4.50, 5.50 e 6.50.

Con riferimento all'emendamento 7.50, il senatore PREVOSTO propone un subemendamento (7.50/1) al comma 1, lettera a).

Il senatore Karl FERRARI propone a sua volta due subemendamenti al comma 3 (7.50/2 e 7.50/3).

Sul subemendamento 7.50/2 prendono ripetutamente la parola i senatori LOMBARDI CERRI, PASSIGLI, PRESTI, Karl FERRARI, il presidente CARPI e il sottosegretario D'ADDIO.

Sono infine separatamente posti ai voti ed accolti i subemendamenti 7.50/1, 7.50/2 e 7.50/3, nonché l'emendamento 7.50 come modificato.

Il presidente CARPI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'articolo 8 e ricorda che nelle precedenti reiterazioni del decreto-legge in titolo le Commissioni riunite si erano espresse favorevolmente sul punto.

Sulla questione si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori FERRARI Karl, PRESTI, il relatore TURINI e il presidente CARPI.

La Commissione, infine, decide di mantenere l'articolo 8 nel testo del decreto-legge.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Dopo un breve intervento del senatore PASSIGLI sull'emendamento 9.50, con il parere favorevole dei relatori esso viene approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.0.1, del senatore Wilde, volto a inserire un articolo dopo l'articolo 9.

Il senatore PREVOSTO prospetta la soppressione dei commi 4 e 5: su invito del presidente CARPI, poi, il senatore WILDE ritira la sua proposta.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore SCAGLIONE, presenta il sub-emendamento 10.50/1.

Con separate votazioni la Commissione accoglie il predetto sub-emendamento 10.50/1 nonchè l'emendamento 10.50, nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10.

Il presidente CARPI dichiara decaduto l'emendamento 10.0.1 per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, sono separatamente posti in votazione, e accolti, gli emendamenti 11.50 e 12.50, quest'ultimo nella nuova formulazione sottoscritta dai senatori Carpi, Prevosto e Turini.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.200 - e dei relativi sub-emendamenti - riferito al disegno di legge di conversione.

Il relatore SCAGLIONE esprime parere favorevole sui sub-emendamenti 1.0.200/1 e 1.0.200/2; il sottosegretario D'ADDIO si rimette alle Commissioni riunite.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore **PRESTI** su entrambi i subemendamenti, essi sono separatamente posti ai voti ed accolti.

Il subemendamento 1.0.200/6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice **BUCCIARELLI** illustra il subemendamento 1.0.200/3 sul quale si dichiarano contrari i senatori **PASSIGLI** e **PRESTI**, il relatore **SCAGLIONE** e il sottosegretario **D'ADDIO**.

Il subemendamento 1.0.200/3 infine, posto ai voti, risulta respinto.

Il relatore **SCAGLIONE** e il sottosegretario **D'ADDIO** esprimono parere favorevole sui sub-emendamenti 1.0.200/4 e 1.0.200/5 che, posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione.

È parimenti accolto l'emendamento 1.0.200, nel testo modificato.

Le Commissioni riunite, infine, conferiscono ai relatori Scaglione e Wilde (in sostituzione del senatore Turini, impegnato in missione per il Senato nei prossimi giorni) il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, con le modifiche accolte, autorizzandoli nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1581

al testo del decreto-legge

Art. 1.

All'emendamento 1.50 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Alla data del 1° gennaio 1996 le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni ed esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Dipartimento del turismo, con il relativo personale, è trasferito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e assume il nome di Direzione generale per il turismo».

1.50/1

**WILDE, LOMBARDI CERRI, PERIN, FERRARI
Karl, SCAGLIONE, LARIZZA, GEI, PREVOSTO
CANGELOSI, COVIELLO, BACCARINI, BAL-
DELLI, PAPPALARDO**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).* - 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonchè alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.

4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle

regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive, agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce annulamente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6».

1.50

SCAGLIONE, TURINI

Sostituire i commi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 con i seguenti:

«1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate »regioni«, tutte le funzioni amministrative del settore turistico già di competenza del soppresso Ministero del turismo e spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di turismo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche da versare ad un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana, accordando priorità alle proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società e istituti di credito nazionali e regionali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il settanta per cento delle risorse del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente; il rimanente trenta per cento è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

4. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 3.

5. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Sono confermate le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

7. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti locali territoriali, con il consenso dei medesimi, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il personale trasferito ai sensi del comma 6, senza procedere a nuove assunzioni di personale».

1.6

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate »regioni«, tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto. Per quanto riguarda la materia dello spettacolo, tale trasferimento avviene secondo quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto».

1.1

SCAGLIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo, nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse, ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto».

1.2

SCAGLIONE

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «e altre manifestazioni, anche a carattere sperimentale» con le seguenti: «, premi, concorsi, rassegne, corsi, attività sperimentali e di promozione culturale e altre manifestazioni».

1.5

SCOPELLITI, STANZANI GHEDINI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.3

SCAGLIONE

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche nazionali e comunitarie versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di lire 39 miliardi per l'anno 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il

Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

9-bis. All'onore derivante dall'applicazione del comma 9, pari a lire 39 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.4

PREVOSTO, LARIZZA, MICELE, BAGNOLI, PAPPALARDO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 9.

1.7

PREVOSTO, BAGNOLI, PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA

Art. 2.

All'emendamento 2.50, al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Nonchè il parere vincolante in merito a modifiche di carattere urbanistico concernenti aree di proprietà o di pertinenza o adiacenti e funzionalmente collegabili con alberghi situate nei comuni a vocazione turistica di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1473;».

2.50/1

CORMEGNA

All'emendamento 2.50, sopprimere il comma 5.

2.50/2

CARPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport). - 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli atti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;

i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali

già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma.

5. Le somme relative ai rimborsi dei mutui concessi al settore turistico ricettivo nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e dell'intervento ordinario per le aree depresse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1994 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi per essere utilizzato per le finalità di cui al comma 4.»

2.50

SCAGLIONE, TURINI

Sostituire i commi 1 e 3 con i seguenti:

«1. In materia di turismo sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni, esercitate dal Dipartimento del turismo istituito e organizzato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1994, n. 75:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, volte a definire le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie nel settore del turismo;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e

della promozione del turismo sociale, nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

f) esercizio della competenza per le piccole e medie imprese del settore turistico riconoscendo alle stesse una posizione paritaria rispetto alle piccole e medie imprese del commercio e dell'artigianato degli altri settori produttivi al fine di assicurare una effettiva parità di trattamento agevolato e creditizio;

g) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati, avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

h) controllo sugli enti operanti nel settore turistico, già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze statali nella materia delle agevolazioni delle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Esercita altresì le competenze nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ed al presente comma è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Direzione generale del turismo. Con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà data attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.

3. Le somme relative ai rimborsi dei mutui concessi al settore turistico-ricettivo nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e dell'intervento ordinario per le aree depresse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1995 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi per essere utilizzate per le finalità di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123 si applicano anche in favore delle piccole e medie imprese del settore turistico.

5. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea.

6. Sono confermate le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

2.4

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente:

«a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo nel rispetto delle competenze regionali anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

2.5 PREVOSTO, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE,
BAGNOLI

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «, sulla base di una programmazione triennale.».

2.1 SCAGLIONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);».

2.2 SCAGLIONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b)»

2.6 PREVOSTO, MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO,
BAGNOLI

All'emendamento 2.3 sostituire le parole: «ivi comprese quelle promozionali» con le seguenti: «comprese quelle di promozione culturale, concorsi, premi, rassegne, corsi, attività sperimentali».

2.3/1 SCOPELLINI, STANZANI GHEDINI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica, e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;».

2.3 SCAGLIONE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali».

2.7

PREVOSTO, MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO,
BAGNOLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis) Nell'ambito dell'intervento originario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali in materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione alla disposizione di cui al presente comma.

3-ter) Le somme relative ai rimborsi dei mutui concessi al settore turistico ricettivo nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e dell'intervento ordinario per le aree depresse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7843 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi per essere utilizzate per le finalità di cui al comma 3-bis».

2.8

PREVOSTO, BAGNOLI, PAPPALARDO, MICELE,
LARIZZA

Art. 3.

All'emendamento 3.50, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, nonchè tra rappresentanti delle associazioni degli utenti».

3.50/I

PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo) - 1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governa-

tivi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati nonchè tra rappresentanti delle associazioni degli utenti. I membri dei predetti Comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei Comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.

3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei *film* e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale del *film* in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale.

Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del *film* in lingua tedesca e in lingua francese.

4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e *film* prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza o di istigazione alla commissione di reati tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e *film* prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma precedente. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 3, nonché di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente». Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: «di voti» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti». A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato,

che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonchè a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonchè per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.

11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.

12. Gli articoli 9, 14 e 19, comma 5, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le

funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 7 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi del soppresso articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292».

3.50

SCAGLIONE, TURINI

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

«1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si procede a:»

3.1

SCAGLIONE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati, nonchè tra rappresentanti degli utenti. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalle associazioni di categoria rappresentate;».

3.2

SCAGLIONE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la revisione in lingua originale dei films in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della giunta provinciale sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale» con le seguenti: «la revisione in lingua originale dei films in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dai Presidenti della giunta regionale della Valle d'Aosta e provinciale di Bolzano sentita una commissione nominata dalle giunte stesse».

3.7

DUJANY, RIZ, FERRARI Karl

Al comma 2, lettera a) aggiungere il seguente periodo: «È subordinata a nulla osta la proiezione in pubblico e la trasmissione televisiva dei film e delle altre opere a soggetto per la televisione, anche se di animazione, di qualsiasi lunghezza e su qualsiasi supporto prodotte. È vietata la vendita o il noleggio di videocassette e di videodischi, contenenti opere a soggetto di qualsiasi durata, che non abbiano ottenuto regolare nulla osta;»

3.3

BRIENZA

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, sono validi anche per le corrispondenti versioni dei films in lingua tedesca e in lingua francese».

3.6

DUJANY, RIZ, THALER, FERRARI Karl

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il riordino degli enti di cui al comma 1, lettera b), si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procede solo dopo il riordino degli enti stessi;».

3.4

SCAGLIONE

Al comma 2, lettera c), dopo la parola «Ente» aggiungere le seguenti: «teatrale italiano».

3.12

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, SCAGLIOSO,
PAGANO, MASULLO

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

3.9

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, CO-
VIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGE-
LOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

3.10

PREVOSTO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE, PAP-
PALARDO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, sentite, rispettivamente, una commissione nominata dalla Giunta provinciale e una commissione nominata dalla Giunta regionale; il parere e il nullaosta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.

2-ter. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza o la rappresentazione suggestiva di reati, tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

2-quater. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione fuori dalla fascia oraria di cui al comma 2-ter del presente articolo. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 161 del 1962, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 2-ter del presente articolo, applica nei confronti del concessionario le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini dell'adeguamento con il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo. Detto regolamento è emanato sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

2-sexies. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna sezione è composta da un professore universitario di discipline giuridiche, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un professore universitario di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un professore universitario di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica e di comunica-

zione audiovisiva, scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente». Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 nella nuova composizione, restano in carica le commissioni già nominate;

b) il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati;

c) al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge le parole: «di voti» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti».

2-sexties. A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente».

3.5

SCAGLIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, all'articolo 2, secondo comma della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, da due rappresentanti di categorie e da quattro genitori in rappresentanza delle famiglie e degli organi collegiali della scuola"».

3.13

THALER

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. È subordinata a nulla osta la proiezione in pubblico e la trasmissione televisiva di opere narrative, di invenzione o di fantasia quali films, sceneggiati e simili, di qualsiasi lunghezza e su qualsiasi supporto, prodotti per la televisione.

2-ter. Sono vietati la vendita e il noleggio di videocassette e videodischi, contenenti opere a soggetto di qualsiasi durata, che non abbiano ottenuto il nullaosta di cui al comma precedente. »

3.8

PERLINGERI, PALUMBO, DOPPIO, BACCARINI,
LADU

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato

ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro 30 giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal Consiglio di amministrazione. A tale fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni. I membri del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.

2-quater. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, 14 e 19, comma 5, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre

1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

3.11 PREVOSTO, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO,
BAGNOLI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

“Art. 6. - 1. Sono riconosciuti enti autonomi lirici: il teatro comunale di Bologna, il teatro comunale di Firenze, il teatro comunale dell'Opera di Genova, il teatro alla Scala di Milano, il teatro San Carlo di Napoli, il teatro Massimo di Palermo, il teatro dell'Opera di Roma, il teatro regio di Torino, il teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il teatro la Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, l'Arena Sferisferio di Macerata e l'istituzione dei concerti e del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina.

2. È riconosciuta istituzione concertistica assimilata l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

3. Al teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato”.

3.0.1 (ritirato) BALDELLI, FARDIN, CHERCHI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 4. - (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotta dall'articolo 7 del

decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione».

4.50

SCAGLIONE, TURINI

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per l'affidamento della gestione del fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153»

4.1

SCAGLIONE

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, e fatto salvo quanto previsto nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e inquadrato a decorrere dal 1º luglio 1994 nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente comma.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta ser-

vizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.».

5.50

SCAGLIONE, TURINI

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1 - Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 7, è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a decorrere dal 1° luglio 1994, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di trasferimento nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

5.2

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Al comma 1, dopo le parole: «prevista dall'articolo 1, comma 7,» inserire le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto,».

5.1

SCAGLIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1,» con le seguenti: «del Dipartimento di cui all'articolo 2, comma 7.».

5.3

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

5.4

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria). - 1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonchè del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 del disegno di legge di conversione e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti».

6.50

SCAGLIONE, TURINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo».

6.2

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Al comma 3, sostituire le parole: «dei regolamenti di cui all'articolo 3» con le seguenti: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3 del presente decreto in materia di spettacolo».

6.1

SCAGLIONE

Art. 7.

All'emendamento 7.50, comma 1, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: «come indicato nell'allegata tabella:

TABELLA A

(Articolo 7, comma 1, lettera a))

Superficie minima delle camere in metri quadrati, esclusi i servizi

Numero persone	Affitta- camere *	Alberghi 1 stella	Alberghi 2 stelle	Alberghi 3 stelle	Alberghi 4 stelle	Alberghi 5 stelle
1 persona .	7	8	8	8	8	8
2 persone .	8	9	9	10	12	14
3 persone .	10	11	11	12	14	16
4 persone .	12	14	14	15	17	19

* Alberghi di tipo economico.

7.50/1

PREVOSTO

All'emendamento 7.50, comma 3, capoverso sopprimere le seguenti parole: «aventi caratteristiche di rifugio in alta montagna.».

7.50/2

FERRARI Karl

All'emendamento 7.50, comma 3, capoverso, dopo la parola: «regione» inserire le seguenti: «o provincia autonoma».

7.50/3

FERRARI Karl

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il

Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso, come indicato nell'allegata tabella;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

3. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini aventi caratteristiche di rifugio in alta montagna inclusi in apposito elenco approvato dalla regione in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti».

4. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni».

7.50

SCAGLIONE, TURINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento delle seguenti norme alle disposizioni vigenti nei paesi membri dell'Unione europea:

a) articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso, come indicato nell'allegata tabella;

b) articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni in materia di classificazione alberghiera avuto anche riguardo alla fissazione di appositi criteri per alberghi di tipo economico e con gestione standardizzata;

c) articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

7.2

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti classificate ad una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.»

7.5

PREVOSTO, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE, BAGNOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i proprio collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione delle schede di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

7.6

PREVOSTO, BAGNOLI, PAPPALARDO, MICELE,
LARIZZA

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dodici mesi»; dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «L'obbligo di conservazione delle schede di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996».

7.1

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti».

«2-ter. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni».

7.7

PREVOSTO, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO,
LARIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti».

2-ter. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 6 milioni».

7.3

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento ad attestarne l'identità e proveniente dall'amministrazione dello Stato.

7.4

DUJANY, RIZ, FERRARI Karl, THALER

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Agevolazioni per le attività di spettacolo). - 1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni».

9.50

SCAGLIONE, TURINI

Al comma 2, sostituire le parole: «è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994» con le seguenti: «è differito, per le attività dello spettacolo al 30 giugno 1995».

9.1

SCAGLIONE

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni per lo sviluppo del turismo)

1. Al fine di sviluppare il settore turistico, alle attività per la costruzione di nuove strutture alberghiere, per la ristrutturazione di quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per il loro ampliamento volto a creare nuovi posti letto, purchè realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, si applica un'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

2. Ai redditi derivanti dalle attività imprenditoriali, connesse alla costruzione e all'ampliamento di nuove strutture alberghiere, per i primi tre anni si applica una riduzione dell'aliquota da corrispondere sull'utile della gestione in una misura pari al 10 per cento di quella dovuta. La medesima riduzione si applica, per i primi tre anni, nel caso che l'utile di gestione venga reinvestito per miglioramenti strutturali, per impianti ricreativi connessi alla struttura alberghiera o per la creazione di nuovi posti di lavoro, al fine di migliorare la qualità del servizio.

3. Alle attività di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento dei campeggi e dei villaggi turistici di prima categoria si applica un'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

4. Ai redditi derivanti dalle attività imprenditoriali connesse alle attività di cui al comma 3, per i primi tre anni, si applica una riduzione dell'aliquota da corrispondere sull'utile della gestione in misura pari al

10 per cento di quella dovuta. La medesima riduzione si applica, per i primi tre anni, nel caso che l'utile di gestione venga reinvestito per la realizzazione di impianti ricreativi o per la creazione di nuovi posti di lavoro al fine di migliorare la qualità del servizio.

5. Nelle immediate vicinanze delle città d'arte vengono individuate aree da destinare alla zona parcheggio e stazionamento per *campers* e *roulottes*, nonchè aree adibite a campeggio. Tali aree devono essere inserite negli strumenti urbanistici».

9.0.1 (ritirato)

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Art. 10.

All'emendamento 10.50, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata».

10.50/1

SCAGLIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni particolari*). - 1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

“6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto”.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

“4. Per *'film lungometraggio di produzione nazionale'* si intende il *film* di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana,

realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma”.

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: “a decorrere dal 1° febbraio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1997”.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti a detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per l'anno 1995 è consentito agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale

a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa.

7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i *film* per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i *film* per i quali la copia campione sia stata presentata alla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994".

8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata" inserire le seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996".

9. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".

10. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo".

11. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal *film* al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del *film* e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo.";

12. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, le parole: «per lo stesso numero di sale» sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".

13. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

14. Per la realizzazione delle iniziative alla celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere dal 1° febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 1997"».

10.1

SCAGLIONE

Al comma 4, dopo le parole: «possono stipulare» inserire le seguenti: «, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro».

10.2

SCAGLIONE

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti. Detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

4-ter. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio ovvero di personale con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. L'assunzione di detto personale con mansioni amministrative avviene previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministro del tesoro».

10.3

SCAGLIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento dello spettacolo, nomina all'interno di ciascun consiglio di amministrazione degli enti lirici cinque musicisti su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che interpellerà le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore».

10.9

ROCCHI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo le parole: «una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata» sono inserite le seguenti: «nell'esercizio finanziario 1995-1996».

10.4

SCAGLIONE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata a primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazioni del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo.

7-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte ad incentivare la produzione nazionale cinematografica è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo».

10.5

SCAGLIONE

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo».

10.6

SCAGLIONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata».

10.7

SCAGLIONE

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Sono imprese d'organizzazione congressuale quelle che integrando l'attività dell'impresa turistica, esercitano in modo non occasionale la loro attività nel campo della comunicazione, con la progettazione e realizzazione di manifestazioni congressuali, convegni, seminari ed ogni altro evento consimile attraverso risorse e conoscenze specifiche.

2. L'impresa di organizzazione congressuale esercita le attività sotto la direzione di persona abilitata alla professione di organizzatore congressuale.

3. Per l'abilitazione alla professione di organizzatore congressuale è requisito di base il diploma universitario nelle discipline economico-giuridiche o della comunicazione e un tirocinio pratico di due anni nelle imprese di organizzazione congressuale di cui al comma 1.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina con proprio decreto, le modalità di abilitazione all'esercizio della professione di organizzatore congressuale e della istituzione del relativo albo.

5. È fatta salva la figura professionale degli organizzatori congressuali in attività al momento della promulgazione della legge che mostrino, attraverso un preciso curriculum professionale, secondo i criteri formulati dalla Commissione competente, di aver svolto l'attività nell'ambito della progettazione, della comunicazione e dell'organizzazione congressuale, da almeno cinque anni».

10.0.1

CERCHI

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- 1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è

aggiunto in fine il seguente periodo: «Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato».

2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione».

11.50

SCAGLIONE, TURINI

Al comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «trenta».

11.2

CASADEI MONTI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti”.

2-ter. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi per gli altri familiari e dal capogruppo per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione delle schede di cui al presente comma cessa dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'ar-

rivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

2-*quater*. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni".

11.1

WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO, LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Promozione del turismo giovanile*). - 1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390».

12.50 (nuovo testo)

CARPI, PREVOSTO, TURINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Promozione del turismo giovanile*). - 1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) e dal Centro turistico studentesco e giovanile (CTS).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono inseriti l'AIG e il CTS».

12.50

TURINI

al disegno di legge di conversione

All'emendamento 1.0.200, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «disciplinare il trasferimento di» con la seguente: «trasferire».

1.0.200/1

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, SCAGLIOSO, PAGANO, MASULLO

All'emendamento 1.0.200, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «disciplinare il trasferimento alle regioni, anche con criteri perequativi, delle risorse finanziarie nonchè del» con le seguenti seguenti: «trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonchè il personale».

1.0.200/2

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, SCAGLIOSO,
PAGANO, MASULLO

All'emendamento 1.0.200, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«d) disciplinare la concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico, in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonchè per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, festivals, concorsi, premi, rassegne, corsi, attività sperimentali e di promozione culturale.»

1.0.200/6

SCOPELLINI, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 1.0.200, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «A tal fine» fino a: «internazionali».

1.0.200/3

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, SCAGLIOSO,
PAGANO, MASULLO

All'emendamento 1.0.200, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «graduale trasferimento», inserire le seguenti: «da iniziarsi entro il 31 dicembre 1996 e».

1.0.200/4

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, SCAGLIOSO,
PAGANO, MASULLO

All'emendamento 1.0.200, al comma 3 sostituire le parole: «Entro 9 mesi» con le altre: «Entro 6 mesi».

1.0.200/5

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, SCAGLIOSO,
PAGANO, MASULLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) disciplinare il trasferimento di competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonchè per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

c) disciplinare il trasferimento alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonchè il personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza. Sono altresì di interesse nazionale gli organismi che svolgano servizi e funzioni di particolare rilievo promozionale e della formazione artistica, nonchè quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;

b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento - da completarsi entro il 31 dicembre 1997 da completare entro il 31 dicembre 1997 - delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;

d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;

f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;

g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);

h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.»

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 17,30.
(R030 000, R70ª, 0001ª)

Il presidente BRAMBILLA, accertata l'assenza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 18,35.

Il presidente BRAMBILLA, constatata la permanente assenza del numero legale, rinvia l'esame della materia all'ordine del giorno a martedì 16 maggio 1995, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 18,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

120ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI*indi del Vice Presidente*
PERLINGIERI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Motzo e i sottosegretari di Stato per l'interno Caramazza e Scivoletto, per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti e per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,40

IN SEDE CONSULTIVA

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La senatrice BRICCARELLO illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario CARAMAZZA motiva il provvedimento e auspica che ne siano riconosciuti i presupposti costituzionali.

Il senatore DE MARTINO Guido annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-federativo.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01ª, 0043ª)

Il Presidente CORASANITI ricorda che la Commissione ha convenuto sulla priorità da accordare alla questione del procedimento di revisione costituzionale, al fine di predisporre una relazione all'Assemblea

ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del Regolamento, nonché alle proposte di riforma dell'articolo 77 della Costituzione, contenute in più disegni di legge.

La circostanza che la Camera dei deputati ha deliberato di seguire una procedura d'urgenza per l'esame di progetti legislativi che in parte coincidono con la materia della revisione costituzionale, non comporta, ad avviso del Presidente, l'esigenza di coordinare i lavori dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Regolamento del Senato. Va rilevato, infatti, che in tema di revisione costituzionale, la Commissione ha nel proprio ordine del giorno il disegno di legge n. 783 già dallo scorso mese di ottobre, mentre la citata proposta di legge presso la Camera dei deputati è stata presentata solo il 28 febbraio 1995. D'altra parte, tale proposta concerne una materia assai più estesa di quella concernente il procedimento di revisione costituzionale, riferendosi essa anche al regime delle garanzie nel contesto del sistema elettorale maggioritario. Va altresì segnalato che la procedura prevista dall'articolo 50, comma 1 del Regolamento del Senato, può essere intrapresa a prescindere da specifiche iniziative legislative. In ogni caso, occorre dedicare la necessaria attenzione a tale materia, rappresentando al Presidente del Senato l'esigenza di poter disporre di un tempo adeguato, coordinando a questo scopo anche la convocazione delle sedute dell'Assemblea. In caso di eventuale risposta negativa a una simile, doverosa richiesta, ritiene opportuno che anche gli organi di stampa siano informati della difficoltà operativa in cui versa la Commissione, che non può essere ridotta ad una funzione ancillare verso la decretazione d'urgenza del Governo.

Interviene quindi il senatore PERLINGIERI che, anche a nome del senatore FIEROTTI, prospetta l'opportunità di rinviare l'inizio della discussione sul procedimento di revisione costituzionale, al fine di consentire la partecipazione anche del predetto commissario, momentaneamente assente.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di dedicare la necessaria attenzione al tema del procedimento di revisione costituzionale, senza entrare nel merito delle specifiche riforme. A tal fine, sarebbe opportuno ridurre gli argomenti all'ordine del giorno, inserendovi esclusivamente i disegni di legge e gli altri affari ai quali conferire priorità.

Il presidente CORASANTI accede alla richiesta di rinvio formulata anche per conto del senatore FIEROTTI. Ricorda ancora che la stessa Commissione ha stabilito di dare priorità al tema del procedimento di revisione costituzionale, nonché alla riforma dell'articolo 77 della Costituzione.

Osserva, quindi, che l'ordine del giorno è formulato in base alle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza, che può ben revocare le proprie determinazioni, decidendo di accantonare momentaneamente gli argomenti non prioritari.

Il senatore FISICHELLA rileva la compressione dell'autonoma iniziativa della Commissione, costretta a dedicare la gran parte del proprio tempo all'esame dei decreti-legge. Proprio tale circostanza induce a confermare la priorità della riforma dell'articolo 77 della Costituzione.

Quanto al procedimento di revisione costituzionale, la discussione non può prescindere dalle finalità politiche e istituzionali che vi sono sottese, poichè non si tratta di questioni meramente procedurali.

Il senatore VILLONE reputa non realistico avviare l'esame di riforme costituzionali a contenuto organico. Considera possibile, viceversa, interventi di riforma concernenti, rispettivamente, gli articoli 77 e 138 della Costituzione, oltre che modifiche alla disciplina elettorale.

Prospetta, pertanto, l'esigenza di concordare precise scadenze per la procedura prevista dall'articolo 50, comma 1 del Regolamento, verificando l'opportunità di predisporre una relazione per l'Assemblea.

In proposito il presidente CORASANITI propone di avviare fin dalla prossima settimana, con una apposita relazione, l'esame dei precedenti storici, con i relativi profili comparatistici, delle questioni inerenti alla revisione costituzionale.

Il senatore FISICHELLA insiste per la rilevanza politica e istituzionale di tali questioni.

Ad avviso del senatore MARCHETTI la riforma dell'articolo 138 della Costituzione non ha carattere prioritario, dovendosi ritenere discutibile la stessa legittimità di una modifica alla disciplina di revisione costituzionale.

Il senatore PASQUINO rileva l'assenza di un accordo politico su eventuali modificazioni del procedimento di revisione costituzionale. Trova opportuno, viceversa, avviare tempestivamente l'esame delle proposte di riforma dell'articolo 77 della Costituzione.

Si associa il senatore MARCHETTI.

Il senatore MARINELLI non disconosce la prioritaria rilevanza delle materie in discussione, ma ricorda che vi sono altri disegni di legge ordinaria sui quali si è convenuto di procedere tempestivamente, come quelli concernenti la Corte dei conti e la giustizia amministrativa.

Al fine di una efficace trattazione di tali ultimi provvedimenti, il Presidente CORASANITI prospetta l'opportunità di costituire appositi comitati ristretti, per l'esame dei relativi emendamenti.

Il senatore GUERZONI rileva che il Governo non ha un proprio specifico programma in materia di riforme costituzionali e invita a considerare il rischio che una relazione all'Assemblea sul tema della revisione costituzionale possa risolversi in un dibattito generale sulle prospettive politiche.

Il presidente CORASANITI ricorda che la procedura ai sensi dell'articolo 50, comma 1, è stata formalmente scelta dalla Commissione.

Il senatore PERLINGIERI, quindi, prospetta l'opportunità di conferire a una apposita Sottocommissione l'esame dei decreti legge ai sensi

dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, salva la facoltà di rimetterne la trattazione alla sede plenaria, su impulso di ciascun componente.

Il PRESIDENTE prende atto di tale ipotesi di razionalizzazione dei lavori, assicurando che la sottoporrà all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore SPERONI ritiene opportuno procedere all'esame di tutti i disegni di legge di riforma della Costituzione, nell'autonomia della funzione parlamentare, che non tollera vincoli nè di contenuto nè temporali.

Il ministro MOTZO precisa che il Governo partecipa ai lavori della Commissione nei limiti del proprio mandato, che non contempla in materia proprie iniziative di riforma, assicurando comunque un contributo istituzionale, anche di natura tecnica.

IN SEDE REFERENTE

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore PERLINGIERI rilevando preliminarmente l'esigenza di dedicare una maggiore attenzione all'attività degli organi comunitari, particolarmente con riferimento all'attività preparatoria della disciplina sovranazionale. Su questo argomento sarebbe opportuno che anche il Governo si pronunciasse e rafforzasse inoltre, sia qualitativamente che quantitativamente, la nostra rappresentanza a Bruxelles, anche per attenuare la relativa maggiore incidenza di alcuni paesi.

La legge comunitaria 1994 reca alcune deleghe legislative, delle quali si auspica una maggiore determinatezza alla stregua dei principi costituzionali. I criteri sono spesso indicati per mero rinvio agli atti comunitari da attuare, tecnica questa di dubbia costituzionalità, in quanto non consente alle Camere di sviluppare i rispettivi poteri di emendamento e, in molti casi, essa implica un'eccessiva genericità, quando soprattutto le norme da attuare prefigurano delle alternative. Un ulteriore strumento per una sostanziale elusione dei principi costituzionali sono anche le disposizioni del tipo di quelle previste all'articolo 1, comma 5, che riservano al Governo la facoltà di emanare norme integrative e correttive. Altre volte, come all'articolo 2, anzichè procedere all'elencazione dei criteri direttivi, il testo si limita ad enumerare delle materie o si indicano obiettivi del tutto carenti di contenuto normativo (lettera c)). Dopo aver osservato che le pronunce della Corte di giustizia incidono profondamente sull'ordinamento interno, critica la formula di cui all'articolo 2, lettera h), che rimette la decisione in merito alla delegificazione direttamente al Governo, secondo uno schema derogatorio rispetto alla legge n. 400 del 1988. Riserve suscita inoltre, ancora sotto il profilo della costituzionalità, la lettera i) del medesimo articolo.

Auspicando che il Governo possa predisporre testi unici delle norme aventi una rilevanza comunitaria, se necessario sulla base di opportune deleghe legislative, rivendica al Parlamento, all'atto dell'approvazione

della legge comunitaria il potere di verificare la legittimità costituzionale della disciplina da attuare. Passando poi in rassegna le singole disposizioni, richiama l'attenzione sulle problematiche concernenti i diritti d'autore in relazione alla diffusione via satellite e via cavo (articolo 11). Riguardo all'articolo 19, nota che tale materia è impropriamente riferita all'articolo 2062 del codice civile, dovendo invece ritenersi più coerentemente compresa nella parte relativa alle obbligazioni. La disciplina è tuttavia disposta soltanto in forma minimale. Auspica da ultimo un coordinamento delle norme di cui al capo VIII, in materia di telecomunicazioni, e, sottolineata l'importanza dell'articolo 43, recante le forme di cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza si sofferma sull'articolo 46 relativo agli aiuti di Stato, rivolgendo al riguardo richieste di chiarimento al Governo.

Il ministro MOTZO fa presente che l'Italia è implicata in una serie di procedure di infrazione, per le quali si vanno sperimentando soluzioni concordate in via preventiva. Il Governo si riserva pertanto la facoltà di apportare modifiche alla disciplina delegata in relazione agli accordi che saranno raggiunti a tal fine. Riconosciuto poi che i criteri di delega contenuti nelle direttive comunitarie si discostano, qualche volta sensibilmente, rispetto ai principi costituzionali che presiedono all'esercizio delle deleghe legislative, comunica che, riguardo agli aiuti comunitari, il Governo ha deliberato di approntare meccanismi sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità regionali.

Il senatore VILLONE chiede se il Governo intenda abbandonare gli strumenti di delegificazione previsti dalla legge n. 400 del 1988. Sollecita inoltre un chiarimento in merito al carattere obbligatorio del parere parlamentare previsto dall'articolo 1, comma 4.

Il sottosegretario RATTI risponde sostenendo che, per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B, il parere delle Commissioni parlamentari è obbligatorio; per questa parte, l'impostazione seguita ricalca le precedenti leggi comunitarie.

Il senatore VILLONE mantiene le proprie riserve in merito alla formulazione dell'articolo 1, comma 4, ripromettendosi di ritornare sull'argomento nel prosieguo del dibattito.

Il senatore SPERONI fa presente che le direttive comunitarie sono altresì vagliate dal Parlamento europeo. Egli lamenta poi l'assenza di una adeguata rappresentanza, presso gli organi dell'Unione europea, da parte delle regioni italiane. Chiede poi se il Governo intenda dare attuazione anche alle direttive emanate *medio tempore* dall'elaborazione della legge comunitaria in esame. Sollecitando maggiori dettagli sulle procedure di infrazione nelle quali è implicata l'Italia, ritiene di non dover escludere la possibilità di interventi legislativi per il recepimento delle pronunce degli organi giurisdizionali comunitari. Conclude sostenendo che la materia degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 46, è differente rispetto a quella dei contributi comunitari erogati per il tramite degli organi statali.

Il sottosegretario RATTI ribadisce che l'impostazione seguita nella preparazione della legge comunitaria 1994 ricalca le precedenti, analoghe iniziative legislative. Il testo perviene all'esame del Senato con qualche ritardo, dovuto a vicende politiche nonchè al lungo iter da esso attraversato alla Camera dei deputati. Sussiste quindi un'obiettiva urgenza di giungere alla sua approvazione anche per evitare l'avviamento di ulteriori procedure di infrazione a carico del nostro paese. Nel sollecitare l'esame della Commissione, si riserva di tornare sulle questioni segnalate in relazione all'articolo 19, essendo intenzione del Governo reintrodurre una delega legislativa. Riconosciuta la delicatezza della tematica concernente il diritto d'autore, conferma che l'articolo 46 si riferisce ai contributi comunitari, argomento che il Governo intende razionalizzare sotto il profilo procedurale.

Il senatore VILLONE chiede un chiarimento in merito all'articolo 33, sui licenziamenti collettivi.

Il senatore MARCHETTI, nell'associarsi a questa richiesta, interroga il Rappresentante del Governo nuovamente sull'articolo 12, relativo ai diritti d'autore.

La senatrice BRICCARELLO domanda a sua volta un chiarimento in merito all'articolo 24, comma 1, lettera d).

Il sottosegretario RATTI, premesso che la formulazione di questa disposizione non è pienamente soddisfacente, segnala che il Governo sta valutando il trattamento da accordare ai diritti d'autore prossimi alla scadenza e si riserva a tal fine di presentare eventuali emendamenti. Rinvia inoltre una sua più puntuale risposta relativamente alla questione posta sull'articolo 33, anticipando comunque che la norma ha un carattere tuzioristico. Si riserva del pari una risposta all'interrogativo posto dalla senatrice Briccarello.

Il presidente PERLINGIERI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. Coglie comunque l'occasione per rivolgere alle Commissioni consultate una sollecitazione all'espressione dei pareri di loro competenza.

(1643) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce il senatore VILLONE, che propone alla Commissione di pronunciarsi positivamente sulla conversione in legge del provvedimento.

Senza discussione, la Commissione conferisce al relatore l'incarico di riferire in tal senso all'Assemblea, richiedendo l'autorizzazione a riferire oralmente.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PERLINGIERI avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta plenaria, per l'esame del disegno di legge n. 1648 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature») e di emendamenti al disegno di legge n. 1581 («Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante disposizioni in materia di turismo, spettacolo e sport»).

La seduta termina alle ore 17,50.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

74ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA*indi del Vice Presidente*
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1386, assunto come testo base, sospeso nella seduta del 3 maggio, con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il sottosegretario MARRA presenta l'emendamento 4.4-bis.

Il senatore TRIPODI ritira l'emendamento 4.1; il senatore SENESE ritira l'emendamento 4.2; il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 4.3; il senatore GUALTIERI ritira l'emendamento 4.4.

Intervengono quindi il senatore IMPOSIMATO, che non esclude possa intendersi come superflua la formulazione adottata dalla Camera dei deputati, allorchè ha ipotizzato l'introduzione del comma 2-bis all'interno dell'articolo 275 del codice di rito.

Il senatore RUSSO invece difende quella novella prospettata ed invita il senatore Lubrano di Ricco a meditare se insistere sulla votazione dell'emendamento 4.6.

Il senatore BECCELLI condivide le osservazioni formulate dal senatore Russo.

Il relatore PALUMBO si dichiara contrario agli emendamenti 4.4-bis e 4.6, mentre si mostra a favore dell'emendamento 4.5.

Il rappresentante del Governo ritira l'emendamento 4.4-bis. Aggiunge di essere a favore dell'emendamento 4.5.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è approvato, mentre è respinto l'emendamento 4.6.

Posto ai voti l'articolo 4, come modificato, risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore GUALTIERI illustra l'emendamento 5.1, soppressivo dell'intero articolo 5 e fa proprio l'emendamento 5.3, dandolo per illustrato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 5.2, mentre rinuncia all'emendamento 5.2-bis. Stante l'assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 5.4.

Il Sottosegretario MARRA illustra l'emendamento 5.1-bis.

Il senatore LISI illustra l'emendamento 5.4/A.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1627) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il senatore BELLONI, rievocate le vicende che hanno accompagnato la frammentata entrata in vigore della riforma del processo civile e l'in-

troduzione della nuova figura del giudice di pace, esprime forte contrarietà all'iniziativa del Guardasigilli di presentare il decreto-legge in titolo. Tuttavia reputa doveroso, in sede di conversione, prevedere l'introduzione di significativi emendamenti, in particolare la soppressione del ricorso così massiccio alla figura dei vice-pretori onorari, di grave documento per l'avvocatura. Al contempo, reputa opportuno rivedere il sistema delle preclusioni e, in particolare la disciplina dell'udienza di prima comparizione, quale contemplati dalla legge n. 353 del 1990.

Conclude ribadendo le critiche alla figura del giudice di pace, inefficacemente insediato nel territorio, mentre sarebbe più opportuno stabilizzarlo a livello circondariale.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO sostenendo anzitutto - a proposito di quanto affermato dal senatore Belloni - che le riforme relative al giudice di pace e al codice di procedura civile non sono certo giunte inaspettate a meno che non si ritenga inevitabile una politica di continui rinvii. Rivolge quindi non una critica, ma un apprezzamento al Governo per non aver ulteriormente posticipato l'entrata in vigore delle due riforme in discussione e si augura che l'Esecutivo abbia provveduto o provveda quanto prima a risolvere tutte le eventuali disfunzioni organizzative che si sono verificate.

Nel soffermarsi poi sul contenuto del decreto in esame, sostiene che la modifica della norma transitoria della legge n. 353 del 1990, ivi contenuta, appare complessivamente condivisibile. Afferma quindi di non condividere le critiche del senatore Belloni riguardo alla figura del vice-pretore onorario che appare una delle valide soluzioni approntate per lo snellimento del funzionamento dell'apparato giudiziario.

Ribadisce infine che la sua parte politica non appare pregiudizialmente contraria a prendere in considerazione proposte ragionevoli di modifica sulla riforma del codice di rito e sulla riforma relativa al giudice di pace, mentre manifesta alcune perplessità per la proclamazione della astensione dalle prestazioni professionali da parte degli avvocati di fronte alla entrata in vigore di una legge dello Stato approvata da cinque anni.

Auspica poi il raggiungimento di un accordo all'interno della Commissione riguardo ad alcune modifiche che possono essere apportate alle riforme in esame senza stravolgerne il significato. Si sofferma infine sul problema fondamentale dell'arretrato nel processo civile, che è variamente trattato in vari disegni di legge presentati sia presso il Senato che presso la Camera dei deputati.

Il senatore BECCELLI ricorda che, dopo l'impegno a non rinviare ulteriormente l'entrata in vigore delle due riforme, vi sono stati accadimenti che hanno impedito l'approvazione delle previste modifiche che dovevano precedere appunto l'entrata in vigore dei due provvedimenti.

Il senatore PREIONI sostiene che la posizione assunta dall'onorevole Berlusconi al momento di lasciare la guida del Governo è stata tale da ritardare l'approvazione di molti importanti provvedimenti fra i quali quelli di modifica delle leggi in discussione.

Dopo aver quindi dato conto di una sua lettera dell'11 aprile 1995 al Ministro di grazia e giustizia volta ad ottenere un incontro al fine di

provocare il rinvio dell'entrata in vigore delle due leggi, ricorda che il giorno 19 aprile 1995 egli si è recato con i senatori Becchelli, Diana e Belloni, dallo stesso Ministro per accompagnare il Presidente del Consiglio nazionale forense che non era stato ancora ricevuto, malgrado lo avesse chiesto da tempo.

Il sottosegretario MARRA obietta che il Ministro aveva già ricevuto in sua presenza i rappresentanti del Consiglio nazionale forense.

Il senatore PREIONI afferma quindi che il Ministro, non ascoltando le indicazioni dei parlamentari, ha evitato di rinviare l'entrata in vigore dei due provvedimenti, dando probabilmente ragione all'impostazione suggerita da ambienti del Partito democratico della Sinistra e creando così disagio e confusione fra gli operatori.

Ribadisce infine che appare comunque incombente il grave problema dell'arretrato a cui il Governo dovrà comunque tentare di provvedere indipendentemente dalla iniziativa dei parlamentari.

Dopo aver quindi lamentato la costante assenza del Ministro di grazia e giustizia dai lavori della Commissione, stigmatizza la pervicacia del Governo nel voler mantenere ferma l'entrata in vigore di due riforme giudicate impraticabili da importanti operatori della giustizia quali gli avvocati.

Propone, infine, la riunione di tutti i disegni di legge riguardanti la giustizia civile al decreto-legge in esame.

Il senatore BUCCIERO critica fortemente l'insistente volontà del Governo di voler far partire le due riforme in discussione senza che esistano assolutamente condizioni adeguate per la loro entrata in vigore, in primo luogo per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici giudiziari. Propone quindi di trovare dei contemperamenti fra le varie posizioni estreme manifestate nel corso del dibattito per venire incontro alle esigenze manifestate con fermezza dagli avvocati.

Dopo aver quindi chiesto alla Presidenza di non dichiarare inammissibili per estraneità all'oggetto del decreto-legge gli emendamenti che i senatori intenderanno presentare con riferimento alle due riforme in discussione, manifesta favore per una soluzione che deleghi al Governo la soluzione del complesso dei problemi della giustizia civile in un tempo dato non eccessivamente lungo.

Il senatore CONTESTABILE esprime perplessità riguardo alla figura del giudice di pace che, come è noto, fallì negli Stati Uniti d'America finché non gli fu affiancata una figura di consigliere tecnico e tutt'ora appare come un istituto caduto in desuetudine.

Si sofferma quindi sull'attuale situazione nella quale sembra difficile bloccare la già avviata riforma del giudice di pace, benché non appaia invece impossibile trovare compromessi riguardo anzitutto alla palese scarsa preparazione di molti degli attuali neo-giudici. A questo proposito ritiene anzitutto opportuno diminuire inizialmente la competenza dei giudici di pace per consentire loro di fare pratica su cause di minore entità. Al contrario, una volta avviato il meccanismo, si potrebbe aumentare il limite di competenza per garantire un maggior effetto deflattivo rispetto a quello molto limitato che sembrerebbe oggi assicurato con gli attuali limiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02^a, 0017^a)

Il senatore BRIGANDÌ ricorda di aver presentato, assieme a 42 senatori del Gruppo Lega Nord, il disegno di legge n. 1231 (recante applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile dei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa). La relazione introduttiva è stata svolta in data 2 febbraio 1995, ma lamenta che non sia ancora iniziata la discussione generale.

Il senatore SENESE assicura il collega che informerà di ciò il Presidente Guarra e che della questione si occuperà nella prossima seduta l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1386**Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. All'articolo 275 del codice di procedure penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando la pena irrogabile può essere condizionalmente sospesa”.

4.1

TRIPODI

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da «presumibile» a «concessa la» con le altre «che esistono elementi tali da consentire, in caso di condanna, la concessione della».

4.2

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «ritiene presumibile» inserire le seguenti: «in base ad elementi specifici e concreti».

4.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «ritiene presumibile», aggiungere le seguenti: «in base a elementi specifici».

4.4

GUALTERI

Nel comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «ritiene presumibile», con le seguenti: «ritiene, in base a elementi specifici»,.

4.4-bis

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola «presumibile».

4.5

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso 2-bis, prima delle parole «Non può essere disposta» premettere le seguenti: «Fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'articolo 274 del codice di procedura penale».

4.6

LUBRANO DI RICCO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

GUALTIERI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274, è applicata la custodia cautelare in carcere quando si procede in ordine:

a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quello, consumato o tentato, previsto dall'articolo 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, a quello previsto dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure”».

5.1-bis.

GOVERNO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti di cui all'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3098, (associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) nonchè ai delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale (rapina ed estorsione aggravate e sequestro di persona a scopo di estorsione) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

5.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per tutti gli altri delitti indicati dall'articolo 275, comma 3, può essere disposta la custodia cautelare in carcere salvo che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi».

5.2-bis.

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2.

5.3

TRIPODI, GUALTIERI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Il comma 4 dell'art. 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano comprovate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di anni 70. Non può, altresì, essere disposta, nè mantenuta, la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, qualunque sia il reato contestato.

La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario.

All'accertamento provvede il giudice entro 5 giorni dalla data della richiesta, avvalendosi del parere espresso da un collegio medico composto da un consulente nominato dal giudice, un altro nominato dalla difesa e da un terzo sempre nominato dal giudice ma che deve appartenere al corpo medico militare.

Nei casi di assoluta urgenza, qualora il collegio medico accerti la incompatibilità, ne dà comunicazione entro due giorni dall'incarico; il giudice entro le 24 ore successive alla comunicazione, o, in tutti gli altri casi, al deposito della consulenza, dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato o presso i luoghi di cura da quest'ultimo indicati».

5.4/A

LISI

Al comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «ovvero padre» aggiungere le seguenti: «di prole di età inferiore ai tre anni».

5.4

TRIPODI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

56^a seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(806) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991*
(Esame)

Il relatore SERRI, premesso che l'Accordo in esame modifica la Convenzione bilaterale del 1974 in materia di sicurezza sociale, esprime l'auspicio che la riforma delle pensioni annunciata in questi giorni dal Governo non stravolga quanto fu concordato tra la Repubblica italiana e quella di San Marino nel 1991. Peraltro le prime informazioni sui contenuti della riforma pensionistica portano a ritenere che non vi dovrebbe essere necessità di rinegoziare l'Accordo con San Marino.

L'onere derivante dall'applicazione dell'Accordo, pari a 640 milioni di lire per l'anno in corso e a 950 milioni a decorrere dal 1996, è in larga parte dovuto alle spese nel comparto sanitario. Sarà comunque necessario emendare l'articolo 4 del disegno di legge per imputare gli oneri all'accantonamento relativo al bilancio triennale 1995-1997 anziché a quello 1994-1996. Annunzia pertanto la presentazione di un emendamento in tal senso.

In conclusione auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE concorda con il giudizio positivo espresso dal relatore e fa presente che la cooperazione tra Italia e San Marino in materia previdenziale e sanitaria ha dato risultati positivi già nel periodo di vigenza del precedente accordo. Infine esprime parere favorevole sull'emendamento illustrato dal relatore.

Non essendovi emendamenti relativi ai primi tre articoli del disegno di legge, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato. È successivamente approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 5, il Presidente propone che si dia mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, così come emendato.

Conviene la Commissione.

(1455) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore SERRI sottolinea che l'Accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino ha lo scopo di incrementare i rapporti economici tra le parti, nonché le relazioni culturali e la cooperazione in materia sociale. In quest'ultimo settore le disposizioni dell'Accordo in esame sono conformi a quelle dell'Accordo bilaterale con l'Italia precedentemente esaminato e, comunque, garantiscono i cittadini sanmarinesi che lavorano negli Stati membri dell'Unione europea contro qualsiasi discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

Nel raccomandare alla Commissione un voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, il relatore chiede al rappresentante del Governo se è stato già istituito il Comitato di cooperazione, previsto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso, che avrà l'incarico di gestirne l'attuazione.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE concorda con il giudizio favorevole del relatore e fa presente che il Governo ha seguito con attenzione il negoziato tra la Comunità e la Repubblica di San Marino, anche per evitare che potessero essere inserite disposizioni che in qualche modo facilitassero l'evasione fiscale da parte di cittadini italiani. Per quanto riguarda la domanda relativa al Comitato misto, si riserva di far pervenire al relatore le informazioni sollecitate.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1456) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con Risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore SURIAN osserva anzitutto che l'accordo in esame sostituisce quello stipulato nel 1983 nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), che non è più in vigore dal 30 settembre 1994. Tale accordo, attraverso la fissazione di contingenti alle esportazioni, mirava a prevenire massicce vendite da parte di qualche produttore che potessero determinare il crollo dei

prezzi. Tuttavia ciò non è bastato a stabilizzare il prezzo del caffè e i paesi produttori hanno reagito organizzandosi in una propria associazione. I principali paesi consumatori si sono divisi di fronte a tale sfida, dal momento che gli Stati Uniti sono usciti dall'Accordo del 1983 e non hanno aderito a quello in esame, mentre gli Stati dell'Unione europea, il Giappone e altri paesi industrializzati hanno preferito negoziare con i produttori un nuovo accordo, per evitare che essi si arroccassero in un vero e proprio cartello.

La gestione del nuovo accordo, come già avvenne per l'accordo del 1983, è affidata all'Organizzazione internazionale del caffè (ICO), che ha sede a Londra e si avvale dell'attività di un Comitato esecutivo e di un Direttore esecutivo. L'organo principale resta peraltro il Consiglio, che è competente in materia di risoluzione e controversie tra le parti e può anche deliberare l'applicazione di sanzioni.

In conclusione il relatore Surian sottolinea che la spesa prevista per l'Italia nei cinque anni di validità dell'accordo sarà di 335 milioni annui, ma l'onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento già previsto tra i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali è di 47 milioni per ciascun anno. Limitatamente al 1995 vi sarà un ulteriore onere di 20 milioni di lire, a fronte delle spese per l'applicazione provvisoria dell'Accordo.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE sollecita una rapida approvazione del disegno di legge sottolineando l'importanza della stabilità del prezzo del caffè per i paesi produttori, che dipendono fortemente dall'esportazione di questa materia prima. A tal proposito rileva che numerosi paesi esportatori di caffè fanno parte del gruppo ACP e, tra questi, vi sono anche paesi africani largamente beneficiari dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03*, 0010*)

Il presidente MIGONE invita il rappresentante del Governo a farsi interprete presso il Ministro degli affari esteri dell'esigenza di un confronto parlamentare in seno alla Commissione prima che abbia luogo la Conferenza di Barcellona, che affronterà i temi relativi alla sicurezza e alla cooperazione economica nell'area del Mediterraneo. In tale occasione il Governo potrà meglio definire la propria posizione in ordine ai principali punti di crisi, dall'ex Jugoslavia al Medio Oriente e all'Algeria.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE fa presente che la Conferenza di Barcellona si terrà nel mese di novembre ed è organizzata dalla *troika* dei paesi che ricoprono la Presidenza dell'Unione europea o l'hanno ricoperta nel semestre precedente o la ricopreranno in quello successivo. L'Italia, che entrerà a farne parte dal 1° luglio prossimo, è stata già consultata dall'attuale *troika* e ha espresso le proprie opinioni riguardo agli altri paesi mediterranei che dovrebbero

essere invitati, nonchè alla opportunità di un ulteriore ampliamento verso sud dell'Unione europea. In conclusione assicura che si farà interprete della richiesta della Commissione presso il ministro Agnelli.

Il presidente MIGONE ringrazia il Sottosegretario, precisando altresì che la sua iniziativa non ha il solo scopo di provocare un dibattito in vista della Conferenza di Barcellona, ma intende anche sollecitare un confronto, in tempi relativamente brevi, sulle questioni di scottante attualità che ha indicato nel suo precedente intervento.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 806

Art. 4.

Al comma 1 sostituire le parole «1994-1996» con le altre «1995-1997» e la parola «1994» con l'altra «1995».

4.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi e per la grazia e la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(1628) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il Presidente avverte che, con riferimento agli emendamenti presentati, possono essere ritenuti ammissibili, tenuto conto dell'oggetto del decreto-legge, gli emendamenti 1.1, 1.0.1 e 1.0.3, quest'ultimo per la sola parte riferita ai compensi dei membri del collegio sindacale. Infatti, l'emendamento 1.0.2, concernente la responsabilità patrimoniale dei sindaci, e la prima parte dell'emendamento 1.0.3, relativa alla specificazione degli interessi che devono essere tutelati nell'attività del collegio sindacale, appaiono estranei alla materia del provvedimento.

Il senatore PAGLIARINI illustra l'emendamento 1.0.1 tendente a fissare il tetto ai compensi per i membri dei collegi sindacali che, pur essendo iscritti nel registro dei revisori contabili, non sono iscritti all'albo dei dottori commercialisti. La fissazione di un tetto anche per tali soggetti risponde ad evidenti ragioni equitative. Per quanto concerne l'emendamento 1.0.2, esso effettivamente potrebbe apparire estraneo alla materia disciplinata dal provvedimento in esame, ma tuttavia appare opportuno che la Commissione esprima un proprio orientamento su un problema di particolare rilevanza quale quello concernente la responsabilità patrimoniale dei sindaci.

L'emendamento 1.0.3 appare invece estremamente attinente alla materia del decreto-legge, in quanto mira ad introdurre un meccanismo

alternativo, nella fissazione dei compensi dei sindaci. Infatti, gli attuali parametri di commisurazione di tali compensi non sono in grado di porre nella giusta valutazione la professionalità con la quale vengono esplicate le attività di controllo. L'introduzione invece di un sistema alternativo, che faccia riferimento alle ore di lavoro svolte dal collegio, può meglio dar conto delle diverse situazioni nelle quali si trovano ad operare i collegi sindacali. Inoltre, il sistema proposto può meglio evidenziare eventuali debolezze del sistema di controllo interno riscontrate nel corso delle verifiche. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento 1.0.3, egli sottolinea l'importanza di ribadire un principio già contenuto nella IV Direttiva CEE e cioè quello che l'attività di controllo del collegio sindacale deve avere come obiettivo la tutela dei soci e dei terzi.

Il senatore ROSSI illustra, a sua volta, l'emendamento 1.1, tendente a ridurre a lire 70 milioni il tetto per il compenso dei sindaci.

Il relatore CAVITELLI dichiara di rimettersi alla Commissione per l'emendamento 1.1 del senatore Rossi mentre esprime il proprio parere favorevole sugli emendamenti presentati dal senatore Pagliarini, con particolare riferimento agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, concordando pienamente con le motivazioni che hanno mosso il presentatore alla presentazione di tali proposte di modifica.

Il sottosegretario RICCIARDI, ribadendo la posizione già espressa nella precedente seduta, esprime il proprio parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 sia per considerazioni che attengono al metodo, sia per aspetti di merito. Infatti, gli emendamenti appaiono estranei all'oggetto del provvedimento e, per quanto concerne la modifica con strumento legislativo di un semplice regolamento, essi appaiono rispondere ad una tecnica legislativa non condivisibile, che crea peraltro problemi di carattere interpretativo.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1, inoltre, la contrarietà deve essere espressa anche nel merito, in quanto la disciplina dei corrispettivi dei revisori contabili non iscritti all'albo dei dottori commercialisti ha risvolti negativi, poichè rende inderogabili anche nel minimo tali corrispettivi, rispetto ad una categoria estremamente eterogenea e per la quale si è proceduto fino ad oggi con la definizione del compenso nella delibera assembleare, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.2, occorre rilevare che esso introduce un principio dagli effetti imprevedibili, in quanto viene a limitare la responsabilità patrimoniale del sindaco, collegandola al compenso pattuito, anche, per esempio, nei casi di dolo.

L'emendamento 1.0.3 appare inopportuno in quanto inserisce nella tariffa una norma che riguarda il contenuto del controllo da parte dei sindaci e delinea una forma di compenso preconcordato, che contrasta con l'autonomia e indipendenza che devono caratterizzare l'attività di controllo, oltre a produrre possibili contenziosi circa le effettive modalità di svolgimento dell'attività di verifica. Infine, esprime la propria contrarietà sull'emendamento 1.1.

Il Presidente invita il senatore Pagliarini a ritirare l'emendamento 1.0.2, da lui stesso riconosciuto non pienamente attinente alla materia

del provvedimento. Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1 suggerisce una modifica tendente a sostituire le parole: «sono equiparati» con le altre: «non possono essere superiori». Per quanto concerne infine l'emendamento 1.0.3, esso potrebbe essere più opportunamente trasformato in ordine del giorno.

Il senatore VIGEVANI, pur ritenendo che debbano essere attentamente valutate le obiezioni espresse dal sottosegretario Ricciardi, ritiene importanti e condivisibili le esigenze sottostanti alla presentazione degli emendamenti da parte del senatore Pagliarini. Occorre infatti introdurre elementi di rottura in un sistema di controllo che ancora oggi presenta gli aspetti di una mera verifica di carattere formale. Inoltre, deve essere individuato un meccanismo che premi la professionalità manifestata nella esplicazione dell'attività di controllo. Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3 devono quindi essere - a suo parere - mantenuti.

Il senatore ROMOLI dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento 1.0.1, pur con la modificazione proposta dal presidente Favilla. Egli esprime invece le proprie perplessità sull'emendamento 1.0.3 in quanto, pur nel perseguimento di un obiettivo estremamente condivisibile, esso introduce un meccanismo di contrattazione del compenso tra amministratori e sindaci estremamente pericoloso per l'autonomia che deve caratterizzare l'attività di controllo.

Anche il senatore PAINI si dichiara favorevole all'emendamento 1.0.1, mentre esprime la sua contrarietà all'emendamento 1.0.3 poiché, con l'introduzione di un meccanismo di commisurazione del compenso alle ore lavorate, esso potrebbe indurre i soci a ricercare i sindaci che, pur esplicando un'attività di controllo estremamente sommaria, possono offrire condizioni contrattuali migliori.

Il senatore ROSSI suggerisce di espungere dal testo dell'emendamento 1.0.1 il riferimento alle responsabilità degli incarichi di componente del collegio sindacale in quanto la materia del decreto-legge è limitata alla fissazione dei compensi per tali incarichi. Con riferimento all'emendamento 1.0.3 dichiara di condividere il suggerimento del Presidente circa una sua trasformazione in ordine del giorno, anche tenuto conto delle osservazioni critiche espresse dal rappresentante del Governo.

Il presidente FAVILLA precisa che, naturalmente, la sua proposta di tramutare in ordine del giorno l'emendamento 1.0.3 non vuole in alcun modo essere un tentativo di eludere il problema, ma nasce dalla consapevolezza della complessità della materia.

Il senatore D'ALÌ, pur prendendo atto della contrarietà del Governo, esprime il proprio apprezzamento per l'emendamento 1.0.1. L'emendamento 1.0.3, invece, appare inopportuno sia per il riferimento alle ore di lavoro quale parametro di misurazione del compenso dei sindaci, sia per gli effetti che potrebbero derivare da una contestuale approvazione dell'emendamento 1.0.2: la fissazione di compensi irrisori verrebbe a comportare anche una responsabilità patrimoniale limitata a entità minime.

Dopo che il senatore PEDRIZZI ha chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo sulla portata dell'articolo 1 del decreto-legge, il senatore FARDIN esprime le proprie perplessità sull'emendamento 1.0.3. In effetti, esiste il problema di ridefinire i compiti del collegio sindacale, ma ciò non esaurisce la riflessione complessiva sulla funzionalità e i compiti di tale organo. Esistono, ad esempio, anche i problemi relativi ai poteri di nomina del collegio e quelli relativi alle finalità dell'attività di verifica. Tutti questi aspetti devono dunque essere affrontati in altra sede e preannuncia quindi la sua astensione qualora l'emendamento fosse posto in votazione.

Il senatore VIGEVANI ribadisce l'importanza di conseguire un miglior livello qualitativo nelle prestazioni professionali dei sindaci e, in ordine a tale obiettivo, appare estremamente rilevante la precisazione, contenuta in particolare nell'emendamento 1.0.3, che i compiti di controllo hanno come obiettivo la tutela degli interessi dei soci ma anche dei terzi.

Il senatore PAGLIARINI ricorda come le proposte emendative in esame rappresentino solo una parte di una complessiva riconsiderazione dei compiti del collegio sindacale, che da tempo forma oggetto anche di proposte legislative. Purtroppo, per varie vicissitudini, tali proposte non hanno potuto trovare accoglimento. Esse hanno come obiettivo principale quello di migliorare qualitativamente l'attività del collegio sindacale permettendo, tra l'altro, un migliore utilizzo della facoltà, che è stata già riconosciuta ai sindaci, di avvalersi, di collaboratori per le operazioni di dettaglio. Egli invita quindi la Commissione ad approvare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3 e dichiara di ritirare l'emendamento 1.0.2, accogliendo il suggerimento del presidente Favilla. Infine, egli modifica l'emendamento 1.0.1 nel senso proposto dal senatore Rossi e dal presidente Favilla.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 1.1 del senatore Rossi.

Successivamente, posto in votazione, risulta approvato l'emendamento 1.0.1 nel testo riformulato dal relatore.

Infine, posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.0.3.

Si dà infine mandato al relatore Cavitelli di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1628 di conversione del decreto-legge n. 122 del 1995 nel testo modificato dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

Il presidente FAVILLA avverte che si può passare all'esame degli emendamenti sui quali è pervenuto anche il parere della 5^a Commissione permanente.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 1.1 (a cui dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori Pedrizzi, Guglieri e Ventucci), volto a sottoporre all'aliquota IVA del 4 per cento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi ai lavori di ripristino e acquisto di macchinari, nonché altre fattispecie, conseguenti ai danni subiti da aziende agricole nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994. Egli illustra anche l'emendamento 1.0.3 che, per le medesime fattispecie sopraindicate prevede invece l'esenzione dall'IVA.

Il senatore MORANDO dichiara poi di ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 in quanto è stato di recente emanato un decreto-legge in materia di ulteriori provvidenze a favore dei soggetti danneggiati dall'alluvione del novembre 1994, che disciplina con nuove fattispecie tutta la materia. Invita pertanto il Governo ad accogliere, nel corso dell'esame di quel provvedimento, il contenuto di emendamenti, quali quelli testè ritirati, che verranno ripresentati in quella sede.

Il relatore FARDIN si dichiara in linea di principio favorevole all'emendamento 1.1, anche se esso pone obiettivamente problemi di copertura finanziaria, mentre si dichiara contrario all'emendamento 1.0.3.

Il sottosegretario CALEFFI dichiara la propria contrarietà all'emendamento 1.1 sia per motivi di copertura finanziaria, comportando esso un minor gettito, sia perchè anche muovendosi in sintonia con la normativa comunitaria sarebbe meglio attivare in simili casi contributi specifici più che concedere le agevolazioni fiscali richieste; allo stesso modo, si dichiara contrario all'emendamento 1.0.3.

Il presidente FAVILLA fa presente che sugli emendamenti 1.1 e 1.0.3 esiste il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; peraltro, sarebbe opportuno, in relazione all'emendamento 1.1 fissare un termine temporale per usufruire delle agevolazioni ivi previste.

Il senatore D'ALÌ accedendo a tale ultima richiesta del Presidente riformula l'emendamento, premettendo all'inizio le parole: «Fino al 31 dicembre 1995».

Il senatore ROSSI, anche in considerazione delle obiezioni del sottosegretario Caleffi, esprime le proprie perplessità sull'emendamento 1.1, sottolineando l'opportunità di concedere contributi specifici agli interessati.

Posto in votazione è approvato l'emendamento 1.1 nel testo modificato dal presentatore, rimanendo conseguentemente precluso l'emendamento 1.0.3.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore FARDIN illustra l'emendamento 3.1 che intende reintrodurre la bolla di accompagnamento per i trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri paesi comunitari, considerando che l'agevolazione iniziale può essere fonte di possibili abusi. Egli illustra poi gli emendamenti 3.2, volto ad evitare una possibile duplicazione di imposta IVA, 3.3, tendente a sostituire al concetto di valore quello del costo delle spese sostenute, 3.5, volto a specificare che l'importo di valore deve riferirsi a ogni singola operazione, e 3.7, volto ad escludere dalla disciplina delle società di comodo le società che svolgono attività di costruzione edilizia destinate alla vendita, nonché a prorogare alcuni termini previsti negli articoli 35 e 46 del decreto-legge n. 41 del 1995. Dichiarò infine di ritirare l'emendamento 3.6.

Il senatore GUGLIERI illustra poi l'emendamento 3.4 di analogo contenuto dell'emendamento 3.5 del relatore.

Il senatore D'ALÌ illustra quindi gli emendamenti 3.8 e 3.9, a cui aggiungono le firme i senatori Guglieri e Pedrizzi, volti ad alleviare la situazione di difficoltà delle aziende agricole che hanno visto aumentare dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale l'aliquota agevolata per i prodotti petroliferi per uso agricolo.

Il presidente FAVILLA fa presente che sugli emendamenti 3.3, 3.7 limitatamente alla lettera b)bis, 3.8 e 3.9, la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (1628)

Articolo 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «, lire 80.000.000», con le altre: «, lire 70.000.000».

1.1**ROSSI, STEFANO**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorchè non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo».

1.0.1**PAGLIARINI**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. La responsabilità patrimoniale dei sindaci prevista dall'articolo 2407 del codice civile è determinata dal giudice da un minimo di una volta a un massimo di dieci volte del compenso del sindaco».

1.0.2**PAGLIARINI**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

“b) i controlli sul bilancio di esercizio, effettuati, come prevede il primo dei 'considerando' iniziali della IV direttiva CEE, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;”;

b) al comma 9, dopo la parola: “preconcordati” aggiungere le altre: “, salvo quanto previsto dal comma 10”;

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“10. In alternativa a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3, 5 e 7, gli onorari cumulativi per i membri del collegio sindacale, ivi inclusi i compensi dei collaboratori, possono essere preconcordati sulla base della stima delle ore di lavoro che il collegio prevede di svolgere, incluse le ore dei collaboratori dei membri del collegio. In questo caso le ore di lavoro sono valutate sulla base dell'articolo 19 del presente Regolamento. Ogni anno il collegio sottopone all'assemblea il consuntivo delle ore effettuate. Se a consuntivo le ore risultano inferiori a quelle previste, gli onorari sono ridotti proporzionalmente. Se sono superiori, il collegio sindacale ne dà comunicazione scritta e motivata all'assemblea, con riferimento in particolare ad eventuali debolezze del sistema di controllo interno riscontrate nel corso delle verifiche. La comunicazione include anche un eventuale aggiornamento del preventivo preconcordato per l'anno successivo. L'assemblea approva l'aumento dell'anno ed il nuovo preventivo, ovvero non li accetta”.

1.0.3

PAGLIARINI

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (1624)

Articolo 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 1995 la cessione dei beni e le prestazioni di servizi relativi ai lavori di ripristino e acquisto di macchinari conseguenti ai danni subiti dalle aziende agricole, singole o associate, nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».

1.1

D'ALI, PEDRIZZI, GUGLIERI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell'attività di ripristino degli immobili danneggiati a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento.

2. L'applicazione dell'aliquota di cui al precedente comma, deve essere richiesta per iscritto dal cessionario o dal committente al cedente e al prestatore del servizio.

3. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "risultavano proprietari di beni immobili" inserire le seguenti: "anche ad uso non abitativo";

b) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "la spesa è documentata dalle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, oppure da una perizia tecnica giurata, nel caso di lavori eseguiti in economia".

1.0.1

MATTEJA, MORANDO, BRICCARELLO, ZANOLLETTI, ROSSO, TAPPARO, DEBENEDETTI, RADICE, CARCARINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. Per l'anno 1995 l'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, non si applica agli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, per i quali è stata presentata apposita denuncia dei danni al Comune in cui sono situati.

2. Per l'anno 1995 l'imposta comunale sulle attività produttive di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, non è dovuta dai soggetti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge per l'esercizio delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, ove sia stata presentata apposita denuncia dei danni al Comune o alla Camera di Commercio della Provincia in cui all'attività è esercitata.

3. I mancati introiti per i Comuni derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono compensati attraverso trasferimenti dello Stato».

1.0.2

MORANDO, MATTEJA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. La cessione dei beni e le prestazioni di servizi relativi ai lavori di ripristino e acquisto di macchinari conseguenti ai danni subiti dalle aziende agricole, singole o associate, nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto».

1.0.3

D'ALI

Articolo 3.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a-bis.) Il comma 2-bis dell'articolo 10 è abrogato.

3.1

FARDIN

Al comma 1, lettera b), sub a), n. 4, dopo le parole: «non superiore a lire cinquantamila» aggiungere le parole: «a condizione che sia stata detratta a monte l'imposta relativa al loro acquisto».

3.2

FARDIN

Al comma 1, lettera b), sub b), le parole: «se di valore superiore a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «se le spese sostenute dal soggetto per ogni prestazione unitaria è superiore a lire cinquantamila».

3.3

FARDIN

Al comma 1, lettera b), sub b), sostituire le parole: «costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila» con le seguenti: «costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila».

3.4

GUGLIERI

Al comma 1, lettera b), sub b), dopo le parole: «costituiscono, se di valore» aggiungere l'altra: «unitario».

3.5

FARDIN

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 19, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la lettera e-quinquies):

e-quinquies) – non è ammessa la detrazione dell'IIVA sugli acquisti dei beni di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4;».

3.6

FARDIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 27, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“e-bis) alle società che svolgono l'attività di costruzioni edilizie destinate alla vendita”;

b-ter) all'articolo 35 sostituire le parole “o rettificati entro il 31 maggio 1995” con le altre: “o rettificati entro il 30 giugno 1995”;

b-quater) all'articolo 46, comma 1, punto 3-bis, sostituire le parole: “entro il termine” con le altre: “entro i venti giorni successivi al”.

3.7

FARDIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. All'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: “volume di affari non superiore a 10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “volume di affari non superiore a 5 milioni”».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3.8

D'ALI, GUGLIERI, PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: “è aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale” con le seguenti: “è aumentata dal 13 al 20 per cento dell'aliquota normale”».

3.9

D'ALI, GUGLIERI, PEDRIZZI

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

81ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
SCAGLIONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Negri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'ente autonomo «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte» di Roma**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere contrario)
(L014 078, C07ª, 0001ª)

La relatrice VEVANTE SCIOLETTI, dopo aver illustrato gli scopi istituzionali dell'ente Quadriennale ed aver dato conto dell'ampio *curriculum* del professor Valerio Adami, che il Governo propone per la sua presidenza, esprime alcune perplessità in ordine a tale proposta di nomina. Il professor Adami, il cui valore artistico è indiscutibile sia a livello nazionale che a livello internazionale, ha infatti operato soprattutto all'estero e appare ormai sostanzialmente sdradicato dalla realtà italiana. Nella prospettiva di un necessario rilancio, l'ente Quadriennale avrebbe invece bisogno di un Presidente che vivesse ed operasse prevalentemente in Italia, tanto più che compito precipuo dell'ente è la promozione dell'arte italiana. Inoltre, il *curriculum* del professor Adami non evidenzia alcuna specifica esperienza in campo gestionale, laddove capacità manageriali sarebbero invece essenziali per il rilancio di un ente che ha conosciuto negli ultimi anni un certo appannamento.

La relatrice chiede pertanto al sottosegretario Negri ulteriori elementi informativi sulla candidatura proposta e in particolare sulla disponibilità del professor Adami ad operare a tempo pieno presso la Quadriennale di Roma.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI lamenta in primo luogo il carattere più formale che sostanziale del parere parlamentare sulle nomine proposte dal Governo, come è dimostrato da numerosi precedenti di nomine effettuate nonostante il parere contrario delle competenti Commissioni della Camera e del Senato. Per quel che riguarda in particolare la proposta di nomina del professor Adami alla presidenza dell'ente Quadriennale, egli si associa alle perplessità espresse dalla relatrice soprattutto per la mancanza, nel curriculum trasmesso, di qualunque riferimento a precedenti esperienze gestionali. Le più recenti vicende della Biennale di Venezia dimostrano infatti che una spiccata attitudine manageriale è requisito altrettanto importante delle capacità artistiche per la presidenza di enti di così grande rilievo.

Il senatore SCAGLIONE concorda con i rilievi della relatrice e del senatore Biscardi. Egli lamenta altresì che il Parlamento sia chiamato ad esprimersi su un'unica proposta di nomina, anziché poter valutare candidature alternative.

La senatrice BUCCIARELLI, premesso un profondo rammarico per la scarsa attenzione prestata all'arte contemporanea nell'ambito dei beni culturali, ricorda che lo statuto dell'ente Quadriennale risale alla fine degli anni Trenta e che pertanto è ormai necessario procedere ad una sua revisione. Per quel che riguarda la presidenza dell'ente, essa è stata tuttavia tradizionalmente attribuita ad un artista e pertanto la proposta del Governo si inserisce nel solco della normativa attualmente vigente. A suo giudizio sarebbe opportuno non ostacolare la nomina del professor Adami, anche al fine di completare il rinnovo degli organi dell'ente, salvo poi impegnarsi attivamente per una revisione normativa che imponga, tra l'altro, il possesso di capacità manageriali ai vertici dell'ente.

Il senatore BINAGHI critica a sua volta l'attuale procedura di espressione del parere parlamentare sulle nomine proposte dal Governo, che non prevede la presentazione di candidature alternative. Per quel che riguarda in particolare la proposta di nomina del professor Adami, egli esprime il proprio disagio ad esprimere un voto su una candidatura non sufficientemente approfondita e pertanto preannuncia la propria astensione.

Ad integrazione del proprio intervento precedente, il senatore SCAGLIONE replica alla senatrice Bucciarelli che proprio la lunga successione alla presidenza della Quadriennale di artisti sprovvisti di attitudini manageriali induce a suggerire una inversione di rotta, viste le precarie condizioni economiche in cui versa l'ente.

Interviene infine il senatore MAFFINI, il quale si associa ai rilievi espressi in ordine alla mancata possibilità per il Parlamento di esprimersi su una rosa di candidature.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Agli intervenuti replica il sottosegretario NEGRI, il quale assicura che rappresenterà al Presidente del Consiglio dei Ministri i proficui rilievi espressi nel dibattito. Egli precisa peraltro che l'obbligatorietà del parere parlamentare sulle proposte di nomina del Governo fu a suo tempo introdotta al fine di evitare il rischio di nomine clientelari. Si tratta cioè di una procedura finalizzata non tanto all'esame nel merito delle candidature, quanto alla individuazione di eventuali casi di inidoneità totale, come dimostrato anche dal fatto che detto parere non fu mai reso vincolante.

Quanto alla proposta in esame, egli sottolinea come il Governo abbia designato per una personalità di grande rilievo artistico come il professor Adami in considerazione del fatto che rientra nelle competenze del presidente la fissazione dei criteri di selezione delle opere d'arte, che specificamente attengono alla politica culturale, mentre gli aspetti amministrativi della gestione sono sostanzialmente affidati alla responsabilità del segretario generale.

Sul piano generale, il Sottosegretario concorda invece con la Commissione quanto alle esigenze di riprendere al più presto in esame gli aspetti cruciali della politica culturale nazionale, eventualmente rivedendo anche i criteri di finanziamento di diversi enti di gestione.

Il PRESIDENTE, dopo aver auspicato che l'Ufficio di Presidenza della Commissione possa rinvenire spazi adeguati per la trattazione in sede plenaria di argomenti di così grande rilievo nonostante le pressanti scadenze incombenti, dichiara che si procederà alle votazioni, precisando che si intende posta ai voti una proposta di parere favorevole alla nomina del professor Adami alla presidenza dell'ente Quadriennale di Roma.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ABRAMONTE, BEVILACQUA, BINAGHI, BISCARDI, BRIENZA, BUCCIARELLI, LORENZI, MAFFINI, MASULLO, MERIGLIANO, PRESTI, SCAGLIONE, SCAGLIOSO, VEVANTE SCIOLETTI e ZECCHINO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Adami non è approvata, risultando 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 10 astenuti.

Istituzione di scuole di specializzazione

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991. Esame e rinvio)
(R139b 00, C07, 0004°)

Il relatore MERIGLIANO illustra una proposta di parere favorevole.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori delle Commissioni riunite 7ª e 10ª per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante il riordino delle funzioni in materia di turismo e spettacolo, il Presidente SCAGLIONE rinvia quindi il seguito dell'esame.

RINVIO DELLA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
(R029 000, C07*, 0015*)

Il presidente SCAGLIONE avverte che la riunione della Sottocommissione pareri, prevista per il termine della seduta plenaria di oggi, è rinviata al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza prevista per domani pomeriggio.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gambino e il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 22 marzo 1995, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sugli indirizzi del suo Dicastero
(R046 003, C08ª, 0005ª)

Riprende il dibattito, sospeso il 2 maggio scorso.

Il ministro GAMBINO, proseguendo la sua replica, fa presente in merito ai richiesti chiarimenti sulla politica dell'Ente Poste con riguardo alla compatibilità fra prepensionamenti ed incentivi finanziari per i trasferimenti dal Sud al Nord e gli obiettivi di risanamento prospettati, che non vi sono stati prepensionamenti e che le risoluzioni del rapporto di lavoro hanno riguardato esclusivamente i 25 mila dipendenti che avevano raggiunto i 65 anni di età o i 40 anni di contribuzione o che volontariamente hanno chiesto di essere collocati a riposo. Peraltro, la spesa annua di un lavoratore neo assunto a tempo indeterminato è superiore a quella annua della mobilità incentivata, senza considerare che in alcune zone del sud esiste un esubero di personale che in tal modo può essere ridotto. A tale proposito non sembra che l'iniziativa comporti una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori meridionali attualmente applicati presso le sedi del nord, in quanto tali dipendenti hanno volontariamente partecipato a concorsi pubblici per le suddette sedi o erano iscritti nelle locali liste di collocamento.

Per quanto riguarda il risanamento dell'Ente Poste, l'obiettivo della trasformazione in S.p.A. dovrebbe essere raggiunto entro i tempi previsti. A tale proposito, il Ministro ricorda peraltro che il bilancio relativo all'esercizio 1994 non è stato ancora approvato e che le previsioni per il 1995 dipendono dall'approvazione delle nuove tariffe all'esame dei competenti uffici del Ministero.

Quanto al lamentato cattivo funzionamento dei telefoni cellulari in alcune zone del paese, il Ministro fa presente che i problemi di ricezione specie delle aree meridionali dovrebbero avviarsi a soluzione a seguito dell'approvazione delle convenzioni per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile in tecnica GSM, attraverso l'accordo di recente intercorso fra OMNITEL e TELECOM.

Per quanto concerne le problematiche relative all'emittenza radiotelevisiva locale, il Ministro osserva che la richiesta di pagamento del canone per l'esercizio 1994, avanzata nel 1995, è stata ritenuta illegittima da numerosi titolari delle emittenti che hanno sottoposto la questione ai competenti giudici. Sembra tuttavia, ad avviso dell'amministrazione, che il pagamento del canone sia del tutto legittimo, poichè la normativa vigente in materia prevede che qualora la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno, il pagamento del canone sia commisurato ai mesi di validità della concessione, che è valida ed esplica i suoi effetti sin dalla data di emanazione. Tuttavia, allo stato attuale non è possibile avere un quadro completo della situazione, in mancanza del definitivo pronunciamento da parte dei tribunali aditi dalle emittenti.

Circa i richiesti chiarimenti in ordine allo stato del progetto di riassetto del Ministero delle poste e telecomunicazioni, nonchè in merito ai compiti ed all'organico dell'istituenda Autorità per le telecomunicazioni, il Ministro fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulla riorganizzazione del Ministero è stato inoltrato alla Corte dei conti per la prevista registrazione e pertanto, non appena verrà emanato, si provvederà sollecitamente alla regolamentazione dell'assetto organizzativo interno mediante cinque decreti ministeriali, attualmente in corso di elaborazione.

Il Ministro si sofferma poi sui provvedimenti a sostegno dell'emittenza locale, rilevando che è in corso di predisposizione il regolamento per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a favore dell'emittenza locale, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, mediante il quale si provvederà ad armonizzare la materia dei canoni di concessione. Quanto alla necessità di snellire le procedure per il rilascio delle concessioni radiotelevisive via etere, occorre tener presente che tali procedure sono definite dalla legge e pertanto la materia potrà essere oggetto di revisione all'interno della normativa sulla radiodiffusione privata.

In merito ai tempi occorrenti per il rilascio delle concessioni radiotelevisive locali, il Ministro fa presente che nell'attuale fase sono avviati a conclusione i procedimenti per circa 2.000 concessioni per emittenza radiofonica e per il rilascio di 800 concessioni per emittenza televisiva, il cui iter ha subito rallentamenti in relazione alla necessità di sottoporre gli atti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Il Ministro fornisce poi chiarimenti in merito alla ristrutturazione aziendale della TELECOM, la quale ha avviato un processo di ottimizzazione degli assetti organizzativi, delle procedure operative e dei livelli occupazionali, finalizzato a sviluppare un'azienda orientata ai bisogni della clientela. Questo processo ha contemplato anche un'articolata serie di incontri con le organizzazioni sindacali, allo scopo di avviare la riorganizzazione della struttura sulla base del consenso delle parti sociali. Al fine di snellire la configurazione organizzativa dell'azienda e riequili-

brare il livello occupazionale, TELECOM prevede per il 1995 l'assunzione di circa 1.000 persone in possesso dei requisiti di base per permettere all'azienda di operare su mercati competitivi. A tale proposito saranno adottate iniziative di tipo gestionale in modo da portare il livello degli organici aziendali per la fine del triennio 1995-1997 intorno alle 80.000 unità, sulla base di un confronto con le organizzazioni sindacali sui programmi di razionalizzazione delle risorse umane, teso all'ottimizzazione delle risorse e alla riqualificazione del personale.

Il Ministro poi, circa gli effetti della riorganizzazione degli uffici liguri e di eventuali spostamenti di appalti in Toscana, fa presente che l'attuazione della nuova struttura organizzativa non incide sui criteri di assegnazione degli appalti e pertanto rimangono confermati, in funzione delle effettive necessità impiantistiche, gli orientamenti previgenti, che vedono coinvolte, ove possibile, le imprese con sede nella località di intervento, anche al fine dell'efficienza e del contenimento dei costi.

Quanto alla richiesta di elementi informativi sul problema del cablaggio del territorio, il Ministro osserva che interessanti spunti e proposte emergono dal rapporto conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità svolta dalla 8ª Commissione del Senato (7 febbraio 1995), nel quale viene evidenziata una situazione di gravissimo ritardo del nostro Paese. In seguito ad ulteriori approfondimenti effettuati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche attraverso audizioni di rappresentanti di enti ed esperti del settore, è emersa l'opportunità di emanare un regolamento governativo in attuazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 2 febbraio 1991, n. 73, riguardante la radiodiffusione via cavo. Al riguardo, il Ministro rileva che il regolamento - per il quale verrà chiesto il parere delle competenti Commissioni del Parlamento, presumibilmente prima della pausa estiva - interverrà a disciplinare l'attività di radiodiffusione, ma il mezzo che permette l'espletamento di tale attività, cioè il cavo, può essere anche utilizzato per tutti i servizi di telecomunicazioni ivi compresi quelli a larga banda (cioè i servizi multimediali). Pertanto la tecnologia in fibra ottica, come approccio strategico globale, consente il trasporto dei servizi multimediali e dei canali di radiodiffusione televisiva in numero rilevante. Peraltro, sembra possibile, utilizzando l'infrastruttura in fibra ottica in parte già esistente, sviluppare, in materia integrata ed a costi accettabili, nel giro di tre o quattro anni, sia i tradizionali servizi diffusivi sia i servizi di telecomunicazioni multimediali. In via transitoria, la fibra ottica sarà impiegabile fino agli «armadi di quartiere o di marciapiede», mentre le abitazioni potranno essere raggiunte dal cavo coassiale adatto a trasmissioni a larga banda in attesa di ulteriori sviluppi tecnologici per l'uso della fibra fino all'utente, essendo ancora in fase di sviluppo gli studi sulle apparecchiature terminali di adattamento fibra utente. È stato stimato in circa 400-600.000 lire ad abitazione il costo per la tratta di collegamento dal marciapiede all'abitazione.

Al fine di recuperare il ritardo esistente nel settore, si possono avanzare alcune ipotesi. In primo luogo si potrebbero individuare parametri tecnici e temporali molto restrittivi, ma in questo caso il gestore del mezzo pubblico potrebbe trovarsi in condizioni di difficoltà per la realizzazione di un piano che comporta ingenti investimenti difficilmente reperibili, nel breve periodo, da un solo soggetto. Del resto, la naturale liberalizzazione del settore richiederebbe, in mancanza di un accordo

con la concessionaria pubblica delle telecomunicazioni, un intervento del legislatore. *Va però considerato che ciò potrebbe comportare una perdita di valore della concessionaria, che è auspicabile evitare nell'attuale fase di privatizzazione della STET, azionista di maggioranza della società.* In una seconda ipotesi, prosegue il Ministro, la TELECOM potrebbe mantenere i diritti esclusivi, come previsto dall'attuale normativa, fino alla data di entrata in vigore della liberalizzazione prevista dalla Comunità Europea, imponendo il massimo sviluppo della rete via cavo. Questo scenario potrebbe comportare che la TELECOM copra solo le aree ove si prevede maggiore sviluppo del mercato, con un conseguente svantaggio per coloro che volessero entrare nel mercato stesso a partire dal 1998.

Pertanto, al fine di permettere un'omogenea disponibilità sul territorio nazionale di reti via cavo per servizi multimediali, il Ministro fa presente che sembra preferibile accedere ad una terza soluzione che medi l'esigenza di una rapida espansione del cavo con il mantenimento delle legittime aspettative della concessionaria pubblica, anche per salvaguardare il valore commerciale dell'azienda. Si tratta quindi di individuare, sentita la TELECOM, un insieme di località che possano essere cablate dalla stessa al massimo in tre anni; contemporaneamente, in virtù dell'emanando regolamento cui si è accennato precedentemente, sarà possibile procedere alla scelta di altri soggetti ai quali affidare la cablatura delle restanti aree dai medesimi richieste. Tale soluzione sembra conforme al dettato legislativo, in quanto rimette al regolamento la determinazione delle reti da esercitare in ambito locale, nonchè la possibilità di assentire concessioni laddove il mezzo pubblico non risulti disponibile. *In merito alla determinazione dell'ambito locale, il Ministro ricorda poi che i vari disegni di legge presentati in materia contengono diverse soluzioni riferite al numero di abitazioni, alla popolazione, al territorio comunale, provinciale, regionale o parti di esso: a tale proposito il Ministro dichiara la propria ampia disponibilità anche a nome del Governo di tenere nel debito conto i suggerimenti che potranno emergere in sede di dibattito parlamentare, ai fini della regolamentazione della materia.*

Va inoltre sottolineato che la realizzazione di una rete via cavo è sollecitata da varie parti per incrementare lo sviluppo delle applicazioni informatiche in campo europeo in analogia con le iniziative intraprese di recente dagli Stati Uniti con le autostrade informatiche e dal Giappone che prevede di realizzare la cablatura integrale intorno al 2010. Dal rapporto Bangemann emerge che sarà possibile una crescita di opportunità di lavoro con nuovi bisogni almeno in parte sostitutivi di quelli esistenti, essendo stato infatti previsto un incremento di nuovi rapporti produttivi che vanno dalla creazione di programmi educativi, al telelavoro, alla telemedicina, all'intrattenimento. In Italia molte di queste nuove figure, ad avviso del Ministro, potrebbero trovare spazio proprio per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, non necessitando di grosse infrastrutture.

Un altro tema di grande rilevanza emerso nel corso del precedente dibattito, sul quale il Ministro si sofferma, riguarda la separazione tra il titolare della rete e colui che offre i servizi all'utente.

In merito alle prospettive di sviluppo della multimedialità in Italia, guardando allo specifico profilo dell'assetto proprietario delle reti e dei

servizi, emergono alcune questioni. La prima riguarda la possibilità di un pluralismo delle infrastrutture di telecomunicazione, affiancando alla rete TELECOM un sistema di reti alternative già realizzate da alcune grandi società, fra le quali Ferrovie dello Stato, Enel, Snam, Autostrade; almeno potenzialmente, il sistema sembra poter offrire, nel suo complesso, una molteplicità di vettori, consentendo in tal modo di dare vita ad una effettiva concorrenzialità a partire dalle infrastrutture trasmissive. A riguardo, il Ministro fa presente che, tenendo conto di un progetto di risoluzione europea in materia, è stata avviata a cura degli uffici del Ministero un'indagine per conoscere le esigenze dei titolari delle suddetti reti e riguardo a tale materia sono senz'altro meritevoli di riflessioni le considerazioni emerse nel corso della citata indagine sulla multimedialità svolta dalla Commissione lavori pubblici del Senato. Va dato conto peraltro che le associazioni di emittenti televisive si sono dichiarate a favore di una separazione, consentendo eventualmente a chi riceve una concessione per cablare parti del territorio di svolgere il servizio di telefonia locale. Altri soggetti, invece, hanno sostenuto che dalla gestione della rete e dall'offerta dei servizi possono derivare sinergie e complementarità specialmente in un contesto di pluralità di reti in concorrenza.

Al riguardo il Ministro rileva che soprattutto in una fase in cui si prevede di realizzare nuove infrastrutture in concorrenza con un gestore attualmente in monopolio, potrebbe essere più incentivante per nuovi soggetti privati la prospettiva di gestire alcuni servizi, direttamente o attraverso consociate, specie a livello locale. Va peraltro considerata l'ulteriore opportunità che l'integrazione possa avvenire solo per i servizi di base, quale la telefonia vocale e non per i servizi a valore aggiunto, o viceversa. In ogni caso, prosegue il Ministro, occorre una regolamentazione che tuteli dalle distorsioni della concorrenza, prevedendo una separazione, se possibile societaria, ma quanto meno amministrativa e contabile, delle attività di rete da quella di offerta di servizi, analogamente a quanto è stato già previsto ad esempio per la telefonia radiomobile tra la gestione della rete fissa e la gestione del radiomobile. A tale proposito va sottolineato il ruolo di garanzia che la futura *Authority* di settore potrà svolgere anche ai fini di un equilibrato sviluppo del mercato della multimedialità. Il Ministro rileva, peraltro, che una tale soluzione non potrà essere perseguita con il provvedimento regolamentare in via di elaborazione, atteso che la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 73 del 1991 sembra riconoscere che il titolare di concessione per la realizzazione e la gestione della rete via cavo in ambito locale possa essere anche titolare di autorizzazioni per la distribuzione di programmi radiotelevisivi via cavo. Il Ministro esprime inoltre l'avviso che sia possibile che il regolamento preveda a carico del gestore della infrastruttura via cavo la separazione contabile tra la gestione del cavo e quella dei servizi offerti. Inoltre, tra le norme del citato regolamento, verranno previste disposizioni per disciplinare la connessione dei mezzi satellitari con la rete via cavo, al fine di limitare al massimo l'installazione di antenne individuali per la ricezione dei programmi nelle zone interamente urbanizzate, nonchè per servire zone rurali in cui diventa estremamente onerosa la realizzazione di una rete via cavo. L'offerta satellitare dei due tipi di diffusione DTH e DBS implicherà, a breve, la scelta per le trasmissioni dei programmi televisivi delle *pay-tv* operanti

oggi su rete di diffusione terrestre, in quanto la legge n. 422 del 1993 prevede che solo per ulteriori due anni dall'estate 1995 il segnale televisivo prodotto da queste emittenti debba essere obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi (cosiddetto *simulcast*). A tale riguardo il Ministro sottolinea che il «diritto all'antenna», cioè la libertà di ricezione è consacrato da numerosi testi fondamentali a carattere internazionale e che l'antenna individuale per la ricezione da satellite è attualmente autorizzata secondo le modalità previste da circolari del Ministero risalenti alla seconda metà degli anni ottanta, che necessitano ormai di una revisione non più dilazionabile. Infatti, non essendoci limitazioni giuridiche alla richiesta di installazioni di tale tipo di antenna, è auspicabile una disciplina di tale materia che introduca il concetto di antenna collettiva per ricezione destinata ad utenti di uno stesso immobile condominiale o di un gruppo di immobili di complessi residenziali o commerciali, alla quale sia associata la rete cablata all'interno del fabbricato o di delimitate aree consortive (cosiddetta cablatura leggera). Anche da qui si comprende come siano strettamente connessi i problemi relativi alla cablatura e quelli relativi al satellite. Pertanto il Ministro osserva che nel regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 73 del 1991 occorrerà prevedere le norme sul raccordo delle antenne collettive alla rete cablata urbana. A tale proposito, a fronte del costo dell'antenna individuale, scesa sotto il milione di lire, il costo dell'antenna collettiva sembra aggirarsi intorno alle 500 mila lire a punto connesso e si ritiene che nel breve periodo vi sarà un interessante sviluppo del mercato anche per la disponibilità di nuovi satelliti diffusivi, con incidenza immediata sull'indotto e sulle opportunità di lavoro in tale settore.

A conclusione del suo intervento, il Ministro fa presente che la pubblica amministrazione sta realizzando una serie di iniziative nel settore della informatizzazione e l'Autorità per l'Informatica per la Pubblica Amministrazione (AIPA) sta curando un progetto intersettoriale (denominato «rete telematica della P.A.») per la razionalizzazione delle diverse reti realizzate dalle singole amministrazioni. Peraltro, il Ministro del bilancio ha affidato la realizzazione di tale rete al Ministero delle poste e telecomunicazioni, nell'ambito del processo di liberalizzazione della infrastruttura di telecomunicazione già prevista per il 1998, anche attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasmissione nonché mediante l'avvio della rete nelle aree di maggiore importanza, fra le quali Roma e Milano. In tal modo, sarà possibile che attraverso una domanda pubblica coordinata ed organica si elevi la qualità del servizio ai fini della realizzazione dei progetti pilota previsti dall'Unione europea nonché della infrastruttura nazionale qualificata.

Il presidente BOSCO, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua articolata ed esauriente esposizione, ne dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,55 riprende alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 26 aprile scorso.

Il senatore BACCARINI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92,

impegna il Governo

affinchè i programmi di pensionamento anticipato di cui all'articolo 8 siano predisposti contestualmente ai piani di risanamento delle aziende e l'eventuale esodo di personale sia strettamente coordinato e funzionale ai piani di ristrutturazione e risanamento delle aziende medesime.»

0/1577/1/8

BACCARINI, FAGNI, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
TERRACINI, DE PAOLI, PEDRAZZINI, FALQUI,
GEI

Dopo che il RELATORE si è pronunciato favorevolmente, il sottosegretario PUOTI manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere il predetto ordine del giorno come raccomandazione.

Il documento in questione viene quindi approvato dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore GEI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92,

rilevato che il settore dell'autotrasporto di merci soffre in Italia di gravi carenze strutturali, con una eccessiva polverizzazione di vettori e con la sostanziale incapacità a sostenere la concorrenza con i trasportatori stranieri,

impegna il Governo:

1) ad abbandonare ogni iniziativa di carattere assistenzialistico nei confronti degli autotrasportatori, che deresponsabilizza gli stessi, non stimola a innovamenti strutturali ed organizzativi ed impedisce il nascere di gruppi efficaci e competitivi;

2) a rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione della piena competitività e della libera concorrenza, liberalizzando progressivamente tariffe e licenze di autotrasporto;

3) a tener conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle sanzioni della CEE che dimostrano le nostre inadempienze agli indirizzi comunitari;

4) ad evitare per il futuro provvedimenti quali quello del *bonus* fiscale, previsto dal presente decreto-legge, macchinoso e portatore di procedure burocratiche complesse, prive di certezza del diritto, e sostituibile semplicemente con la diminuzione dell'imposizione fiscale sul gasolio da autotrazione per un importo corrispondente alla cifra stanziata per il *bonus* fiscale.»

0/1577/2/8

GEI

Dopo che il presidente BOSCO ha dichiarato di voler aggiungere la propria firma al predetto ordine del giorno, interviene il senatore SCIVOLETTO, il quale, pur comprendendo lo spirito del documento, esprime perplessità sui punti 1) e 4) del dispositivo, invitando il presentatore ad attenuarne i contenuti.

Il senatore TERRACINI suggerisce al presentatore di riformulare il dispositivo nel senso di legare temporalmente le indicazioni di cui ai punti 1) e 2).

Il senatore DEMASI si riserva di esprimere un parere a nome del suo Gruppo dopo che il presentatore avrà eventualmente riformulato l'ordine del giorno.

Il senatore BACCARINI esprime la propria contrarietà al documento in esame, in quanto ritiene che il problema dell'autotrasporto non si risolve certo con indicazioni parziali e contingenti, bensì attraverso un serio impulso alla realizzazione del piano degli interporti.

Il senatore GEI riformula quindi come segue il dispositivo dell'ordine del giorno:

«impegna il Governo:

1) ad abbandonare progressivamente iniziative di carattere assistenzialistico nei confronti degli autotrasportatori, che non stimolano innovamenti strutturali ed organizzativi;

2) a rimuovere contemporaneamente ogni ostacolo alla realizzazione della piena competitività e della libera concorrenza;

3) a tener conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle sanzioni della CEE che dimostrano le inadempienze agli indirizzi comunitari;

4) ad individuare per il futuro provvedimenti di carattere infrastrutturale che favoriscano la migliore efficienza del settore.»

Su tale riformulazione intervengono i senatori FALOMI e RAGNO i quali preannunciano la astensione dei rispettivi Gruppi di appartenenza, rilevando come l'ordine del giorno, nella sua genericità, rischia di rivelarsi ingiustamente «criminalizzante» nei confronti della categoria degli autotrasportatori.

Preso atto di tali dichiarazioni, il senatore GEI ritira l'ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.1 (di contenuto identico all'1.2).

Il senatore DEMASI esprime perplessità sull'ipotesi di soppressione del comma 3 dell'articolo 1, che potrebbe rivelarsi penalizzante per i piccoli autotrasportatori.

Dopo che il senatore SCIVOLETTO ha osservato che su questo emendamento appare essenziale attendere l'espressione del parere da parte della 5ª Commissione (che dovrebbe essere reso in giornata), il senatore GEI illustra l'emendamento 2.1.

Il RELATORE dà quindi conto dell'emendamento 7.1 e successivamente il senatore GEI illustra l'emendamento 8.1, di contenuto identico all'8.2.

Il senatore FALOMI invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.2, in quanto la soppressione dell'articolo 8 penalizzerebbe le aziende di trasporto locale, le quali hanno avviato piani di riduzione del personale allo scopo di ripianare i disavanzi di gestione e quindi per poter usufruire dei contributi di cui al decreto-legge n. 98 del 1995, che, appunto, condiziona l'erogazione degli stessi al previo ripiano dei disavanzi di gestione.

Il senatore SCIVOLETTO, anche per meglio precisare l'intervento da lui svolto in discussione generale su quest'ultimo argomento, fa presente che, a suo avviso, è necessario acquisire l'opinione del Governo, prima di prendere in considerazione qualunque ipotesi di soppressione dell'articolo 8. In particolare, il Governo dovrebbe chiarire se l'articolo 8 sia o meno funzionalmente connesso con la normativa recata dagli articoli 4, 5 e 6, sui quali l'Assemblea non ha riconosciuto i presupposti di costituzionalità. Condivide comunque pienamente le perplessità del senatore Falomi circa l'eventuale soppressione dell'articolo.

Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sopprimere il comma 3.

1.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

1.2

GEI

Art. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1

GEI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

IL RELATORE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

GEI

Sopprimere l'articolo.

8.2

PEDRAZZINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

76ª seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1039) FERRARI Francesco ed altri. - *Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane*
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente FERRARI ricorda che sul disegno di legge la Commissione ebbe a deliberare di chiedere il cambio di sede, dalla referente alla deliberante: cambio che il Presidente del Senato ha ora disposto.

Rilevato quindi che scopo del disegno di legge è quello di porre rimedio ad una interpretazione illogica e restrittiva data all'articolo in questione dal Ministero del lavoro, il Presidente propone di dare per acquisito il dibattito svoltosi nella sede referente e ricorda che le Commissioni 1ª e 11ª hanno espresso parere favorevole.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il Presidente FERRARI illustra quindi l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico, presentato da lui e dal senatore Borgia, nell'intento di rendere quanto più chiara possibile la modifica alla legge n. 97.

La Commissione all'unanimità approva l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo e quindi approva il disegno di legge nel suo articolo unico come sopra emendato.

(48) FERRARI Francesco e CAMO. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

(403) BORRONI ed altri. - *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente FERRARI rileva preliminarmente che i due disegni di legge, da discutere congiuntamente per connessione di materia, sono stati già esaminati in sede referente dalla Commissione che ha licenziato e trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 marzo scorso, un testo unificato sul quale ha espresso parere favorevole la 2^a Commissione giustizia. Sullo stesso testo la 1^a Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che il testo venisse modificato in modo da garantire le necessarie competenze delle Regioni, mentre la 5^a Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avendo, il 27 aprile scorso, la Presidenza del Senato disposto il trasferimento dei suddetti disegni di legge alla sede deliberante, la Commissione riprende in questa sede la discussione, dando per acquisiti la relazione ed il dibattito già svoltisi nella sede referente.

Dopo che la Commissione ha deliberato di adottare, come testo base, il predetto testo unificato dando per acquisiti gli atti della precedente fase procedurale, il Presidente ricorda - in riferimento ai suddetti pareri della 1^a e della 5^a Commissione ed a quanto disposto dall'articolo 40, commi 5 e 6, del Regolamento - che ove la Commissione di merito non si uniformasse a tali pareri i disegni di legge sarebbero rimessi all'Assemblea.

Dato l'intento di mantenere la sede deliberante, egli ritiene opportuno che il relatore predisponga degli emendamenti, da inviare alle Commissioni 1^a e 5^a, tali da far venir meno i motivi di contrarietà: concorda il relatore DEGAUDENZ.

La Commissione quindi fissa per domani, mercoledì ore 12, il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE comunica poi che emendamenti sono stati presentati dai senatori DUJANY e FERRARI Karl e dal rappresentante del Governo.

Il relatore CUSIMANO rileva che negli emendamenti del senatore Dujany si fa riferimento alle regioni a statuto speciale; al riguardo egli ritiene opportuno che il riferimento venga fatto in modo coerente e completo agli statuti speciali di tutte le cinque Regioni: concordano il relatore DEGAUDENZ ed il senatore BORGIA.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 001, C09*, 0002*)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, in riferimento alla proposta di relazione illustrata dal senatore Robusti, osserva che l'adozione della circolare da parte dell'EIMA a firma del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è corretta proceduralmente, essendo tale Ente preposto all'attribuzione dei quantitativi di produzione lattiera ai sensi della legge n. 468 del 1992. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 1995, n. 87, esercita, sino alla costituzione del consiglio (che peraltro sarà presieduto dal medesimo organo di vertice dell'Amministrazione delle risorse agricole, alimentari e forestali in base all'articolo 6, comma 1 dello stesso decreto-legge), i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'AIMA.

Nella individuazione del procedimento di applicazione dell'articolo 2-bis della legge (cosiddetta autocertificazione) - aggiunge il rappresentante del Governo - la circolare si limita a richiamare le forme rituali di impugnazione disposte dalla legge, in applicazione dei principi stabiliti dagli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, a tutela dei cittadini nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. Il riferimento ai giudizi innanzi al TAR, effettuato negli ultimi due paragrafi della circolare ha mero carattere esemplificativo delle fattispecie di impugnazione più frequenti e non esclude ovviamente, nè potrebbe escluderli, i ricorsi amministrativi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Per quanto riguarda il riferimento alla facoltà, e non all'obbligo, dell'acquirente di tenere conto dell'autocertificazione della produzione, effettuata dal produttore, tale riferimento discende dalle previsioni del regolamento CEE n. 3950/92, che individua nell'acquirente il soggetto responsabile dell'esatto versamento del prelievo, dovuto dai produttori per le consegne eccedenti la quota ad essi spettante. A fronte di tale precisa incardinazione di responsabilità, lo Stato non può esercitare nessuna forma di coercizione, ma solo suggerire la possibilità per l'acquirente di acquisire garanzie a propria tutela. Ciò - sottolinea il sottosegretario Prestamburgo - è avvenuto nella circolare, evidentemente allo scopo di incentivare l'applicazione della legge e non al contrario, come sembra desumersi dalla proposta di relazione.

Osservato poi - per quanto concerne la posizione dell'Unione europea - che sono state evidenziate sin dalla nota n. 008990 del 22 febbraio 1995 le perplessità della Commissione della unione in ordine alla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle previsioni contenute nella legge n. 46, e che l'Esecutivo comunitario ha successivamente manifestato, con lettera del Commissario all'agricoltura Fischler, l'intendimento di instaurare un formale contenzioso nei confronti dell'Italia, l'oratore evidenzia come soltanto la mediazione del

Dicastero delle risorse agricole abbia sinora impedito (ma non scongiurato del tutto) l'acuirsi del dissenso dell'Unione europea.

Aggiunge al riguardo che il Governo nazionale, pur avendo ripetutamente evidenziato nella sede parlamentare la difficile compatibilità con l'ordinamento comunitario della normativa in corso di approvazione, sin dalla promulgazione della legge ha compiuto ogni sforzo per assicurare, senza indugio alcuno, l'applicazione delle disposizioni, allo scopo di non compromettere l'avvio della campagna di produzione lattiera attualmente in corso. A dimostrazione di quanto sopra, ricorda che il Governo nella sua collegialità, essendo stato investito, con relazione del ministro Luchetti, della problematica in questione, da ultimo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 aprile ultimo scorso, ha assicurato pieno e convinto sostegno all'operato dell'Amministrazione.

Conclude consegnando degli allegati alla nota ministeriale di cui ha testè dato lettura nel suo intervento.

Il senatore CUSIMANO - premesso che sul problema delle quote latte, pur tra le proteste per la diminuzione delle quote (soprattutto dei produttori della Padania), pochi hanno contestato la legittimità della circolare EIMA n. 4 del 31 marzo 1995, e dopo aver rilevato che il Ministro ha emanato tale circolare per attuare la manovra di rientro della produzione lattiera italiana nel tetto assegnato dalla Unione europea (99,3 milioni di quintali), seguendo le disposizioni previste dalla legge n. 46 del 1995 - dichiara che sembrano pertanto eccessive le argomentazioni del senatore Robusti sulla legittimità della circolare, legate alla preoccupazione secondo cui salterebbe uno dei soggetti essenziali alla attuazione della regolamentazione comunitaria, cioè la Regione; un'ente che, peraltro, come lo stesso relatore riconosce, ha nei fatti spesso disatteso tale compito.

Più fondate - aggiunge il senatore Cusimano - sembrano le argomentazioni del senatore Robusti sul meccanismo dell'autocertificazione (art. 2-bis della legge in oggetto) così come delineato dalla circolare, che consente l'autocertificazione limitatamente alle fattispecie in cui esista un contenzioso aperto dal produttore stesso nei confronti dell'EIMA, mediante una forma rituale di impugnazione, restando invece escluse le richieste di riesame ed altri atti aventi uguale funzione di reclamo in quanto non trovano fondamento in disposizione di legge. È condivisibile ancora la posizione del senatore Robusti quando afferma che non pare comunque corretto che solo i produttori che si avvalgono dell'autocertificazione debbano sottostare alla dichiarazione dei dati, altrimenti non richiesti e peraltro incompleti.

Circa i piani di sviluppo, il senatore Cusimano considera pure condivisibile il rilievo secondo cui non è corretto far riferimento al dato di produzione annuale di kg 4537, che rappresenta la media nazionale di riferimento. Pare più congruo adottare la media provinciale, desumibile dai dati che le Associazioni provinciali degli allevatori, con finanziamento dello Stato, rilevano e pubblicano.

Sembra però eccessivo passare da questi rilievi ad una richiesta di una nuova versione della circolare n. 4; si getterebbe il settore nel caos, con grave ripercussione sulla vita delle aziende e con caduta di immagine dell'Italia in sede comunitaria.

Per quanto riguarda la Sicilia, il senatore Cusimano rileva che le consegne della campagna 1993-94 sono state di quintali 1.715.730; per il

1995-96 sono fissate in quintali 1.648.690. Nella Regione - che incide con appena il 2 per cento sulla produzione nazionale di latte e resta largamente deficitaria, riuscendo a coprire appena il 20 per cento del suo fabbisogno interno - i 2.400 produttori (qualcosa come il 60 per cento di tutti gli allevatori) non sono in grado di produrre una prova fiscale della loro attività. Problema, per ora, risolto dall'articolo 2-bis.

Il senatore BORRONI esprime l'interesse ad acquisire, gli atti resi disponibili dal rappresentante del Governo.

Il presidente FERRARI - rilevato che tali atti, fotocopiati, sono in corso di distribuzione - concorda sull'opportunità di valutare ogni elemento emerso anche per ben comprendere il «giro di posta» in corso, con lettere che si intrecciano da varie parti, e sottolinea come sia sufficiente per evitare problemi di questo genere venire in Commissione a discutere e chiarire, prima di emanare circolari.

Il relatore ROBUSTI, premesso che c'è stato un invito agli agricoltori a stare tranquilli e che, comunque, la reazione sarà inevitabile di fronte alla concreta riduzione delle quote, osserva che lo spirito della sua proposta mira a contestare non le norme comunitarie ma le lettere che il Ministro allega, giustificando l'interpretazione restrittiva della legge nazionale come atto imposto dalla normativa della Comunità.

Dichiarato poi di considerare un *boomerang* la risposta del Ministro in merito all'autocertificazione (non è accettabile che il primo acquirente finisca con l'interferire sul rapporto fra produttori ed EIMA), il relatore ribadisce che il problema non attiene alla riduzione delle quote ma alla riduzione o meno del campo d'applicazione della citata legge n. 46. Il problema della Sicilia potrà essere risolto indicando quale tipo di prova potrà essere ritenuto valido.

Il presidente FERRARI assicura che anche i produttori delle zone di montagna si trovano in analoghe difficoltà, non potendo disporre di prove fiscalmente valide. Non è ammissibile sostenere che le quote di produzione B del latte sono state ridotte (si tratta comunque di un «secchio» di latte) per colpa dei produttori del Sud; peraltro, anche in Lombardia, esistono aree svantaggiate che hanno mantenuto la quota B.

Il relatore ROBUSTI invita a non farsi strumentalizzare da polemiche ed a considerare in modo sereno le potenzialità che ha il sistema produttivo nazionale, evitando che il latte tedesco vada smerciato in Sicilia.

Il presidente FERRARI pone l'esigenza che il Governo esegua regolari controlli per evitare che il latte dal Nord venga trasferito «in nero» al Sud, da dove poi il prodotto risale per la penisola con regolari documenti fiscali.

Il relatore ROBUSTI richiama l'attenzione su talune «allegre» produzioni di quota B: c'è il rischio che alcuni speculatori, usando latte importato finiscano con l'incrementare la produzione di grana padano squilibrando in tal modo il mercato e danneggiando quanti si autoregolamentano.

Il problema di cui si discute - osserva il senatore BORRONI - è di grande rilevanza, ma anche molto complesso. Sarebbe opportuno compiere uno sforzo e concentrare l'attenzione su quei punti che dovranno essere affrontati in sede di revisione della legge n. 468 del 1992.

Un problema squisitamente politico, prosegue il senatore Borroni, è emerso dalla discussione finora condotta: se il Ministro come presidente dell'Eima può intervenire interpretando in modo restrittivo una legge; problema che è collegato alla distinzione fra attività di indirizzo politico ed attività di gestione, e al quale dovrà darsi una risposta adeguata in sede di discussione del decreto-legge sull'Eima.

Seguono ulteriori ripetuti interventi del relatore ROBUSTI (concorda sulle considerazioni del senatore Borroni) e dei senatori NATALI (l'interpretazione autentica delle leggi spetta allo stesso legislatore) e RECCIA (chiede chiarimenti sull'esito procedurale della proposta di relazione).

Il senatore BORRONI invita il relatore a sintetizzare il documento proposto.

Il senatore RECCIA chiede se nella relazione si intendano inserire solo critiche al Ministro o anche altre considerazioni.

Prendono poi brevemente la parola per chiarimenti il presidente FERRARI, il relatore ROBUSTI ed il senatore DI MAIO e quindi il seguito dell'esame della proposta di relazione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1039

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: "residenti negli stessi comuni", sono sostituite dalle seguenti: "residenti in comuni montani".».

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Antonio DORE, il signor Orlando LOBINA e il signor Gino LOI, rappresentanti sindacali del settore cartario.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore cartario

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 001, C10ª, 0004ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

Dopo che il presidente CARPI ha rivolto un breve indirizzo di saluto, prende la parola il signor DORE, responsabile della CGIL di Tortolì, il quale ringrazia preliminarmente la Commissione per l'interesse manifestato nei confronti della situazione in cui versa la cartiera di Arbatax sottoposta, a partire dal 22 marzo 1992, ad un regime di amministrazione straordinaria: nonostante una potenzialità produttiva, al momento della chiusura dello stabilimento, di 180/200 mila tonnellate di carta da giornale, ha sempre rivestito una posizione marginale nel settore della produzione cartaria. Le vicende dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta hanno ulteriormente contribuito a peggiorare le capacità produttive della cartiera; è mancato, inoltre, un ruolo determinante dei commissari straordinari che non hanno posto in essere una gestione manageriale dello stabilimento e non hanno valutato soluzioni più opportune per diversificare la produzione e avviare un processo di innovazione tecnologica. Dopo aver fatto presente che tre aste destinate alla vendita della cartiera sono andate deserte, osserva come la produ-

zione esclusivamente di carta da giornale abbia determinato un vertiginoso calo nel valore del bene prodotto. Poichè i dipendenti del settore ritengono di poter confidare nelle elevate potenzialità dello stabilimento, essi propongono di costituire una società, la SO.GE.AR, che dovrebbe prendere in affitto lo stabilimento: con tale iniziativa, le maestranze mostrano di voler assumere la responsabilità diretta della gestione produttiva della fabbrica in attesa della individuazione di un gruppo imprenditoriale che superi le limitazioni conseguenti alla scadenza del 13 novembre. In questa data, scadrà il periodo di amministrazione straordinaria - che, fra l'altro, ha già usufruito delle due deroghe contemplate dalla «legge Prodi» - e, pertanto, in assenza di soluzioni alternative, la cartiera verrà posta in liquidazione. Riscontrato il mancato interessamento degli organi competenti di Governo nella gestione della vicenda della cartiera, chiede che sia avviata in tempi brevi una trattativa per la ripresa dell'attività produttiva della cartiera, al fine di non disperdere il ragguardevole patrimonio industriale dello stabilimento.

Il presidente CARPI chiede a quanto ammontino le passività della cartiera che hanno determinato l'instaurazione della gestione commissariale.

Il signor LOBINA, rappresentante sindacale della CISL di Tortoli, fa presente di non disporre dei dati precisi ma tiene a sottolineare come la notevole conflittualità interna al gruppo societario che deteneva la proprietà dell'azienda abbia portato alla paralisi della sua attività ed al conseguente incremento delle passività.

Il senatore PREVOSTO fa presente che nel 1985, quando la cartiera fu sottoposta alla prima gestione commissariale, si rilevò al suo interno l'assenza di un ufficio commerciale che consentisse una congrua collocazione sul mercato dell'azienda: ciononostante, in poco più di un mese, essa fu in grado di sopperire a tali carenze. La favorevole situazione congiunturale e la circostanza che l'Italia, per il 90 per cento del suo fabbisogno di carta, è costretta a ricorrere ad importazioni, sembrerebbero condizioni idonee per facilitare, in questo momento, la ripresa della produzione della cartiera. A tale proposito, chiede quali siano le condizioni in base alle quali si ritiene di poter avviare nuovamente la produzione e se sia stata presa in considerazione la possibilità che i soggetti interessati alla trattativa privata valutino il pericolo del deperimento del patrimonio aziendale, qualora permanga la situazione di blocco dell'attività. Chiede, infine, quale sia il piano di investimenti che occorrerebbe porre in essere per riattivare la produzione, anche tenendo conto di una opportuna diversificazione della complessiva attività produttiva.

Il senatore LOMBARDI CERRI dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Prevosto e suggerisce di acquisire maggiori informazioni in merito al recente interessamento di alcuni soggetti, pubblici e privati, all'acquisto della Cartiera. A tale riguardo, chiede che si eviti l'insorgenza di situazioni speculative nel territorio e che si valuti adeguatamente l'eventualità di una carenza di acqua; ritiene, peraltro,

corretta la procedura di affittare lo stabilimento alle maestranze, nell'attuale fase di transizione. Suggerisce, infine, che venga studiata la possibilità di sviluppare, *in loco*, piantagioni dalle quali poter estrarre cellulosa.

Il sottosegretario ZANETTI chiede se sia ancora in corso l'autorizzazione alla continuità dell'esercizio di impresa; domanda inoltre, se la cartiera lavori su cellulosa ovvero su fibre, e da dove provenga la materia prima di lavorazione.

Dopo che il signor DORE, rappresentante sindacale della CGIL di Tortoli, ha risposto positivamente al primo quesito e ha fatto presente che la lavorazione della cartiera si estende a tutti e due i materiali provenienti sia dal territorio sia da importazioni, il sottosegretario ZANETTI osserva come nel settore cartario, le nostre imprese incontrino seri problemi di competitività.

Il senatore PONTONE chiede a quanto ammontino le importazioni di fibre dai paesi produttori e quale sia la differenza di prezzo fra la carta prodotta ad Arbatax e quella importata.

Il signor LOBINA, rappresentante sindacale della CISL di Tortoli, fa presente che le difficoltà incontrate dagli editori dimostrano come sia poco proficuo dipendere quasi totalmente dall'estero per l'acquisto delle materie prime, soprattutto per le implicazioni di prezzo. A tale riguardo, osserva che l'85 per cento delle fibre lavorate dalla cartiera, prima dell'interruzione dell'attività, proveniva dal Canada, dal Cile e dalla Russia, mentre in scarsa percentuale veniva utilizzato il legname sardo. Allo stato attuale, si può ritenere che *in loco* sia disponibile una maggiore quantità di legname che si aggiunge a quello rientrante nel pubblico demanio. Fa, inoltre, presente che la cartiera di Arbatax ha sempre fatto fronte con le proprie riserve d'acqua alle varie necessità.

A tali ultime considerazioni si associa il signor DORE, rappresentante sindacale della CGIL di Tortoli, che fa presente come nel territorio siano ubicate dighe di proprietà dell'Enel e che, ad ogni buon conto, si deve tenere in considerazione il più generale problema dell'approvvigionamento d'acqua per l'intera regione.

Il signor LOI, rappresentante sindacale della CISL-Cartai di Tortoli, dichiara che, fino al momento dell'interruzione della attività della cartiera, la differenza di prezzo fra la carta importata e quella prodotta nella cartiera, ammontava a circa 100-150 lire. Allo stato attuale, dopo il recente aumento dei prezzi, si ritiene che utilizzando per il 50 per cento la materia prima locale, il prezzo di produzione della carta possa ammontare a circa 1100 lire al chilo. Tuttavia, se non sarà avviato un piano di risanamento dell'azienda che promuova programmi di innovazione tecnologica, consentendo, fra l'altro, la possibilità di utilizzare carta riciclata, sarà di fatto quasi impossibile garantire la ripresa. Osserva, infine, che si sta cercando di impedire i tentativi di eventuali speculazioni nella zona.

Il senatore CANGELOSI si dichiara favorevole alla procedura di affitto agli operai dello stabilimento, in quanto ritiene che la cartiera di

Arbatax, vittima di pressanti interessi confliggenti, presenti ottime potenzialità per poter conquistare una stabile posizione sul mercato.

Il senatore LADU chiede che il ministro dell'industria Clò, nell'audizione prevista per domani, fornisca alla Commissione una esauriente risposta in merito alla proposta illustrata dai rappresentanti sindacali nella seduta odierna.

Il signor LOBINA, rappresentante sindacale della CISL di Tortoli, osserva che lo stabilimento potrebbe essere riattivato nel corso di pochi mesi, a condizione che i commissari rinnovino le autorizzazioni e la messa a punto della centrale termo-elettrica. Deve, inoltre, essere predisposto un efficace piano di manutenzione degli impianti e venduta la carta giacente in magazzino, pari a 5000 tonnellate, il cui valore ammonta a circa 6 miliardi. Si rende, poi, necessario verificare con rapidità le proposte di affitto presentate da diversi gruppi; qualora non venissero soddisfatte le condizioni indicate, ribadisce che gli operai sarebbero disponibili ad assumere la responsabilità della gestione dell'azienda.

Dopo un breve intervento del signor DORE, il senatore PONTONE chiede che il Governo chiarisca alla Commissione se effettivamente le maestranze siano in grado di assumersi la responsabilità diretta della gestione dello stabilimento.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti per gli importanti elementi di approfondimento forniti alla Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

103ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TAPPARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Liso.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE**(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili****(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»****(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 2 maggio 1995.

Il presidente TAPPARO ricorda che nella seduta del 2 maggio scorso era stato illustrato dal relatore, senatore Manfroi, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto sul quale dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore MANZI, il quale sottolinea in primo luogo come, rispetto al disegno di legge presentato dalla senatrice Daniele Galdi, nel testo unificato non sia sufficientemente chiarito l'intento di procedere secondo il sistema del collocamento mirato. Rileva poi che l'accertamento delle invalidità rimane il nodo centrale del collocamento obbligatorio dei disabili; il provvedimento dovrebbe a suo parere inserirsi in modo più pregnante anche in questa procedura, a prescindere dall'accertamento medico. Avanza quindi alcune perplessità sulla opportunità di riferirsi esplicitamente alle varie categorie di invalidi ed in particolare a quella relativa agli invalidi di guerra. Esprime infine forti per-

plexità relativamente al finanziamento della legge e al funzionamento del fondo per il collocamento obbligatorio.

Prende quindi la parola il sottosegretario LISO per sottolineare come il testo elaborato dal Comitato ristretto sia ampiamente permeato dalla filosofia del collocamento mirato, collocamento da attuare mediante la collaborazione di tutti i soggetti interessati. Lo strumento delle convenzioni, ad esempio, va proprio in questa direzione. Dichiaro quindi di condividere l'osservazione del senatore Manzi circa la indicazione delle diverse categorie di invalidi, ed in particolare quella degli invalidi di guerra, negli articoli iniziali del disegno di legge. Richiama infine la necessità di un attento esame degli oneri derivanti dal testo unificato dei provvedimenti in esame per trovare una congrua copertura finanziaria.

Interviene poi la senatrice DANIELE GALDI che sottolinea come, rispetto ai testi elaborati nel passato, quello attualmente in esame possa, mediante un'adeguata politica di incentivi alle imprese, attuare concretamente il diritto al lavoro dei disabili che più di altri soggetti risentono della crisi occupazionale. Il testo unificato dà la possibilità di percorsi differenziati per l'assunzione dei disabili che vedono fortemente impegnate anche le Regioni. Si sofferma quindi sui problemi che, senza un attento censimento degli invalidi, si sono finora verificati con la chiamata numerica nella pubblica amministrazione, e che tale censimento eviterebbe consentendo un collocamento sostanzialmente mirato, anche in caso di chiamata non nominativa. Ritiene invece debbano essere riviste, nel testo unificato, le norme contenute nell'articolo 7, alle lettere c) ed e). Quanto poi al problema della copertura finanziaria del disegno di legge, sottolinea la necessità di un impegno di tutte le forze politiche per avere stanziamenti organici all'interno del bilancio dello Stato, ricordando peraltro che l'attuazione della normativa in esame dovrebbe comportare una diminuzione delle spese per l'assistenza.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

(56) MANIERI ed altri: Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 marzo, e il cui seguito è stato successivamente rinviato il 4 e il 26 aprile scorso.

Interviene il sottosegretario LISO, il quale sottolinea che, pur affrontando il provvedimento un tema di grande interesse, il problema del suo finanziamento rimane il punto essenziale da chiarire. Informa tuttavia che il Governo sta elaborando una norma per potenziare i lavori socialmente utili che va in parte nella direzione indicata dal provvedimento in esame. La questione potrebbe pertanto essere ripresa quando il Parlamento sarà chiamato ad esaminare quella norma.

Il relatore, senatore SPISANI, ricordando che sul provvedimento sono già stati espressi i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, sottolinea la necessità di una esatta quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge.

Il sottosegretario LISO si impegna ad investire del problema della quantificazione delle spese gli uffici del Ministero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1030) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 maggio 1995.

Il relatore GRUOSSO ricorda di aver fatto una proposta intermedia rispetto a quanto stabilito dal disegno di legge, per proseguirne l'iter, e che tuttavia la Commissione ha unanimemente deciso di aspettare la riforma generale del sistema previdenziale prima di proseguire.

Il senatore SPISANI esprime perplessità sulla possibilità che il Parlamento possa intervenire in questa materia, data l'autonomia della Cassa di previdenza degli avvocati e senza una reale conoscenza del suo bilancio. Ritiene tuttavia che la soluzione prospettata dal relatore possa essere accettabile.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SOLLECITAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore DE LUCA sollecita lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00454, 3-00449, 3-00530, 3-00544 e 3-00609.

Il sottosegretario LISO dichiara di aver preso atto della sollecitazione.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro per la sanità Guzzanti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Condorelli.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio 1995.

Il senatore MONTELEONE, dopo aver sottolineato la particolare configurazione legislativa delle specializzazioni in radiologia e anestesia e rianimazione, sottopone al ministro Guzzanti la richiesta di un intervento governativo volto a sanare la particolare condizione di coloro che esercitano le funzioni nei citati comparti, anche attraverso la previsione di una riserva di posti nei concorsi di settore.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore GALLOTTI, intervenendo per la replica, dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Binaghi in merito alla ristrutturazione delle scuole di formazione, allo stato non in grado di risolvere il problema dei piccoli ospedali, pur ritenendo che vada individuata in altro strumento normativo la sede per provvedere. Circa le determinazioni tabellari degli stanziamenti per regione di cui all'articolo 1, esprime perplessità in merito alle possibili modifiche della tabella proposta, tenuto conto che gli stanziamenti ivi previsti sono già stati concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Dopo aver espresso perplessità sulla regionalizzazione proposta per gli esami di idoneità dal senatore Brugnettoni, dichiara di concordare con le osservazioni del senatore

Carella in merito alla carenza nelle piante organiche di personale apicale, sottolineando da ultimo la rilevanza della questione dei primari incaricati, che necessita di un intervento risolutivo del vasto contenzioso accumulato in tale materia.

Conclude formulando una valutazione sostanzialmente positiva delle norme recate dal provvedimento in titolo.

Il ministro GUZZANTI, nel rilevare la sostanziale omogeneità delle disposizioni recate dal decreto-legge, che affrontano questioni quanto mai urgenti in vari comparti del settore sanità, preannuncia un orientamento non favorevole del Governo sulle proposte emendative formulate agli articoli 1 e 2 dell'articolato: gli stanziamenti previsti per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per il 1993 e 1994, nonché per agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio per gli anni 1994 e precedenti, non possono essere ulteriormente modificati, stante l'accordo raggiunto con il Ministero del tesoro. È invece intenzione del Governo definire una serie di criteri obiettivi per filtrare e controllare, diversamente da quanto avvenuto fino ad oggi, gli eccessi di spesa che si verificano rispetto agli stanziamenti disponibili.

È da tener presente - continua il Ministro - che l'articolo 3 trova origine nell'orientamento espresso dalla Corte dei conti in tema di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché nella sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 269 del 1993. In particolare, in merito alle procedure di riconoscimento del carattere scientifico agli Istituti in parola, va tenuta presente la necessità di contemperare le due esigenze fondamentali relative alla stabilità istituzionale e allo svolgimento della funzione di controllo da parte degli organismi statali; si potrebbe accogliere eventualmente una formulazione che preveda, una volta concesso il riconoscimento, una verifica periodica della persistenza dei requisiti richiesti.

Rispondendo ad una specifica richiesta del senatore Martelli, inoltre, il ministro GUZZANTI fornisce chiarimenti in merito alle funzioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Si riserva infine di esplicitare l'orientamento del Governo in merito alle singole proposte emendative in sede di esame degli emendamenti.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dà conto dei pareri espressi sul provvedimento in titolo dalle Commissioni permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 7ª e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

La senatrice BETTONI BRANDANI, illustrando gli emendamenti 1.1 e 1.2, fa presente che nella tabella A allegata al decreto è possibile rilevare difformità nella ripartizione degli stanziamenti relativi a singole regioni, che non sembrano tener conto degli accordi raggiunti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Dopo un intervento del senatore GALLOTTI circa la ripartizione della tabella A, il senatore SERRA dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.1 e 1.2.

Aggiungono la propria firma agli stessi emendamenti i senatori DIONISI, GREGORELLI e LAVAGNINI, il quale illustra anche l'emendamento 2.1.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra l'emendamento 3.10 - del quale preannuncia la suddivisione in separate proposte emendative - sottolineando in particolare la rilevanza delle disposizioni volte a specificare che il riconoscimento del carattere scientifico di Istituti di ricovero e cura è da intendersi a tempo indeterminato, fatta salva la verifica periodica dei criteri che hanno giustificato la concessione del riconoscimento stesso.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 3.11.

Il senatore BINAGHI illustra l'emendamento 3.1, volto ad uniformare la disciplina degli istituti di diritto pubblico con quelli di diritto privato.

Il senatore SIGNORELLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.3 di contenuto identico all'emendamento 3.1

La presidente ALBERTI CASELLATI dà per illustrato l'emendamento 3.7 di contenuto identico all'emendamento 3.1.

Dopo l'illustrazione dell'emendamento 3.4 da parte del senatore SIGNORELLI, il presidente ALBERTI CASELLATI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.8, di identico contenuto all'emendamento 3.4.

Il relatore GALLOTTI fa proprio e illustra l'emendamento 3.6, dopo di che il senatore BINAGHI illustra l'emendamento 3.2.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte quindi che si danno per illustrati gli emendamenti 3.9 e 3.5 di identico contenuto all'emendamento 3.2, volto ad introdurre elementi di maggiore flessibilità gestionale e contabile degli Istituti.

Si svolge quindi un breve dibattito sugli emendamenti testè illustrati, al quale partecipano i senatori LAVAGNINI e BINAGHI che forniscono chiarimenti alla senatrice BETTONI BRANDANI, la quale esprime il proprio dissenso in merito agli emendamenti 3.4 e 3.8, volti ad introdurre un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale per il personale degli Istituti.

Il senatore MONTELEONE, a titolo personale, si esprime favorevolmente su alcuni punti dell'emendamento 3.10, preannunciando un voto favorevole, qualora tali punti siano riformulati come separate proposte emendative. Il senatore SERRA si associa alle considerazioni testè svolte dal senatore Monteleone.

Il senatore CARELLA illustra l'emendamento 4.2, rilevando la persistenza di una incertezza interpretativa circa l'impiego dei medici sostituiti nel servizio di guardia medica: in attesa di una integrale applicazione dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 è, a suo avviso, necessario prevedere una normativa transitoria che consenta di garantire una copertura totale su tutto il territorio nazionale dei servizi di emergenza e di guardia medica.

Dopo che la senatrice BETTONI BRANDANI ha rinunciato a illustrare l'emendamento 4.3, di identico contenuto all'emendamento 4.2, il senatore MONTELEONE aggiunge la propria firma, anche a nome del senatore SIGNORELLI, a quest'ultimo emendamento, al quale aggiungono la propria firma anche il PRESIDENTE e il senatore GREGORELLI.

Il senatore DIONISI aggiunge la propria firma all'emendamento 4.3.

Rinunziano quindi ad illustrare gli emendamenti 4.1 - al quale aggiungono la firma i senatori MARTELLI e XIUMÈ - e 4.0.1 rispettivamente i senatori MANARA e GREGORELLI. Si dà quindi per illustrato l'emendamento 4.0.2.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1584

al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «nell'allegata tabella A» aggiungere le seguenti: «rivista e corretta in base agli accordi intervenuti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 2 marzo 1995», e al secondo periodo, dopo le parole: «predetta tabella A» aggiungere le seguenti: «rivista e corretta in base agli accordi intervenuti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 marzo 1995».

1.1

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Al comma 2, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Qualora fossero accertati, in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1992, 1993 e 1994, ulteriori disavanzi, rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 1, certificati e comprovanti le responsabilità di impegno di spesa a fronte o di provvedimenti nazionali o derivanti dall'incidenza sulle spese effettuate del peso della popolazione anziana residente in modo prevalente in alcune regioni, saranno oggetto di successivi interventi concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tesi ad integrare le quote attribuite con il presente provvedimento».

1.2

● BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Articolo 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale del comparto sanità che, adottati prima del 31 agosto 1993 dagli Enti e dalle unità sanitarie locali, abbiano operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e negli accordi nazionali di lavoro, sono validi ed efficaci, ancorchè soggetti a provvedimenti di contestazione, di sospensione o di revoca per autotutela, sempre che rappresentino spesa storica consolidata delle unità sanitarie locali».

2.1

LAVAGNINI, GREGORELLI

Articolo 3.

Prima della lettera a) inserire la seguente:

«aa) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: "in possesso dei dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale, o almeno sovraregionale"».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 2, comma 3, alla lettera a), dopo le parole: "i criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: ", a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento, da parte del Ministero della sanità";

alla lettera f) le parole: "della attività di ricerca e di sperimentazione clinica" sono sostituite con le seguenti: "nell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica";

la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) le convenzioni fra gli Istituti stessi e con Enti pubblici e privati su programmi per lo studio e la ricerca biomedica, per la organizzazione dei servizi sanitari, per la sperimentazione di interesse generale e per la formazione continua del personale";

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni";

alla lettera h), dopo le parole: "procedure per" sono inserite le seguenti: "il coordinamento e"».

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) il Ministero della sanità di concerto con le regioni interessate procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, alla verifica della sussistenza negli Istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti».

Alla lettera d), punto 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore specifico, scelto da una commissione di indiscussa autorevolezza del settore, approvata dal comitato tecnico scientifico. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, amministrativo e sanitario. È abrogato l'ultimo pe-

riodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 relativo al direttore scientifico».

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. A tutto il personale laureato operante nella ricerca sperimentale e clinica va garantito uniforme trattamento giuridico, normativo ed economico, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo comune della ricerca biomedica"».

Sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale per gli Istituti saranno previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici"».

Dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso».

Sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) all'articolo 6 nel titolo e al comma 1 le parole "di base" sono sostituite con la seguente "corrente"».

Dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole "degli istituti" sono inserite le seguenti ", sia clinica che di base.". Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il suo finanziamento è riservato agli istituti di diritto pubblico";

l-ter) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base.";

l-quater) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole "a altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";

l-quinquies) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "Ministero della sanità" sono aggiunte le seguenti: "di concerto con le Regioni interessate" e alla fine del comma, dopo le parole "su base pluriennale" sono aggiunte le seguenti: "i quali per quanto riguarda la ricerca clinica, dovranno coprire il complesso delle prestazioni richieste da protocolli di studio e non coperte dai meccanismi di pagamento a prestazione (ROD o DRG), deliberati da ogni Regione"».

3.10

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, lettera d), punto 3), sostituire le parole: «Il rappresentante della regione deve possedere i requisiti» con le altre: «I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti».

3.11

LAVAGNINI, GREGORELLI, DIONISI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, adottate con atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».

3.1

BINAGHI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, adottate con atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».

3.3

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, adottate con atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».

3.7

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993 il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fa parte di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, confluyente in quello del Servizio sanitario nazionale"».

3.4

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993 il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fa parte di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, confluyente in quello del Servizio sanitario nazionale"».

3.8

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente: "L'attività sanitaria svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è finanziata dal Ministero della sanità al quale sono rimesse apposite risorse dal Fondo sanitario nazionale"».

3.6

PEPE, PALOMBI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

"1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici"».

3.2

BINAGHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

"1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici"».

3.9

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

"1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici"».

3.5

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

Articolo 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali)

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e n. 218 del 1992, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 e i sostituti alla data di pubblicazione del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali, in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni.

2. Le aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 ed i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994.

3. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma.

4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale».

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali)

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e n. 218 del 1992, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 e i sostituti alla data di pubblicazione del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni.

2. Le aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994.

3. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma.

4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti quali diritti acquisiti dalle norme vigenti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale».

4.3

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Al comma 1, quart'ultima riga, sostituire le parole: «in attesa dell'organizzazione» con le altre: «fino al completamento dell'organizzazione».

4.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.1

GREGORELLI, LAVAGNINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.2

PEPE

Articolo 5.

Al comma 1, dopo le parole: «entro il termine» inserire la parola: «perentorio».

5.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «la legge 11 marzo 1988, n. 67» aggiungere le seguenti: «e quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità».

5.2

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PETRUCCI,
DI ORIO, PIETRA LENZI

Al comma 4, dopo le parole: «legge 11 marzo 1988, n. 67» aggiungere le seguenti: «e quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135» e, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 5000 donne in età feconda al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di promozione e tutela della procreazione responsabile, nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994/1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei PSR. I criteri di riparto di tale quota, saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978, nonché dei criteri funzionali ed organizzativi stabiliti dalle leggi regionali nella definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unità sanitarie locali e dei distretti socio-sanitari di base ed infine delle necessità gestionali per il pieno funzionamento delle strutture consultoriali».

5.3

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PETRUCCI,
DI ORIO, PIETRA LENZI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«In deroga alla normativa vigente, può procedersi all'affidamento di lavori per il completamento di ospedali alle stesse ditte aggiudicatrici di precedenti appalti, esperiti secondo procedure di livello comunitario, qualora si tratti di lavori facenti parte di un progetto esecutivo approvato dal CIPE e già finanziato ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.»

5.4

MARTELLI

Articolo 6.

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. È istituita la figura del medico ospedaliero in formazione. Il medico ospedaliero in formazione deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e deve aver superato una apposita selezione regionale. Il medico ospedaliero in formazione usufruisce di una borsa di studio di durata quinquennale. L'importo della borsa di studio è uguale a quello della borsa di studio di cui usufruiscono i medici in formazione specialistica. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica medica del personale del Servizio sanitario nazionale possono partecipare coloro che abbiano usufruito della borsa di cui sopra e che al termine del periodo quinquennale abbiano superato una apposita verifica».

6.1

DIONISI

Articolo 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7.2 MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Sopprimere il comma 2.

7.3 MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Articolo 8.

Sopprimere il comma 3.

8.15 DIONISI

Al comma 3, dopo le parole: «direttore sanitario ospedaliero», aggiungere le seguenti: «ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica».

8.16 CARELLA, LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di ruolo».

8.3 LAVAGNINI, LADU, GREGORELLI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'incarico di direttore sanitario della unità sanitaria locale può essere conferito a coloro che, pur sprovvisti dell'idoneità nazionale, sono inquadrati nella posizione funzionale apicale del profilo professionale medici, ai sensi dell'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle discipline "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica" e "Organizzazione dei servizi sanitari di base"».

8.18 DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, BETTONI BRANDANI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «potrà essere conferito», inserire le seguenti altre: «in mancanza negli organici di personale in posizione apicale dell'area dell'igiene e sanità pubblica».

8.9

CARELLA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «L'incarico di direttore» fino a «gestione di servizi sanitari».

8.12

LAVAGNINI, MODOLO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero e di distretto sanitario potrà essere conferito al personale inquadrato rispettivamente nella posizione funzionale di vice direttore sanitario e di coadiutore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982».

8.8

PINTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà altresì essere conferito a titolare apicale di posto di ruolo sanitario che ai sensi della precedente normativa ed in particolare all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, era esonerato dal possesso della idoneità in igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri».

8.1

LORENZI, MANARA

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 4».

8.4

LAVAGNINI, LADU, GREGORELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «gli incarichi di cui ai commi 3 e 4» con le altre: «gli incarichi di cui al comma 4».

8.2

GALLOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole «ai commi 3 e 4», con le seguenti:
«al comma 4».*

8.5

PETRUCCI, DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TOR-
LONTANO, PIETRA LENZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale».

8.11

GALLOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non siano state concluse le procedure concorsuali o, comunque, non sia stata formulata la graduatoria degli idonei».

8.6

TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, DI ORIO,
PETRUCCI, PIETRA LENZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28 della legge n. 128 del 1990 è prorogato al 31 dicembre 1995.

Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del governo, sono fatti salvi gli inquadramenti conferiti con provvedimenti approvati e resi esecutivi ai sensi di legge alla data del 31 dicembre 1987».

8.7

BETTONI BRANDANI, VILLONE, DI ORIO, PE-
TRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione"».

8.13

MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario. Specificatamente, uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario».

8.14

MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Al comma 11 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, al primo capoverso sono soppresse le parole "fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 5"».

8.10

MODOLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I primari ospedalieri, fino al raggiungimento del massimo della pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, possono chiedere di essere trattenuti in servizio indipendentemente dall'aver esercitato il diritto, eventualmente loro spettante, di riscattare precedenti anni di servizio».

8.17

LAVAGNINI, GREGORELLI

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. ...

1. Gli aiuti corresponsabili ospedalieri, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari, di ruolo, in possesso della relativa idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni apicali, che alla data del 15 dicembre 1993 svolgevano mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva, con provvedimento formale ovvero *in prorogatio*, o nei casi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, sono inquadrati direttamente al secondo livello dirigenziale a far data 1° gennaio 1995, purchè alla stessa data prestino ancora servizio nella medesima posizione funzionale apicale».

8.0.1

GALLOTTI, LAVAGNINI, XIUME, GREGORELLI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Gli aiuti ospedalieri, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari, di ruolo, in possesso della relativa idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni apicali, che alla data del 15 dicembre 1993 svolgevano mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva, con provvedimento formale o in *prorogatio*, sono inquadrati direttamente al secondo livello dirigenziale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè alla stessa data prestino ancora servizio nella medesima posizione funzionale apicale».

8.0.7

PINTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

1. I dirigenti medici di 1° livello, fascia B, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, al maturare di una anzianità di servizio complessiva di cinque anni, previo giudizio favorevole da formularsi entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici di II livello e uno di I livello, vengono inquadrati nella fascia superiore.

2. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di assistente medico a termine, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

3. I dirigenti sanitari di I livello che da almeno 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano assunto, anche senza atto formale, la responsabilità di dirigente di II livello sono inquadrati agli effetti giuridici ed economici al posto di dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti di cui al comma 3, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 richiesti per l'accesso ai concorsi per posti di dirigente sanitario di 2° livello.

Possono accedere all'inquadramento nel 2° livello dirigenziale i dirigenti sanitari di 1° livello che, pur non in possesso del requisito di cui al punto b) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, abbiano assunto la responsabilità del dirigente di 2° livello per almeno due anni, anche senza atto formale, dalla entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso, alla data di assunzione della predetta responsabilità, dei requisiti prescritti e richiesti per l'accesso agli esami per il conseguimento dell'idoneità primariale.

4. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo

7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dai seguenti: "il II livello dirigenziale è parimenti articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

I) il personale corrispondente all'XI livello del ruolo sanitario;
II)

a) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al X livello del ruolo medesimo in possesso dell'idoneità nazionale a primario nella disciplina responsabile di sezioni o servizi autonomi;

b) i titolari di affidamento di responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, che mantengono il trattamento economico in godimento".

8.0.2

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, PRESTI

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

•Art. ...

1. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di Assistente medico a termine, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale.

3. I dirigenti sanitari di 1° livello, in possesso della idoneità primariale, che alla data del 15 dicembre 1993, abbiano assunto, con atto formale ovvero *in prorogatio* ovvero di fatto, la responsabilità di dirigente di 2° livello, su posto vacante, e la esercitino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati al posto di dirigente sanitario di 2° livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Possono accedere all'inquadramento nel 2° livello dirigenziale i dirigenti di 1° livello, di cui al precedente periodo, anche non in possesso della idoneità primariale, che la conseguano nei primi esami indetti a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993. Il personale di cui al presente comma mantiene la funzione ricoperta sino alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

4. Il personale medico e paramedico "contrattualista", in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è equiparato, ai fini dei trattamenti previdenziali, assistenziali e del CCNL, al personale del Servizio sanitario nazionale.

5. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato, senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

8.0.4

XIUMÈ, PRESTI, PEDRIZZI, COSTA

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di Assistente medico a termine, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale.

3. I dirigenti sanitari di 1° livello, in possesso della idoneità primariale, che alla data del 15 dicembre 1993, abbiano assunto, con atto formale ovvero *in prorogatio* ovvero di fatto, la responsabilità di dirigente di 2° livello, su posto vacante, e la esercitino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati al posto di dirigente sanitario di 2° livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Possono accedere all'inquadramento nel 2° livello dirigenziale i dirigenti di 1° livello, di cui al precedente periodo, anche non in possesso della idoneità primariale, che la conseguano nei primi esami indetti a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993. Il personale di cui al presente comma mantiene la funzione ricoperta sino alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

4. Il personale medico e paramedico "contrattualista", in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è equiparato, ai fini dei trattamenti previdenziali, assistenziali e del CCNL, al personale del Servizio sanitario nazionale».

8.0.6

PEPE

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

8.0.3

BINAGHI, XIUMÈ

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. ...

1. A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, i programmi ed i metodi di preparazione del personale paramedico dovranno uniformarsi all'indirizzo definito dal Ministro della sanità, previo parere delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie interessate e degli organi tecnici ministeriali.

2. L'obiettivo di tale indirizzo dovrà essere il conseguimento, mediante laurea breve, di appositi titoli al termine di corsi scolastici ordinari per il nuovo personale da immettere in servizio e di corsi di aggiornamento e/o riqualificazione per il personale già in servizio.

3. I requisiti di ammissione ai corsi di cui al 1° comma sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, da emanare entro il 31 agosto 1995».

8.0.5.

XIUMÈ

Articolo 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

125^a Seduta*Presidenza Presidente*
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REFERENTE**

(1648) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il presidente BRAMBILLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RONCHI annuncia che il suo Gruppo non presenterà emendamenti in Commissione, riservandosi peraltro di valutare se presentarne in Assemblea: il giudizio sul testo è parzialmente positivo, ma vi sono talune questioni meritevoli di approfondimento.

Il senatore CARCARINO giudica il decreto-legge in titolo privo dei caratteri di organicità necessari per affrontare una questione di delicatezza ed importanza pari a quella dell'inquinamento idrico: la legge «Merli» è oggetto di depenalizzazione, ma non si inserisce tale disciplina in una più ampia visione di prevenzione e tutela dell'ecosistema. La stessa legge «Galli» è sostanzialmente inadempita, proprio nella parte attuativa della normativa comunitaria in materia. Quanto al recepimento della direttiva 91/271/CEE, esso è oggetto di ulteriori proroghe, perpetuando la situazione di inadempimento nei confronti degli obblighi comunitari. In riferimento a questi ultimi, l'intento del decreto-legge è quello di salvaguardare una capacità derogatoria da parte delle regioni, dietro la quale potrebbe celarsi l'ammissione dell'incapacità di prevenire un certo livello di inquinamento dei corpi idrici: dinanzi a tale

ammissione, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti ribadisce la sua piena contrarietà.

Il senatore PINTO, pur convenendo sull'esistenza di alcuni punti suscettibili di miglioramento, manifesta disponibilità a non presentare emendamenti in Commissione; auspica comunque che il provvedimento concluda il suo *iter* in Commissione entro domani, allo scopo di consentire ai Gruppi di valutare se presentare emendamenti in tempo utile per la data in cui è calendarizzato in Assemblea.

Il senatore GRIPPALDI preannuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale, che per senso di responsabilità non presenterà emendamenti in Commissione, ma condivide le critiche espresse sul disegno di legge in titolo. In particolare, un maggiore coordinamento con la disciplina comunitaria in merito sarebbe stato auspicabile, anche alla luce della delega da tempo conferita al Governo. Anche la formulazione dell'apparato sanzionatorio, che giunge fino alla previsione dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, appare quanto meno suscettibile di miglioramento. Va infine criticato il meccanismo delle continue reiterazioni di decreti-legge in materia così delicata, anche perchè l'addebito in merito formulato nei confronti del precedente Governo andrebbe quanto meno ribadito nei confronti dell'attuale.

Il senatore TERZI ravvisa ampi margini di miglioramento nel testo in esame, che non scioglie i nodi connessi al pieno recepimento della direttiva 91/271/CEE, nè affronta la grave questione delle attività produttive i cui scarichi riguardano corpi idrici superficiali e di quelle che gravano sulle pubbliche fognature e sui depuratori. Ciò nondimeno, il Gruppo Lega nord non presenterà emendamenti in Commissione, riservandosi di valutare se presentarne in Assemblea.

Il senatore LASAGNA auspica che si colga l'occasione offerta dall'esame del decreto-legge sugli scarichi idrici, per affrontare la delicata questione dell'effetto della depurazione delle acque sul ciclo di potabilizzazione: studi scientifici attestano infatti che una riduzione accentuata dei fenoli produce, nelle gestanti, un effetto ormonale dal quale può scaturire una demascolinizzazione del feto.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore GIOVANELLI, in sede di replica, conviene sul fatto che il decreto-legge è insoddisfacente in taluni punti, mentre la disciplina organica dell'inquinamento idrico necessiterebbe di una risistemazione complessiva alla luce del recepimento delle direttive comunitarie. Eppure, l'esigenza di superare l'attuale incertezza del diritto, assai deleteria per gli operatori pubblici e privati, necessita di una conclusione celere della vicenda parlamentare dell'attuale decreto-legge, che ponga termine alle numerose reiterazioni. Pertanto si giustifica in tale quadro la richiesta ai Gruppi di un atto di responsabilità, nel senso dell'approvazione senza modificazioni del testo licenziato dalla Camera dei deputati. Dopo aver auspicato la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare le tematiche illustrate dal senatore Lasagna, giudica soddisfacente il chiarimento interpretativo offerto dal rappresentante del Go-

verno in riferimento all'articolo 1 ed invita il Sottosegretario a ribadirlo in tutte le sedi utili, allo scopo di evitare un contenzioso applicativo.

Replica agli intervenuti il sottosegretario GERELLI, che si riserva di affrontare in Assemblea le tematiche sollevate dal senatore Lasagna, anche alla luce dei chiarimenti che potrebbero venire dagli altri Dicasteri interessati (e segnatamente da quello della sanità). Quanto all'interpretazione dell'articolo 1, il Governo ribadisce che con esso intendeva riconoscere esplicitamente alle regioni l'autonomia normativa che la legge «Merli» prevedeva, secondo una linea interpretativa più ampia di quella che fu adottata dalla Corte di Cassazione nel 1991; oltre a correggere tale interpretazione giurisprudenziale, il Governo intendeva recepire quanto meno i principi fondamentali della direttiva 91/271/CEE. Tale impostazione di fondo non è stata assolutamente modificata dagli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge: l'eliminazione del riferimento espresso alla facoltà derogatoria risponde all'esigenza di rendere ancora più puntuale l'obbligo da parte delle regioni di legiferare in materia nel rispetto dei principi comunitari. Si è voluto cioè sottolineare il passaggio da un sistema obsoleto di controllo della qualità dello scarico, rapportato a parametri del tutto avulsi dal contesto nel quale lo scarico avviene, ad un sistema che si basa sull'esigenza di garantire un adeguato livello di qualità del corpo idrico: in tale contesto diventa irrilevante il riferimento espresso ai limiti di accettazione della legge «Merli», in quanto l'unico vero indefettibile limite è quello del livello di qualità del corpo idrico ricettore; a riprova di ciò, quando si è inteso mantenere ferma l'inderogabilità dei limiti tabellari lo si è espressamente detto con riferimento ai limiti di accettabilità «inderogabili» per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. È in tale prospettiva che saranno esercitati i poteri di direttiva di cui al comma 2, con i quali non si è inteso comprimere l'autonomia regionale bensì garantire, in conformità con i principi costituzionali, un minimo di omogeneità alla disciplina degli scarichi su tutto il territorio nazionale.

In attesa che pervengano i pareri delle Commissioni investite in sede consultiva del provvedimento in titolo, il presidente BRAMBILLA rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17,45.

Audizione del dottor Saverio Felice MANNINO, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, del dottor Carlo Adriano TESTI, Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero di Grazia e Giustizia, del dottor Giuseppe FALCONE, Capo della Segreteria e del dottor Roberto PARZIALE, magistrato addetto alla segreteria della medesima Direzione Generale.
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI, rammentati i temi dell'odierna audizione, fa presente che ad essa partecipa anche il dottor Roberto Parziale. Comunica inoltre che il Consiglio Superiore della Magistratura, preso atto della segnalazione della Commissione sulla grave situazione degli uffici giudiziari di Gela, ha coperto l'organico dei giudici con l'assegnazione di un uditore giudiziario, ha considerato l'ipotesi di un trasferimento di ufficio per la copertura del posto di Presidente di sezione ed ha fatto presente che è in corso l'interpello per applicazioni extra distrettuali presso il Tribunale di Gela.

Il dottor Carlo Adriano TESTI, premesso che l'organico della magistratura ammonta complessivamente a 9109 unità, fa presente che il Ministero ha sempre rivolto la massima attenzione alle carenze degli organici dei distretti in cui la criminalità organizzata si mostra particolarmente virulenta. Le preoccupazioni del Ministero si scontrano tuttavia con le necessità determinate dalla istituzione di nuovi uffici e con la situazione attuale dell'organico. Dopo aver rammentato che si è provveduto a creare nuovi uffici giudiziari senza corrispondentemente incrementare gli organici, osserva che la distribuzione dei magistrati sul territorio è strettamente connessa con il problema della geografia giudiziaria; peraltro in materia sono stati effettuati notevoli sforzi, anche per quanto riguarda il personale amministrativo, che dal 1991 al 1995 è stato incrementato di circa 13000 unità, ma le situazioni di maggior difficoltà restano quelle relative ai magistrati. Fa infine presente che è in corso la procedura per la soppressione di 117 sezioni distaccate di Pre-

tura e che ciò potrà determinare un recupero di magistrati e personale amministrativo.

Il dottor Giuseppe FALCONE, ribadito che sono stati fatti grandi sforzi per far fronte alle carenze degli uffici giudiziari situati nelle zone a rischio, auspica che eventuali provvedimenti istitutivi di nuovi uffici giudiziari prevedano per tali uffici una dotazione organica, in quanto non è possibile procedere ad ulteriori spostamenti e nuove modulazioni del personale attualmente in servizio.

Il presidente Tiziana PARENTI rammenta che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, si è nei giorni scorsi riunito un gruppo di lavoro informale per individuare un'ipotesi di soluzione volta a far fronte ai più urgenti problemi connessi con le carenze di organico. A tal fine il gruppo di lavoro ritiene possibile l'individuazione ogni sei mesi, con decreto del ministro e previo parere del CSM, delle sedi che necessitano di immediata copertura tenuto conto del carico di lavoro con particolare riferimento ai procedimenti di criminalità organizzata. Per le sedi individuate con decreto si provvede con trasferimento a disponibilità, equiparato lo stesso al trasferimento di ufficio ai fini dell'indennità (da rivalutare) e da non assoggettare a IRPEF. La medesima indennità viene prevista per gli uditori che permangano nelle suddette sedi oltre il biennio.

Il dotto Saverio Felice MANNINO fa presente che attualmente si registrano 1107 vacanze nell'organico della magistratura e che il CSM è fortemente impegnato per far fronte ai problemi emersi nel corso della seduta; in particolare su 262 uditori recentemente assegnati 202 sono stati destinati a sedi dell'Italia meridionale e si pubblica ogni sei mesi il bollettino per la copertura dei posti vacanti, di cui è in via di definizione la prossima edizione. Osserva che il sistema della copertura d'ufficio è farraginoso e non ha altro effetto se non quello di rendere uniformi le scoperture. In conclusione ritiene che per porre seriamente mano al problema è necessario avere il coraggio di affrontare le questioni di fondo.

Il dottor Roberto PARZIALE fa presente che sono attualmente distribuiti negli uffici giudiziari 8959 posti, cui corrispondono in effetti i magistrati in servizio con funzioni giudiziarie o giurisdizionali. Circa 500 uditori sono in fase di tirocinio e il fenomeno dei fuori ruolo ammonta a circa 200 unità. Auspica quindi che gli interventi sugli organici non vengano effettuati sulla spinta delle necessità contingenti ma siano pianificati in anticipo; sarebbe opportuno poter quanto prima disporre il trasferimento di ufficio con adeguate incentivazioni.

Il dottor Carlo Adriano TESTI, ricorda che il Ministero si è seriamente impegnato per snellire negli ultimi anni le procedure del concorso per l'ingresso in magistratura.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (gruppo progressisti-federativo) osserva che le difficoltà sono spesso legate a carenze strutturali e che è indispensabile procedere ad una revisione delle circoscrizioni giu-

diziarie, stabilire il principio del giudice monocratico in primo grado e ridurre il numero dei giudicanti in Corte di Appello. Nell'immediato è tuttavia necessario stabilire incentivi, anche di carriera, per i magistrati che mostrassero disponibilità verso sedi disagiate, nonché la possibilità di procedere a trasferimenti d'ufficio. Chiede inoltre quali siano le reali ragioni dello sciopero degli avvocati in corso in questi giorni.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) rammenta che molte sedi in cui la presenza della criminalità organizzata è massiccia e pressante sono prive del necessario personale e ciò determina talvolta l'impossibilità di svolgere i processi con conseguenti scarcerazioni per decorrenza dei termini. Sottolinea quindi la drammaticità della situazione in atto a Reggio Calabria, i cui uffici giudiziari rischiano la paralisi. È necessario intervenire quanto prima sulle situazioni di urgenza e non procedere ad una distribuzione del personale *meramente proporzionale e non calibrata in relazione alle diverse realtà*. In conclusione chiede quali misure si intendano prendere per gli uffici giudiziari di Reggio Calabria.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) sottolinea la situazione di grave disagio in cui versa la vita giudiziaria per effetto del mancato rinvio della entrata in vigore delle nuove norme sul processo civile e, in particolare, di quelle relative al giudice di pace, che pure andrebbero considerate con favore se tale istituto non rischiasse di incrementare ulteriormente la burocrazia giudiziaria. Mancano sedi per i giudici di pace e taluni uffici sono inesistenti. La situazione diventerebbe insostenibile se i magistrati onorari accogliessero l'invito dell'Ordine degli avvocati a dimettersi. Dopo aver concordato sulla necessità di stabilire il principio della *monocraticità del giudice di primo grado*, chiede se il Governo abbia valutato o meno l'opportunità di procedere ad un rinvio dell'entrata in vigore delle norme citate.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia), soffermandosi sulla proposta elaborata dal gruppo di lavoro e precedentemente illustrata dal Presidente, fa presente che essa si propone di sopperire con urgenza alle situazioni di crisi di organico onde consentire lo svolgimento dei processi e precisa che tale proposta non è affatto sostitutiva di iniziative di più ampio respiro.

Il deputato Antonio BELLONI (gruppo CCD) sottolinea lo stato di particolare malessere in cui versa il mondo giudiziario e ritiene che sostanzialmente l'introduzione del giudice di pace determini la riapertura delle preture chiuse nel 1989. In realtà l'istituzione del giudice di pace è stata decisa per seguire la volontà volta a presidiare in modo puntuale il territorio. Occorre a questo punto razionalizzare tutta l'organizzazione giudiziaria riducendo le inefficienze che appaiono palesi: non possono ad esempio essere affidate ad uditori giudiziari necessariamente inesperti funzioni troppo complesse e delicate. Allo stesso modo non si può continuare ad inseguire il mito della inamovibilità perpetua dei magistrati: dopo un certo numero di anni sarebbe anzi auspicabile prevedere la possibilità di trasferimenti.

Sottolinea poi che il giudice unico di primo grado è un'esigenza largamente avvertita, che condurrebbe al recupero di molti magistrati, e

che analogamente occorrerebbe procedere alla limitazione della appellabilità, attualmente totale e indifferenziata, delle sentenze. Il nostro Paese non si può permettere scioperi: in presenza di una situazione in cui occorrerebbe una quantità maggiore di personale, sono necessari interventi meditati, sia sul piano dei comportamenti sia su quello dei provvedimenti legislativi.

Il senatore Renato MEDURI (gruppo alleanza nazionale) concorda con quanto appena esposto dal senatore Belloni, in primo luogo per quanto concerne la amovibilità dei magistrati. Chiede se data la lunghezza delle procedure concorsuali non sia possibile prendere in esame anche i pensionamenti che interverranno nel periodo necessario all'espletamento dei concorsi. Chiede poi cosa si intenda fare per evitare la situazione di sospetto e di incertezza creatasi in zone quali quella di Reggio Calabria: sottolinea infatti che tale situazione è dovuta in primo luogo ai tempi estremamente lunghi dei procedimenti giudiziari, che alimentano voci del tutto incontrollabili. Desidera segnalare che a questo proposito anche da parte di tutti i magistrati sarebbe opportuno attenersi al più doveroso riserbo.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) sottolinea la funzione decisiva della giustizia: fino ad ora si è avuta comunque un'esperienza del tutto generale di cattivo funzionamento nel nostro Paese di tutta la struttura. Desidera sapere se i 9000 magistrati oggi presenti sono sufficienti, anche in prospettiva, per una corretta amministrazione della giustizia: qualora a ciò si dovesse dare una risposta negativa, ci sarebbe da chiedersi come mai nel 1993 si siano aumentati gli organici in modo insufficiente.

Sottolinea poi la centralità della giurisdizione civile: quando in tale settore si registra un intasamento si crea lo spazio per il dilagare dell'illegalità, sicché non appare convincente neanche il deflusso di organici da un settore all'altro. La situazione di grave difficoltà è quindi davanti agli occhi di tutti: la presente audizione dovrebbe fornire qualche elemento in grado di far capire quali sono i problemi che impediscono al settore della giustizia di darsi un assetto del tutto funzionale, anche in prospettiva.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) sottolinea che il problema degli interventi settoriali - campo nel quale alcune cose sono state fatte - è essenzialmente diverso da quello della necessità di ridare razionalità a tutto il sistema giudiziario. Gli organici sono oggi gravemente insufficienti di fronte ai nuovi carichi di lavoro, e gravi lacune sussistono anche sul piano dell'adeguatezza degli stanziamenti finanziari. Occorre quindi che ci si renda conto in pieno della centralità del settore giudiziario, al quale devono essere assegnate risorse adeguate e congrue, che non possono essere tuttavia sottratte dal settore scolastico, altrettanto fondamentale per la formazione delle coscienze civili.

Il Presidente Tiziana PARENTI, intervenendo brevemente, sottolinea che appare fondamentale una seria depenalizzazione per alleggerire insostenibili carichi di lavoro: non si può pensare che il numero dei magistrati finisca con l'inseguire l'aumento del numero dei reati.

Il deputato Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) condivide quanto espresso dal senatore Ramponi sulla centralità della giustizia civile. Chiede poi se vi fosse effettivamente la necessità, nella legge istitutiva del giudice di pace, di stabilire l'appello *per saltum* rispetto alle sentenze di tale figura. Invece che assegnare tale competenza ai tribunali, sarebbe sembrato molto più produttivo riportare tali appelli in Pretura, dato anche il presumibile ampliamento dei ruoli dei vice-pretori onorari.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) osserva anzitutto che le questioni da affrontare dovrebbero riguardare in primo luogo la competenza della Commissione: esse potranno essere ulteriormente sviluppate nell'audizione di domani, sempre comunque tenendo presente che le risorse a disposizione sono limitate e che esse vanno indirizzate verso le zone di maggiore sofferenza. Chiede quindi se le piante organiche possano essere riviste per ampliare gli organici delle zone a maggiore presenza della criminalità organizzata, se il CSM possa adottare una delibera che preveda una generale priorità di trattazione per i processi di mafia, se il CSM possa adottare un'altra delibera che preveda il divieto di qualunque scopertura di organico nelle sedi a forte presenza della criminalità organizzata, e se sia possibile bloccare i trasferimenti dalle sedi a rischio a quelle per modo di dire più tranquille, incentivando nel contempo i trasferimenti opposti. Chiede infine se siano rispondenti al vero le notizie su presunti trasferimenti di personale dalla Procura della Repubblica di Milano.

Il dottor Carlo Adriano TESTI osserva che nel corso del dibattito sono stati sollevati problemi di spessore assai rilevante la cui soluzione andrebbe affidata al legislatore. L'organico della magistratura è stato incrementato notevolmente negli ultimi anni e, tuttavia, a fronte delle necessità esistenti esso è ancora insufficiente. Dopo aver rammentato che nel solo 1994 sono state assegnate 17 unità agli uffici giudiziari di Reggio Calabria, ritiene che il malessere in atto nel mondo giudiziario è determinato da un complesso di ragioni che dovrebbero essere affrontate con riforme di fondo. Il Ministero è favorevole ad una riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo ed ha elaborato un progetto di rimodulazione delle strutture ministeriali; per quanto concerne la questione degli assistenti giudiziari sottratti alla Procura di Milano fa presente che tale Procura ha, anche dopo tale evento, un soprannumero di dieci assistenti giudiziari e che gli uffici del giudice di pace cui le citate unità sono state assegnate erano totalmente privi di personale. Ritiene che la proposta illustrata dal Presidente possa rappresentare un valido contributo alla soluzione di un problema urgente e, dopo aver ribadito che gli uffici non sono carenti di personale ma che, piuttosto, i problemi derivano dall'incremento degli uffici stessi, fa presente nuovamente che il Ministero ha posto in essere un concreto e rilevante sforzo per far fronte ai problemi emersi nel corso della seduta.

Il dottor Giuseppe FALCONE osserva che, per effetto del blocco delle assunzioni, i problemi dell'amministrazione della giustizia sono di soluzione ancora più difficile e sottolinea il particolare rilievo politico della questione.

Il dottor Saverio Felice MANNINO rammenta che il CSM svolge un costante lavoro di programmazione, ha già assegnato 500 uditori e fa presente che il rapporto nazionale di scopertura è pari all'11,8 per cento. Il CSM svolge un'azione di amministrazione attiva sulla base degli indici di lavoro dei vari uffici giudiziari ed ha eliminato taluni momenti burocratici che impedivano un'efficace azione. Dopo aver fatto presente che gli organici degli uffici giudiziari di Reggio Calabria sono coperti, rammenta che sono organi programmatori anche la Procura della Repubblica e la Presidenza della Corte d'Appello per gli spostamenti endodistrettuali, la cui utilità si manifesta spesso con ogni evidenza.

In conclusione ribadisce che il CSM riserva la massima attenzione alle problematiche emerse nel corso del dibattito.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia gli intervenuti per la collaborazione prestata ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 20,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0012ª)

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B55ª, 0007ª)

Il PRESIDENTE informa che, nella riunione del 2 maggio, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha predisposto un articolato programma di attività indagative ed un fitto calendario di audizioni della Commissione, in base al quale, per la corrente settimana, sono state convocate due sedute: quella odierna e quella, prevista per la giornata di domani, relativa all'audizione del Ministro di grazia e giustizia.

A tale proposito, il Presidente rende noto il testo di una lettera dell'8 maggio con la quale il Ministro, convocato per la prevista audizione - pur assicurando la sua disponibilità ad essere ascoltato dalla Commissione - sollecitava una esplicitazione dei temi oggetto della audizione nonchè un differimento della audizione stessa, anche in relazione all'esigenza di acquisire le risultanze dell'ispezione ministeriale disposta, oltre che per la concomitanza di altri impegni presso il Parlamento. Il presidente Pellegrino, fornite le specificazioni richieste dal Ministro in ordine all'oggetto dell'audizione, ha acquisito la sua disponibilità ad essere ascoltato dalla Commissione la prossima settimana, nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio.

Il Presidente sottopone quindi alla Commissione la possibilità di differire nei termini sopra esposti l'audizione del Ministro di grazia e giustizia.

Sulla proposta del Presidente, prende la parola il senatore BRIGANDI il quale ritiene che la Commissione - contrariamente alla proposta del Presidente - non debba aderire alla richiesta di differimento dell'audizione del Ministro, differimento che - a suo dire - aggraverebbe la lesione arrecata dalla condotta del Ministro alle prerogative della Commissione. Il senatore Brigandi conclude affermando che dovranno essere valutati tutti gli strumenti giuridici praticabili per assicurare alla Commissione l'immediata presenza del Ministro.

Il presidente PELLEGRINO, con riferimento alle osservazioni svolte dal senatore Brigandi, sottolinea le ragioni di correttezza istituzionale che consigliano di aderire alla richiesta del Ministro, il quale ha comunque assicurato il suo intervento in Commissione per una data assai ravvicinata.

Appare inoltre opportuno attendere che il Ministro si presenti al Senato per rispondere a specifici atti di sindacato ispettivo riferiti alla vicenda della Uno bianca, tanto più che la Commissione non è certo la sede in cui possa essere posto in discussione il rapporto fiduciario fra il Parlamento e l'Esecutivo, per quanto riguarda l'operato di alcuni suoi componenti.

La Commissione, approva la proposta del presidente Pellegrino e prende atto del rinvio dell'audizione del Ministro al pomeriggio di mercoledì 17 maggio.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA UNO BIANCA: SEGUITO DELL'INCONTRO DI LAVORO CON IL DOTTOR ANTONIO DI PIETRO
(A010 000, B55*, 0001*)

La Commissione procede, in seduta pubblica, al seguito dell'incontro di lavoro con il dottor Antonio Di Pietro.

Il dottor DI PIETRO illustra il contenuto di un secondo aggiornamento dell'elaborato da lui predisposto e depositato in Commissione.

Intervengono quindi i deputati ZANI e DEL GAUDIO e il senatore GUALTIERI. Essi formulano quesiti ai quali il dottor Di Pietro fornisce risposta.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'incontro di lavoro con il dottor Di Pietro alla seduta che si terrà domani, mercoledì 10 maggio, alle ore 19.

La seduta termina alle ore 21,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta ha inizio alle ore 18.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B33ª, 0008ª)*

Il Presidente MENSORIO rivolge un caldo benvenuto al dottor Vittorio Paraggio che da oggi potrà collaborare con la Commissione, dopo che il Consiglio Superiore della Magistratura ha concesso la necessaria autorizzazione. Ricorda che il dottor Paraggio conduce da più di due anni indagini giudiziarie su ipotesi di reato per comportamenti registrati nel mondo della cooperazione ed ha potuto accumulare una esperienza che si rivelerà certamente molto utile per i lavori della Commissione.

Avverte altresì che in data odierna l'Ufficio di Presidenza ha deciso di chiedere al dottor Antonio Di Pietro di prestare la sua collaborazione come consulente, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno della Commissione.

Il dottor Paraggio presta quindi giuramento in qualità di collaboratore esterno della Commissione.

*INCONTRO DI LAVORO CON IL DOTTOR PARAGGIO
(A010 000, B33ª, 0001ª)*

Il dottor PARAGGIO ringrazia la Commissione per la prova di fiducia prestatagli ed espone le sue valutazioni in ordine alle modalità che potrà presentare la sua collaborazione, affinché risulti la più proficua possibile.

Risponde quindi a domande postegli dal presidente MENSORIO e dai commissari GRASSI, CANESI, PORCARI, POZZO, BRUNETTI, MODOLO, GREGORELLI e PROVERA.

Il Presidente MENSORIO ringrazia quindi il dottor Paraggio ed auspica un favorevole sviluppo dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 20,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

51° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alla ore 17,50.

(1648) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione: non ostativo)

La relatrice BRICCARELLO espone il contenuto del provvedimento, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione.

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante disposizioni in materia di turismo, spettacolo e sport
(Parere su emendamenti alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: in parte favorevole, in parte non ostativo)

Il relatore PERLINGIERI illustra l'emendamento 1.50/1, conforme all'indirizzo più volte manifestato in proposito dalla stessa Sottocommissione. Propone, pertanto, un parere favorevole. Quanto agli emendamenti 1.5, 1.0.100/6 e 2.9, propone di trasmettere un parere non ostativo alle Commissioni di merito.

Senza discussione, la Sottocommissione accoglie le proposte avanzate dal relatore.

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Serri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

52° Seduta*Presidenza del Presidente*

BOROLI

indi del senatore

PODESTÀ

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi, per la difesa Santoro e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 16.

(1624) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

(Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore, senatore MANTOVANI, premesso che sul testo è stato già espresso un parere favorevole, fa presente che pervengono ora numerosi emendamenti.

Sembrano comportare problemi di gettito, sulla base dell'assunto che il decreto nel suo complesso non migliora le entrate a legislazione vigente, o di onere, gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.7 (limitatamente alla lettera b-bis), 3.8 (per insufficiente copertura), 3.9, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 (gli ultimi quattro in particolare per insufficienza della copertura).

Occorre comunque assumere il parere del Ministero delle finanze.

Il sottosegretario CALEFFI osserva che l'emendamento 1.1 comporta una perdita di gettito stimabile in circa 375 miliardi di lire. L'emendamento 1.0.1, limitatamente ai primi due commi, comporta una perdita di gettito stimabile in circa 300 miliardi di lire. Anche l'emendamento 1.0.2 comporta una perdita di gettito a carico dello Stato. L'emendamento 1.0.3 comporta una perdita di gettito stimabile in circa 475 miliardi di lire. Non comportano variazioni di gettito gli emenda-

menti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 e 4.8. L'emendamento 3.3 può avere riflessi negativi sul gettito, mentre l'emendamento 3.6 produce incremento di gettito. Con riferimento all'emendamento 3.7, comporta perdita di gettito la lettera b-bis, mentre non comportano variazioni di gettito le lettere b-ter e b-quater. Fa presente inoltre che l'emendamento 3.8 comporta una perdita di gettito stimabile in circa 338 miliardi di lire su base annua. L'emendamento 3.9 comporta una perdita di gettito stimabile in circa 100 miliardi di lire. Relativamente all'emendamento 4.3, la perdita di gettito che deriverebbe dall'abrogazione dell'articolo 29 è del tutto teorica, in quanto si nutrono forti perplessità sull'effettivo incremento di gettito che dovrebbe derivare dall'introduzione delle schede magnetiche sugli apparecchi da gioco. Non appare quantificabile la perdita di gettito associata all'emendamento 4.5, mentre l'emendamento 4.9 comporta una perdita di gettito stimabile in circa 4.140 miliardi di lire su base annua. L'emendamento 4.10 comporta una perdita di gettito stimabile in oltre 3.000 miliardi di lire su base annua, mentre l'emendamento 4.11 comporta una perdita di gettito stimabile in circa 2.700 miliardi di lire sempre su base annua. Anche l'emendamento 4.12 comporta una rilevante perdita di gettito.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta ad eccezione che per gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.3, 3.7 (limitatamente alla lettera *b-bis*), 3.8, 3.9, 4.5, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1584) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore, senatore MANTOVANI, ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta con osservazioni nella seduta del 3 maggio.

Pervengono ora numerosi emendamenti tra i quali si segnalano i numeri 2.1, 3.1, 3.3, 3.7, 3.4, 3.8, 3.6, 4.0.1, 4.0.2, 8.7 e 8.10, in quanto essi potrebbero comportare oneri a carico del bilancio dello Stato. Si segnalano inoltre gli emendamenti 3.2, 3.9 e 3.5, di contenuto identico, in quanto consentono che la disciplina per la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possa derogare alle norme della contabilità di Stato.

Gli emendamenti 6.1, 8.11, 8.0.1, 8.0.7, 8.0.2, 8.0.4 e 8.0.6, prevedendo inquadramenti in ruolo di personale, comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, peraltro non quantificati nè coperti.

Occorrerebbe infine ottenere chiarimenti dal Tesoro circa il contenuto degli accordi intervenuti in sede di conferenza Stato-regioni il 2 marzo 1995, ai quali fa rinvio l'emendamento 1.1, in relazione all'accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale negli anni 1993 e 1994.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, facendo presente che in sede di Conferenza Stato-Regioni è

stato espresso l'assenso delle regioni sulla proposta di articolato presentata dal Ministero del tesoro, previa rimodulazione da parte del Ministero medesimo degli importi mutuabili sulla base dei disavanzi dell'anno 1993 certificati dalle singole regioni. Tale adempimento è stato puntualmente assolto dal Ministero. Qualora invece l'emendamento sia diretto a consentire il ripiano totale dei disavanzi degli anni 1993 e 1994, con oneri a carico del bilancio dello Stato, egli non potrebbe che ribadire il proprio parere sfavorevole, in assenza di idonea copertura finanziaria. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.2, in quanto esso comporta maggiori oneri, ancorchè non quantificabili, senza l'indicazione di idonea clausola di copertura finanziaria. Esprime quindi parere contrario per motivi di copertura finanziaria sugli emendamenti 2.1, 3.1, 3.3, 3.7, 3.6, 8.7 e 8.10, nonchè su quelli 6.1, 8.11, 8.0.1, 8.0.7, 8.0.2, 8.0.4 e 8.0.6. Esprime parere contrario per motivi di merito sugli emendamenti 3.4 e 3.8, nonchè sull'emendamento 3.6, per il quale propone l'espressione di un parere contrario, senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione. Si rimette alla Sottocommissione per quanto riguarda gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2. Propone infine che il nulla osta sugli emendamenti 3.2, 3.9 e 3.5 sia condizionato alla soppressione dell'inciso che consente la deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici. Con riferimento all'emendamento 3.10, fa presente che il nuovo testo della lettera c) prevede sotto la lettera g) un'estensione delle convenzioni ad enti pubblici e privati, potenzialmente onerosa, mentre appare superflua la disposizione di cui alla lettera c-bis). Suscita perplessità anche la lettera d, punto 2), nonchè la lettera h), che determina ingenti oneri non quantificabili, tenuto conto dell'elevato numero dei destinatari. Il parere è contrario anche sulla lettera l-quinquies, che determina maggiori oneri al bilancio dello Stato privi della necessaria copertura finanziaria. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3, che comportano maggiori oneri a fronte dei quali non è prevista idonea clausola di copertura finanziaria. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.4, in quanto la prevista deroga in materia di procedure per l'espletamento dei programmi di edilizia sanitaria collide con le norme comunitarie e potrebbe generare procedure di infrazione da parte della Corte di giustizia.

Il senatore TAMPONI si sofferma sugli emendamenti che prevedono l'inquadramento in ruolo di personale, sottolineando che alcuni di questi non sembrano suscettibili di comportare immediatamente maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS dissente da tale interpretazione.

Il senatore CHERCHI condivide il contrario avviso del Governo sugli emendamenti in questione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1. In proposito fa presente che appare contraddittoria la posizione del Governo, che ammette l'insufficienza degli interventi previsti nel provvedimento a sanare i deficit del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 1993 e 1994 e d'altra parte è contrario a quanto prevede l'emendamento 1.2 che fa rinvio a successivi interventi tesi a integrare le quote attribuite con il presente provvedimento.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che i dati attualmente in possesso sul livello del deficit negli anni 1993 e 1994 non sono esaustivi.

Il relatore MANTOVANI fa presente che quanto disposto negli emendamenti 1.1 e 1.2 appare in armonia con le osservazioni formulate dalla sottocommissione nel parere espresso sul testo del decreto-legge.

La Sottocommissione esprime infine sugli emendamenti, per quanto di propria competenza, il proprio nulla osta, ad eccezione di quelli 2.1, 3.1, 3.3, 3.7, 3.10 (limitatamente alle parti sostitutive delle lettere g) e h) e alla lettera l-*quinquies*), 4.2, 4.3, 8.7, 8.10, 6.1, 8.11, 8.0.1, 8.0.7, 8.0.2, 8.0.4 e 8.0.6 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per gli emendamenti 3.6 e 5.4 il parere è contrario perchè potrebbero derivarne oneri.

Per gli emendamenti 3.2, 3.9 e 3.5 il parere è condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - alla soppressione della parte in cui si prevede la deroga all'ordinamento contabile.

(1528) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 26 aprile, formulando osservazioni relativamente all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 2.

Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano tutti quelli relativi all'articolo 8, in quanto essi ampliano la fattispecie prevista nella norma, concernente il personale in servizio presso i SERT, e mettono in discussione il presupposto in base al quale su tale norma è stato espresso parere di nulla osta, vale a dire l'interpretazione di questa nel senso che faccia riferimento a concorsi ed inquadramenti già avvenuti. Sugli emendamenti 8.2, 8.8, 8.11, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12, 8.10, 8.13 e 8.7 dovrebbe pertanto essere confermato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In merito agli altri emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS si associa al relatore per quanto riguarda il parere sugli emendamenti da questo richiamati. Relativamente inoltre all'emendamento 5.3, osserva che la riduzione di quattro componenti del nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi per la tossicodipendenza, non possa comportare un minore onere di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Tale riduzione appare infatti eccessiva, anche perchè negli anni 1993 e 1994 il Nucleo stesso ha legittimamente operato nella composizione prevista dall'originario decreto-legge n. 226 del 1993. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 5.4 e 5.5, rivolti a trasformare il Nucleo operativo da organismo temporaneo a permanente, per cui la conseguente spesa da transitoria assumerebbe carattere fisso e continuativo.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sui seguenti emendamenti: 8.2, 8.8, 8.11, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12, 8.10, 8.13, 8.7, 5.4 e 5.5, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 5.3 il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che la modifica proposta si riferisca solo al 1995.

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il relatore COPERCINI avverte che in data 2 maggio 1995 la Commissione ha espresso parere favorevole sull'utilizzo in difformità. Si resta quindi in attesa di ottenere dal Tesoro chiarimenti in merito alla diversa quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 3 del decreto-legge contenuta nella relazione tecnica rispetto a quella indicata nel comma 2 della norma.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, da cui derivano oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria. In ordine poi ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che gli interventi che la legge n. 68 del 1992 assoggetta a proroga fino al 31 dicembre 1997, riguardano i benefici previsti dagli articoli 6, comma 1, lettera c), 8 e 9, dai quali dovrebbero scaturire i maggiori oneri indicati con l'articolo di copertura, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare nuovamente l'esame del provvedimento.

(1581) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª - Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità alle Commissioni 1ª e 6ª, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore COPERCINI ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il testo del decreto-legge nella seduta del 26 aprile, condizionando il nulla osta sugli articoli 1, comma 10, e 10, comma 4, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprimendo parere contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sull'articolo 8, e parere contrario sull'articolo 1, comma 9, e 9, commi 3 e 4, e formulando osservazioni sull'articolo 12 e sull'articolo 1, comma 5.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali gli emendamenti 1.6 e 1.7 recepiscono la prima delle condizioni dettate. Anche la condizione relativa al comma 4 dell'articolo 10 risulta recepita

dall'emendamento 10.8, mentre l'emendamento 8.1 sopprime l'articolo 8 sul quale era stato espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Per l'emendamento 1.6, con riferimento al comma 7 si pongono peraltro i problemi che saranno più avanti evidenziati a proposito dell'emendamento 1.50, in materia di personale del soppresso Ministero del turismo.

Tra gli altri emendamenti si segnalano il 3.2, il 3.5, il 3.11 e il 3.0.1, che prevedono l'istituzione di comitati e commissioni, nonché l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da parte dell'ENIT senza peraltro quantificare né coprire i relativi oneri finanziari.

Appaiono inoltre suscettibili di comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato gli emendamenti 10.9 e 10.0.1 (che prevede l'istituzione di un albo). Per quest'ultimo il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che gli oneri relativi all'albo siano posti a carico degli iscritti.

Si segnala poi l'emendamento 9.0.1, che prevede disposizioni agevolative per il turismo, con abbattimento delle aliquote IVA, senza peraltro quantificare né coprire le minori entrate per il bilancio dello Stato.

Suscitano perplessità infine gli emendamenti 4.1 e 2.4 (limitatamente al comma 3) e 2.8 (limitatamente al comma 3-ter), per il quale ultimo si pone il problema dell'inesistenza del capitolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, si pone un problema di utilizzo difforme di accantonamenti di conto capitale relativi alla Presidenza del Consiglio, per cui potrebbe essere richiesto il prescritto parere alla 1ª Commissione permanente.

Il Governo ha presentato una versione sostitutiva di ciascun articolo del provvedimento, che recepisce alcuni degli emendamenti parlamentari di cui sopra. Si segnala in particolare la riformulazione dell'articolo 1 (emendamento 1.50) in quanto i commi 4 e 5, nel disciplinare il trasferimento delle funzioni e del personale dal soppresso Ministero del turismo alle Regioni, prevedono solo una facoltà e non l'obbligo - salvo ovviamente eventuale avviso contrario della singola regione interessata - del personale del soppresso Ministero ad essere trasferito presso le Regioni, con ciò di fatto vanificando la previsione che per lo svolgimento delle funzioni trasferite le Regioni non debbano procedere a nuove assunzioni di personale. Per questo aspetto il nulla osta su una precedente versione del decreto-legge era stato condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Va segnalato inoltre il comma 7 della nuova versione dell'articolo 1, che pone un problema di utilizzo in difformità.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.50, che riformula l'articolo 2, suscita perplessità il comma 5, il quale fa riferimento a un capitolo di bilancio che non risulta esistente.

Relativamente all'emendamento 3.50, si segnalano gli stessi problemi sopra evidenziati per gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.11 e 3.0.1, che possono implicare la violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Si segnala infine che nell'emendamento 10.50 il comma 5 non recepisce la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dettata nel parere sul testo relativamente alle assunzioni di personale da parte degli enti lirici e che il comma 14 pone un problema di utilizzo in difformità.

In conclusione, pongono problemi di copertura finanziaria gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.11, 3.0.1, 1.6 (limitatamente al comma 7), 3.50, 10.9, 9.0.1, 10.50 (comma 5) e 1.50 (commi 4 e 5).

Suscitano perplessità gli emendamenti 4.1, 2.4 (comma 3), 2.8 (comma 3-ter), 2.50 (comma 5).

Gli emendamenti 1.4, 1.50 (comma 7) e 10.50 (comma 14) recano *utilizzo difforme di accantonamenti iscritti in fondi speciali*.

Il sottosegretario VEGAS propone una diversa formulazione dell'articolo 1, comma 6, del testo governativo. Esprime quindi parere contrario sull'articolo 2 del medesimo testo, in quanto appare ingiustificata la riserva allo Stato dell'attività di sostegno del turismo in favore di soggetti handicappati. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo 3, comma 12, del testo governativo, ritenendo necessario prevedere comunque la sottoposizione dell'Enit al controllo della Corte dei conti. *Esprime infine perplessità in ordine al riconoscimento del rilevante valore culturale del servizio svolto dall'AIG e dal CTS, operato dall'articolo 12 del testo governativo.*

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alle Commissioni permanenti 1^a e 6^a il parere sull'utilizzo in difformità contenuto rispettivamente negli emendamenti 1.4 e 1.50 (comma 7) e nell'emendamento 10.50 (comma 14).

(1646) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di ordinamento della Corte dei conti, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso nella seduta del 22 marzo parere di nulla osta, eccetto che sull'articolo 7, sul quale il parere era contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Poichè la nuova versione del decreto-legge è quasi identica a quella precedente, si tratta di confermare il precedente parere.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, eccetto che sull'articolo 7, sul quale il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

(1648) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore CHERCHI osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge reiterato numerose volte ma mai esaminato dal Senato, con il quale si modifica la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Si segnala che sul testo del decreto-legge, nonchè sugli emendamenti approvati dall'Assemblea della Camera, la Commissione bilan-

cio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere di nulla osta. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(744) Emendamento al disegno di legge: Larizza ed altri: Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore
(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 21 febbraio 1995. Perviene ora l'emendamento 6.1, volto a sopprimere la norma che esclude la corresponsione di compensi ai membri dell'istituenda Commissione nominata dal Ministro dell'industria ai sensi dell'articolo 6. Dalla soppressione del comma 4 potrebbero quindi derivare oneri a carico del bilancio dello Stato per la corresponsione dei compensi ai membri della Commissione, oneri che peraltro non vengono né quantificati né coperti.

Concorde il sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime infine parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta del disegno di legge comunitaria per il 1994 con il quale si prevede l'attuazione in via legislativa, regolamentare o amministrativa di numerose direttive.

Il testo è stato già approvato dalla Camera e su di esso la 5^a Commissione di quel ramo del Parlamento si è pronunciata in senso favorevole, senza osservazioni. In effetti, alla copertura delle eventuali spese derivanti dall'attuazione delle direttive si provvede mediante il fondo di rotazione istituito appositamente dalla legge n. 183 del 1987 e, inoltre, per i decreti legislativi, si stabilisce l'obbligo di presentazione della relazione tecnica.

Non si pongono problemi di copertura in particolare per gli articoli 20 e 21 sui rimborsi IVA e sulle tasse per i veicoli merci, nonché per le modifiche al funzionamento del fondo di rotazione (articolo 45).

Il sottosegretario VEGAS fa presente che gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, devono trovare copertura, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del disegno di legge in esame, sulle assegnazioni ordinarie delle Amministrazioni statali o regionali, ovvero, laddove non sia possibile far fronte con queste, con ricorso alle disponibilità del fondo di rotazione richiamato dal relatore. Osserva quindi che l'articolo 22, comma 1, lettera a) istituisce un'ulteriore unità organizza-

tiva di livello dirigenziale, ossia un servizio nell'ambito del Ministero della sanità, il che si pone in contrasto con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo le quali nelle pubbliche amministrazioni deve procedersi alla riduzione delle strutture dirigenziali mediante accorpamento di funzioni e di attribuzioni e alla definizione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, osservando, con riferimento all'articolo 22, comma 1, lettera a), che la creazione di una nuova figura dirigenziale in esso prevista appare in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993.

(1602) Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta di un disegno di legge volto alla concessione di contributi a organismi internazionali ed enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli esteri. In particolare si prevede l'erogazione di un contributo aggiuntivo di 100 milioni annui alla *Maison d'Italie* della città universitaria di Parigi (articolo 1, comma 3), la concessione di un contributo straordinario all'ISMEO e all'istituto italo-africano, rispettivamente di 2,2 miliardi e 850 milioni (articolo 2) e si dispone il finanziamento della partecipazione italiana a un gruppo di lavoro istituito nell'ambito dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nonché al segretariato preparatorio del nuovo accordo sul commercio di materiali strategici, rispettivamente di 145.000 dollari USA e 600.000 franchi francesi (articolo 1, commi 1 e 2). Per quanto di competenza si segnala che solo il contributo alla *Maison d'Italie* costituisce un onere permanente, peraltro di portata assai limitata. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, se non il fatto che per quest'ultima spesa permanente si tratta di valutare se è preferibile il richiamo della tabella c) della legge finanziaria a partire dal 1998 - il che subordinerebbe l'erogazione al reperimento della copertura in quella sede, nell'intesa che l'onere può essere quindi maggiore ma anche minore rispetto ai 100 milioni indicati - oppure far rimanere l'attuale meccanismo rigido di 100 milioni annui, che nel tempo - senza una nuova legge - non potranno essere nè incrementati nè ridotti.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che il contributo a favore della *Maison d'Italie* ha carattere volontario, essendo stabilito indipendentemente dalle esigenze del destinatario e non è suscettibile pertanto di variazioni, salvo diversa volontà politica da attuare con successivi provvedimenti legislativi. Non appare perciò opportuna la modalità di copertura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468 del 1978, ipotizzata dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(653) RAMPONI: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Riferisce il senatore COPERCINI segnalando che la relazione tecnica è stata richiesta in data 4 ottobre 1994 e che la Commissione difesa sollecita l'espressione del parere sul testo ed emendamenti, onde procedere all'esame del provvedimento.

Il sottosegretario VEGAS conferma che la relazione tecnica sul disegno di legge non è ancora disponibile, ma rileva che secondo alcuni calcoli effettuati dalla Ragioneria la quantificazione degli oneri proposta nell'emendamento 4.1 appare corretta. Il parere del Governo è quindi favorevole, previo stralcio dell'articolo 3, comportante ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul provvedimento, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano approvati gli emendamenti 3.1 e 4.1.

(757) SIGNORELLI ed altri: Norme per il riordino della sanità militare

(949) VOZZI ed altri: Riorganizzazione della sanità militare

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato alla riorganizzazione della sanità militare. In particolare si conferiscono al servizio sanitario militare nuovi compiti e si prevede la riorganizzazione dei relativi organi e il potenziamento delle strutture, nonché l'istituzione di una Commissione nazionale e di un centro studi, oltre alla previsione di indennità particolari per il personale. Per quanto di competenza, si deve segnalare che alla copertura degli oneri, valutati in 15 miliardi a partire dal 1994 (e quindi in ogni caso da riaggiornare), si provvede con le maggiori entrate che deriverebbero dalle quote di assistenza relative ai servizi resi dalle strutture sanitarie militari ai cittadini. Il problema preliminare appare dunque quello della più esatta quantificazione degli oneri e delle risorse assumibili dalla Difesa sulla base del meccanismo di copertura riportato, che consiste nel passaggio dalla sanità civile a quella militare (previsto dall'articolo 6, comma 5) di alcune funzioni e quindi di entrate in conto *ticket* e di quote di spesa corrente.

Sarebbe opportuno in definitiva acquisire il parere del Tesoro in merito alla quantificazione degli oneri, ed eventualmente richiedere la relazione tecnica.

Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnala preliminarmente il 9.2, che riformula la clausola di copertura finanziaria. In proposito si rileva che, oltre ai problemi di quantificazione già eviden-

ziati relativamente al testo, si riscontra un utilizzo in difformità di risorse accantonate per la Presidenza del Consiglio, che peraltro non risultano più disponibili dallo stato di utilizzazione dei fondi speciali.

Va segnalato inoltre l'emendamento governativo 6.3, che modifica nella sostanza il meccanismo di copertura degli oneri individuato nel testo del disegno di legge, in quanto non è più previsto il trasferimento alle strutture sanitarie militari delle quote di assistenza di spettanza del servizio sanitario nazionale relative alle prestazioni erogate, per cui si pone oggettivamente un problema di violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sugli emendamenti 6.4 e 9.2 e si associa al relatore in merito all'opportunità di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul disegno di legge.

(764) FAVILLA ed altri: Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di nuova relazione tecnica)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio 1995.

Il relatore CHERCHI fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Governo non chiarisce completamente i dubbi sulla esistenza e sulla quantificazione dei maggiori oneri previsti dal disegno di legge, nonché le perplessità in merito alla loro copertura. Occorrerebbe pertanto acquisire dal Governo chiarimenti più puntuali in merito al complessivo fabbisogno finanziario la cui copertura è attuata con rinvio alla tabella C della legge finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS osserva che la relazione tecnica non poteva quantificare in maniera più precisa gli oneri associati al disegno di legge, in quanto il meccanismo da questo previsto è basato sul riconoscimento del danno e del rimborso, a cui si fa fronte con rinvio alla tabella C della legge finanziaria. L'elemento di incertezza è costituito dalla possibilità che ulteriori diritti soggettivi siano riconosciuti in sede giurisdizionale, il che farebbe accrescere la spesa, determinando una scoperta. Al momento pertanto il Governo non può esprimersi sulla sufficienza delle risorse stanziata nella tabella C della legge finanziaria.

Il relatore CHERCHI, sulla base della precisazione del Governo, propone la sospensione dell'esame del provvedimento, non essendo possibile sulla base degli elementi attualmente in possesso addivenire ad un parere di nulla osta.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che può essere chiesta al Governo un'integrazione della relazione tecnica già predisposta.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame del provvedimento e di richiedere al Governo una nuova relazione tecnica.

(1601) *Deputati PARIATO ed altri: Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Rinvio dell'esame)

L'esame del provvedimento è rinviato, in attesa del parere sull'utilizzo difforme richiesto alla Commissione finanze e tesoro.

(1329) *BOSCO: Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane*

(1450) *BONANSEA: Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione*

(770) *BONANSEA ed altri: Metanizzazione dei comuni montani*

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che i disegni di legge in esame mirano a estendere la utilizzabilità dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti anche per impianti che si avvalgono di risorse diverse dal metano e a differire la scadenza per la presentazione delle domande che era fissata per il 31 dicembre 1994. Poichè tale facoltà è concessa ai comuni e alle comunità montane «fino ad esaurimento dei fondi disponibili nel corso dell'anno 1995», non si pongono problemi di copertura finanziaria.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(562) *Emendamento al disegno di legge: DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MANTOVANI, premesso che sul testo e sull'emendamento di copertura è stato già espresso un parere contrario per il motivo dell'assenza della copertura dell'onere a regime, fa presente che perviene alla Commissione l'emendamento che provvede a quest'ultimo riguardo, prevedendo per 105 miliardi a partire dal 1998 un aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo.

La copertura non ha in questo caso problemi, anche se, per un fatto di tecnica legislativa, andrebbe previsto il potere da parte del Ministro delle finanze di operare in tal senso con un apposito decreto amministrativo: in caso contrario infatti, occorrerebbe varare un altro provvedimento legislativo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento, rilevando che il proposto aumento, a decorrere dal 1998, dell'ali-

quota delle accise sulla benzina senza piombo potrebbe risultare non coerente con la normativa comunitaria, la quale stabilisce specifici rapporti entro i quali mantenere i prezzi della benzina con piombo e quelli della benzina senza piombo. Segnala inoltre che il provvedimento incide settorialmente nell'ambito pensionistico, determinando maggiori esigenze finanziarie di carattere strutturale, proprio nel momento in cui il Governo e il Parlamento si accingono a varare una riforma organica del sistema previdenziale al fine di contenerne l'onerosità. In merito poi alle modalità di copertura proposte per le maggiori onerosità, rileva che si utilizzano impropriamente risorse finanziarie programmate per altre finalità in sede di legge finanziaria per il 1995, ed inoltre l'aumento dell'aliquota dell'accisa determinerebbe inevitabili effetti inflazionistici.

Il relatore MANTOVANI propone l'espressione di un parere di nulla osta, accompagnato da un'osservazione relativa alla mancata previsione di un decreto amministrativo che attui il previsto aumento di aliquote di accise.

Il senatore CHERCHI si associa, ritenendo che l'emendamento non comporti problemi attinenti alla copertura finanziaria.

Il senatore COPERCINI esprime parere contrario sull'emendamento.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, osservando che, ai fini dell'esecutività della norma, occorre prevedere la potestà del Ministro delle finanze di provvedere in via amministrativa nel senso indicato dall'emendamento di copertura.

La seduta termina alle ore 17,55.

INDUSTRIA (10*)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDO CERRI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

(1648) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo (1623).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1646).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- LISI ed altri. - Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 e alle guerre precedenti» (1493).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamento della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).

- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*).
- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile (1627).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- RIZ. - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (472-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 14,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993 (1459) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale dell'aviazione civile e del Consigliere diplomatico del Ministro dei trasporti e della navigazione.

DIFESA (4°)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (653).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **SIGNORELLI** ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
 - **VOZZI** ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).
-

FINANZE E TESORO (6*)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Riforma del credito agevolato (1300).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (1624).
 - Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
 - **GUALTIERI** ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).
 - **VENTUCCI** ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
 - **FAVILLA** ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
-

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Istituzione di scuole di specializzazione.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia (1601) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri; Perinei ed altri e Sbarbati ed altri*).

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza

Elezione di un senatore Segretario.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- BONANSEA ed altri. - Metanizzazione dei comuni montani (770).
- BOSCO. - Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane (1329).

- BONANSEA. - Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione (1450).
- ROVEDA ed altri. - Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell'inquinamento da traffico (884).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1577).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. — Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

II. Esame dei disegni di legge:

- CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1644) (Approvato dalla Camera dei deputati)

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

INDUSTRIA (10^o)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizioni del professor Alberto Clò, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del dottor Alberto Dondena, dell'avvocato Paolo Tartaglia e dell'ingegner Eugène Verze gnassi Butturini, commissari straordinari, dell'ingegner Antonello Muroni, direttore della Nuova Cartiera di Arbatax spa, del signor Sebastiano Melis, presidente del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11•)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).

- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali (131).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1528).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1584).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (1540).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (385-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
- NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
- DIONISI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1648) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- RONCHI ed altri. - Disciplina della professione di dottore naturalista (1113).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1553).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SARTORI e LONDEI. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (339).
- SPECCHIA ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (709).

IV. Esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI. - Norme per il recupero dei centri storici (1514).
- LAURICELLA ed altri. - Rifinanziamento della legge 31 dicembre 1991, n. 433, in materia di ricostruzione di fabbricati privati danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del Belice (1462).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 (1657).
- MATTEJA ed altri. - Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994 (773).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
- LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
- SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano (760).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
- GEI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere *t)* e *bb)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (625).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1112).

- CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA. - Modificazioni ed integrazioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1487).
- e della petizione n. 89 ad essi attinente.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 9

Audizione del rettore dell'Università di Napoli prof. Mancino e del preside della Facoltà di medicina e chirurgia prof. Grella.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 9

Audizione del direttore del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) di Brindisi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 16

- I. Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI.
- II. Esame della terza relazione bimestrale della RAI concernente l'attuazione del piano editoriale, nonché di eventuali documenti di indirizzo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 17,30

Audizione del Dottor Filippo Mancuso, Ministro di Grazia e Giustizia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 10 maggio 1995, ore 19

- Inchiesta sulle vicende connesse ai delitti della banda della «Uno bianca»:
- Audizione del dottor Filippo Mancuso, ministro di grazia e giustizia.